

**Ufficio Lavori Pubblici**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0202 406/2023

Responsabile Istruttoria  
ARLIAN ALEX

**Determina n. 138 del 18/05/2023**

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48048 DEL 2 DICEMBRE 2021 - PNNR, MISSIONE 2 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNNR, M2C3I1.1, RELATIVO ALLA "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI". CUP: G21B22000300006.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/03/2023 con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 28/04/2023 con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTE** le disposizioni dettate dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**RICHIAMATO** l'avviso pubblico in oggetto, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Unità di missione per il PNRR, con l'obiettivo di finanziare la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia, al fine di ricavare plessi più innovativi, sostenibili, sicuri ed inclusivi;

**RICHIAMATA** la deliberazione n°16 del 05/04/2023, con cui il Consiglio comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione "ex novo" dell'edificio scolastico "scuola media inferiore" sito in frazione Crétaz e ha deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo di Invitalia (l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, in capo al Ministero dell'Economia) per l'affidamento di Accordi Quadro aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori;

**PRESO ATTO** che, in considerazioni dei termini perentori previsti ed al fine di ottimizzare le tempistiche delle varie fasi dell'intervento, nel rispetto soprattutto delle *milestone europee*, risulta fondamentale aderire al supporto in questione al fine dell'affidamento dei lavori tramite la piattaforma InGaTe - Invitalia;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante «*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*»;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii., recante «*Legge di contabilità e finanza pubblica*»;

**VISTI** gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante «*Codice dei contratti pubblici*» (di seguito, "Codice dei Contratti");

**VISTI**, in particolare, gli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

**VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii., recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*»;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, 145, e ss.mm.ii., recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*»;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii., recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

**VISTO** il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante «*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*»;

**VISTA** la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «*Norme per l'edilizia scolastica*»;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*» e, in particolare, l'articolo 21;

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**VISTA**, in particolare, la Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*” – Componente 3 “*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*” - Investimento 1.1 “*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*” del PNRR (M2.C3-I1.1), che mira alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi, iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di influenzare positivamente l’insegnamento e l’apprendimento di docenti e studenti, iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*»;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*»;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 10, comma 6-quater, del D.L. n. 77/2021, così come modificato dall’articolo 14, co. 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “*INVITALIA*”) promuove la definizione e la stipulazione di appositi Accordi Quadro, recanti l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell’articolo 54, co. 4, del Codice dei Contratti, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, garantendo, laddove necessario, l’applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal PNRR e ai quali i soggetti attuatori possono ricorrere senza oneri aggiuntivi per gli stessi, in quanto gli stessi sono posti a carico di apposite convenzioni di cui al comma 5 del predetto articolo 10;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*»;

**VISTO** in particolare, l’articolo 24 del citato D.L. n. 152/2021, il quale dispone che “*al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, è prevista l’indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell’istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l’attuazione delle misure della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1.*”;

**VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*», e in particolare l’articolo 47;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*» e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi*

*anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";*

**VISTA** la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178/2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target* e, segnatamente, le risorse in favore del Ministero dell'istruzione quale Amministrazione titolare dell'investimento di cui trattasi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343, recante "*Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi*";

**CONSIDERATO** che il *target* e la *milestone* di livello europeo e nazionale associati alla Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*" – Componente 3 "*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*" – Investimento 1.1 "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*" del PNRR prevedono, entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026, la sostituzione edilizia di n. 195 edifici per un totale di almeno 410.000 m2, con conseguente beneficio per circa 58.000 studentesse e studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50% (3,4 ktep/anno), che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2;

**CONSIDERATO**, altresì, che la dotazione finanziaria complessiva del presente investimento, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, è pari a € 800.000.000,00, ripartiti, su base regionale, secondo i criteri individuati nel citato decreto ministeriale n. 343/2021;

**VISTO** l'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, pubblicato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR, destinato a tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale, e finalizzato alla presentazione di candidature e proposte per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*" – Componente 3 "*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*" - Investimento 1.1: "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*" e da porre a base del concorso di progettazione, di cui al menzionato articolo 24 del D.L. n. 152/2021;

**CONSIDERATO** che, in ragione dell'aumento dei prezzi causati dalle emergenze in corso, in base alle candidature pervenute e ai relativi quadri economici presentati dagli enti locali, non è risultato possibile, con il solo stanziamento di € 800.000.000,00 di risorse PNRR, rispettare *target* e *milestone* di livello europeo e nazionale associati all'intervento sopra descritti, potendo, con le predette risorse, finanziare la sostituzione edilizia solo di circa n. 165 edifici scolastici;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, al fine di garantire il rispetto dei predetti *target* e *milestone*, anche in ragione degli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 47, comma 4, del citato D.L. n. 36/2022, prevedere un ulteriore stanziamento di risorse nazionali da destinare all'Investimento 1.1. “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione digitale” – Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del PNRR;

**VISTO** il conseguente decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 111, di destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione del summenzionato investimento, con il quale sono stati finanziati n. 216 interventi totali, di cui n. 189 di competenza dei comuni e n. 27 di competenza delle province e città metropolitane, per un ammontare complessivo di € 1.189.326.904,64, di cui € 800.000.000,00 a valere sulle risorse comunitarie del PNRR ed € 389.326.904,64 da reperire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione;

**VISTO** il Decreto Direttoriale 5 maggio 2022, n. 14, e relativi allegati, di approvazione delle graduatorie definitive di n. 216 interventi, con l'indicazione delle relative aree territoriali, ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, relativo al PNRR – Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” – Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;

**VISTO** il Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi degli articoli 152 e ss. del Codice dei Contratti e dell'articolo 24 del citato D.L. n. 152/2021, indetto dall'Amministrazione titolare con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, finalizzato, nell'ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, all'individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle n. 212 aree individuate a seguito della procedura di cui all'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;

**VISTO** il Decreto Direttoriale 13 aprile 2023, n. 27, di approvazione delle graduatorie definitive dei vincitori del Concorso di progettazione, primi classificati all'interno di ciascuna area territoriale, e i progetti di fattibilità tecnico-economica redatti dagli stessi all'esito del predetto Concorso;

**CONSIDERATO** che il Comune di **VALTOURNENCHE** (di seguito, “Soggetto Attuatore”), in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione al progetto denominato **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX NOVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA MEDIA INFERIORE" SITO IN FRAZIONE CRETAZ - CUP: G21B22000300006**, presentando apposita proposta di inserimento dell'Intervento nell'ambito della misura M2C3I1.1 - “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, essendo stato attestato in sede di ammissione che l'Intervento stesso possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento, a valere sulle risorse PNRR (di seguito, “Intervento”);

**CONSIDERATO** che l'Intervento denominato **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX NOVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA MEDIA INFERIORE" SITO IN FRAZIONE CRETAZ - CUP: G21B22000300006** è risultato destinatario del finanziamento, a valere sulle risorse PNRR;

**CONSIDERATO** che il Soggetto Attuatore, in quanto assegnatario delle risorse individuate nell'Allegato del menzionato Decreto Direttoriale n. 14 del 5 maggio 2022, ha in data **08/09/2022** sottoscritto l'Accordo di concessione, con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale di Intervento compresa nella misura M2C3I1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR e ammessa a finanziamento;

**CONSIDERATO** che è necessario che i lavori per la realizzazione dell'Intervento ammesso a finanziamento siano completati entro il 31 marzo 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso;

**VISTO** l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione

del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

CONSIDERATO che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito, "ANCI") e INVITALIA, in data 23 novembre 2021, hanno sottoscritto un Accordo al fine di offrire supporto ai Soggetti Attuatori per l'attuazione degli interventi PNRR;

ATTESO che ANCI, l'Unione Province Italiane (UPI) ed INVITALIA hanno informato i Soggetti Attuatori, attraverso specifici webinar dedicati, della possibilità di avvalersi di INVITALIA per la gestione delle procedure d'appalto tramite Accordi Quadro, per la realizzazione di interventi che le amministrazioni stesse riterranno necessari di supporto tra quelli ammessi a finanziamento nell'ambito della misura M2C3I1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" del PNRR;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della misura M2C3-I1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quale "Amministrazione centrale titolare dell'investimento", rende disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;

RICHIAMATO, con specifico riferimento all'Intervento summenzionato, quanto previsto dal citato comma 6-quater dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021, così come modificato ed integrato dall'articolo 14, co. 2, del D.L. n. 13/2023;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre la tempistica di attuazione dell'Intervento ed avere un adeguato supporto per la fase procedurale e gestionale dell'affidamento dei lavori per le opere di cui trattasi, il Soggetto Attuatore intende:

- avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest'ultima proceda, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura d'appalto summenzionata, stipulando, all'esito della stessa, l'Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- prendere atto e approvare la documentazione di gara, trasmessa da INVITALIA, ritenendola coerente con gli impegni convenzionalmente già assunti, o in corso di assunzione, con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- fare ricorso all'Accordo Quadro, una volta aggiudicato, salvo diversa determinazione, che sarà espressamente motivata ed oggetto di previa formale comunicazione a INVITALIA per le necessarie attività conseguenti;

ATTESO che INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti, è responsabile per la indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara, nonché per la stipula del conseguente Accordo Quadro, e fornirà supporto tecnico-operativo a ciascun Soggetto Attuatore, ivi incluso lo Scrivente Soggetto Attuatore;

RILEVATO che l'attivazione di INVITALIA per i servizi di Centrale di Committenza non comporterà alcun onere per il Soggetto Attuatore, in quanto i relativi oneri sono a carico di apposita convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e INVITALIA;

**RILEVATO** altresì che la Centrale di Committenza INVITALIA provvederà ad eseguire tutte le verifiche dei requisiti di moralità, di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati, ecc.), curando il rinnovo, alla scadenza, dei certificati di comprova dei suddetti requisiti, sino a quando il Soggetto Attuatore non stipulerà con l'appaltatore un Contratto Specifico per le prestazioni di sua competenza;

**RITENUTO** conveniente, quale Soggetto Attuatore, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, riduzione dei tempi di affidamento ed attuazione dei lavori, avvalersi di INVITALIA nei termini su indicati, non avendo, conseguentemente, intrapreso alcuna iniziativa confliggente con la predetta attivazione di INVITALIA;

**VISTA** la scheda di progetto, compilata tramite piattaforma telematica InGate di INVITALIA, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, ancorché non materialmente allegata alla stessa, ai fini dell'attivazione di Invitalia per l'indizione e conseguente aggiudicazione della PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI;

**VISTO** il Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto all'esito del Concorso di progettazione indetto dall'Amministrazione titolare con bando pubblicato sulla GUUE 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022 ed approvato con DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 05/04/2023;

**VISTA** la documentazione trasmessa il 10/05/2023 da INVITALIA, in via riservata, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento ricompreso nell'ambito del PNRR – M2C3I1.1 " *Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*";

**RITENUTA** tale documentazione in linea con le necessità del Soggetto Attuatore per le finalità di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che, ancorché non comporti alcun onere per i Soggetti Attuatori, l'attivazione di INVITALIA avverrà nell'ambito dell'impegno che dalla stessa è assolto in coerenza con il supporto tecnico operativo messo a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021, per accelerare la realizzazione degli interventi PNRR;

## **DETERMINA**

- 1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**
- 2. di volersi avvalere di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti, proceda, per conto del Comune di VALTOURNENCHE, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", nonché alla stipula di tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;**
- 3. di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa al Soggetto Attuatore da parte di INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;**

4. di ricorrere, pertanto, all'Accordo Quadro che sarà stipulato da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione dell'Intervento di propria competenza, finanziato nell'ambito del PNRR Missione 2 – Componente 3 - Investimento 1.1 - “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” di cui all'allegato ..... al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 5 maggio 2022, n. 14;
5. di obbligarsi, in caso di mancato ricorso all'Accordo Quadro aggiudicato da INVITALIA per la realizzazione dell'Intervento di propria competenza, a darne preventiva formale comunicazione, necessariamente motivata, ad INVITALIA, assumendo qualsivoglia responsabilità in merito all'affidamento delle medesime prestazioni, oggetto dell'Accordo Quadro, ma senza avvalersi degli stessi, sempre nel rispetto degli obblighi, dei *target* e delle *milestone* specificamente previsti dal PNRR.
6. **DI RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
  - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
  - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(REY RENE')  
con firma digitale**

**INVITALIA S.p.A.**

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di  
impresa S.p.A.**

**Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia**

**Codice Fiscale: 05678721001**

**Partita IVA: 05678721001**

**Bando di gara telematica – Appalto finanziato dall'Unione europea - Next  
Generation EU (NGEU) - Attuazione della linea progettuale Missione 2  
“Rivoluzione verde e transizione ecologica” – Componente 3 “Efficienza  
energetica e riqualificazione degli edifici” – Investimento 1.1 “Costruzione di  
nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del Piano Nazionale di Ripresa e  
Resilienza dell’Italia (PNRR) [M2.C3- II.1]**

**SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

**I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:** Agenzia nazionale per  
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187  
Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza: dott.ssa  
Giovanna Mandara; P.E.C.: [realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it](mailto:realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it); Telefax  
06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della  
PEC). **I.2) Appalto congiunto:** L’appalto è aggiudicato da Invitalia, che agisce quale  
Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 1, lett. l),  
n. 2), 37, co. 6 e 7, lett. b), e 38, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per conto degli enti  
pubblici preposti all’attuazione degli interventi di “Costruzione di nuove scuole  
mediante sostituzione di edifici” [M2.C3- II.1] (definiti “*Soggetti Attuatori*” ai sensi  
dell’art. 1, co. 4, lett. o), del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021) di cui al  
Disciplinare Unico di gara. **I.3) Comunicazione:** i documenti completi relativi alle

procedure sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, previa registrazione e abilitazione (si rinvia al “*Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico*”, disponibile al medesimo indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>). Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara e alle “*Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica*”, *sub* allegato C. al medesimo Disciplinare, disponibili al medesimo indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>. **I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:** Organismo di diritto pubblico. **I.5) Principali settori di attività:** Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

## **SEZIONE II) OGGETTO DELL'APPALTO:**

**II.1) Entità dell'appalto. II.1.1) Denominazione:** Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di **Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici**, nell'ambito dell'attuazione dell'Investimento 1.1 “*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*”, inserito nel PNRR [M2C3I1.1], approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021.

**II.1.2) Codice CPV:** 45214200-2; 4540000-1. **I.1.3) Tipo di appalto:** Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli appalti necessari alla realizzazione degli interventi rientranti nell'ambito del citato Investimento 1.1 “*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*” sono finanziati o cofinanziati con le risorse previste dal PNRR di cui ai Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) è stato indicato,

con D.P.C.M. 9 luglio 2021, quale “*Amministrazione centrale titolare dell’investimento*”, ai sensi dell’art. 1, co. 4, lett. l), del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021. Il MIM, al fine di dare attuazione agli interventi di “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori di cui al Disciplinare Unico di Gara il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 77/2021 e, in particolare, del comma 6 *quater* del predetto articolo, così come modificato e integrato dall’articolo 14, co. 2, del D.L. n. 13/2023, convertito in L. n. 41/2023. Per le ulteriori definizioni e la *governance* completa degli interventi previsti per la “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. **II.1.4)**

**Breve descrizione:** La presente procedura si articola in 20 (venti) Lotti Geografici. A seguito dell’aggiudicazione dei singoli Accordi Quadro, a ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnato un Cluster di competenza (costituito ognuno da un intervento di “*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*”), nell’ambito del quale eseguire le prestazioni. L’assegnazione dei Cluster determina, senza riapertura del confronto competitivo, l’affidamento dei Contratti Specifici mediante l’emissione di Ordini di Attivazione, aventi ad oggetto l’esecuzione dei lavori. **II.1.5) Valore totale stimato:** Il valore massimo stimato complessivo per la procedura è pari ad € 828.020.093,47 (euro ottocentoventottomilioneventimilanovantatré /47).

**II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.2)**

**Descrizione. II.2.1) CIG:** data la numerosità delle informazioni si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. **II.2.2) CUP:** data la numerosità delle informazioni si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. **II.2.3) Luogo di esecuzione:** si rinvia ai documenti di gara. **II.2.4) Determina**

**di avvio: xx/2023 II.2.5) Subappalto:** si rinvia ai documenti di gara. **II.2.6) Durata**

**dell'appalto:** Ogni Accordo Quadro sarà valido fino al 30 settembre 2025 a far data

dalla relativa stipulazione. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o

comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR

dalle Autorità competenti. **II.2.7) Informazioni sulle varianti:** si rinvia ai documenti

di gara. **II.2.8) Informazioni relative alle opzioni:** si rinvia ai documenti di gara.

**II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:** L'appalto è connesso

ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì, finanziato

dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU), attraverso il Dispositivo per la

Ripresa e Resilienza (RRF).

**SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,**

**ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:**

**III.1) Condizioni di partecipazione:** Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara e al Sub-

Disciplinare. **III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste:** Si rinvia ai

documenti di gara.

**SEZIONE IV) PROCEDURA:**

**IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura:** Procedura di gara aperta ai sensi

degli artt. 54, co. 4, lett. a), e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 2, co. 2, e 8, co.1,

lett. c), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, nonché ai sensi dell'art. 24,

co. 4, del D.L. n. 13/2023, convertito in L. n. 41/2023, in combinato disposto con gli

articoli 7-ter del D.L. n. 22/2020 (convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del

D.L. n. 32/2019 (convertito in L. n. 55/2019). Gara gestita con sistemi telematici. Si

applica l'inversione procedimentale delle fasi di gara di cui all'art. 133, co. 8, del

D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. n. 55/2019, come modificato

dall'art. 8, co. 7, del D.L. n. 76/2020. **IV.1.2) Criterio di aggiudicazione:** offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. **IV.1.3)**

**Informazioni su un accordo quadro:** accordo quadro con diversi operatori. **IV.2)**

**Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente**

**relativa alla stessa procedura:** no. **IV.2.2) Termine per il ricevimento delle**

**offerte: xx/xx/2023 alle ore 11:00.** Le offerte dovranno pervenire tramite sistema telematico, all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/> previa registrazione e abilitazione,

come indicato nel Disciplinare Unico di Gara. **IV.2.4) Lingue utilizzabili per la**

**presentazione delle offerte:** italiano. **IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte:**

**xx/xx/2023 alle ore 12:00.** Le offerte saranno aperte in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica senza la presenza degli operatori. Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara.

#### **SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:**

**VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.** Si tratta di un appalto rinnovabile: Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. **VI.2) L'appalto è**

**disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):** sì. **VI.3) Informazioni**

**complementari:** Gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi" entro e non oltre il termine del xx/xx/2023. **Previsione**

**ed applicazione dei principi e degli obblighi specifici derivanti da PNRR:** rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do

No Significant Harm" (DNSH); rispetto dei principi sulle pari opportunità; rispetto di obblighi in materia contabile; comprova del conseguimento di target e milestone; si

rinvia ai documenti di gara. **Sopralluoghi:** No. - **VI.4) Procedure di ricorso.**

**VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso:** Tribunale

Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL):

[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it). **VI.4.2) Presentazione di ricorsi:** il presente

bando può essere impugnato entro il termine di cui all'art. 120, co. 5, del D.Lgs.

n. 104/2010. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la

clausola compromissoria di cui all'art. 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sull'applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 si rinvia ai documenti di gara.

**VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE:** xx/xx/2023.

**INVITALIA – Il Responsabile Investimenti Pubblici**

**Giovanni Portaluri**

RISERVATO PER PRESA DATTO

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)****MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1****COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - [M2C3I1.1]**

- **Traguardo T3/2023:** notifica aggiudicazione dei lavori **entro il 30 settembre 2023**
- **Obiettivo T1/2026:** completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero **entro il 31 marzo 2026**

**DISCIPLINARE UNICO**

**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.**

**PREMESSE**

La "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" è inserita, quale Investimento 1.1 (di seguito, "**Investimento**"), all'interno della Missione 2 "**Rivoluzione verde e transizione ecologica**", Componente 3 "**Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici**" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, "**PNRR**"), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021.

L'Investimento mira a finanziare progetti volti alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili, ovvero scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado dell'efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport.

In particolare, si prevede, entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026, la sostituzione edilizia di n. 195 edifici per un totale di almeno 410.000 m2, con conseguente beneficio per circa 58.000 studentesse e studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50% (3,4 ktep/anno), che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2. Come previsto dal PNRR, l'Investimento è gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "**MIM**") ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, che hanno avuto accesso alla procedura selettiva per l'individuazione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all'attuazione dei relativi interventi.

Con decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 2 "**Rivoluzione verde e transizione ecologica**", Componente

3 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"*, Investimento 1.1: *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"*, pari a € 800.000.000,00.

In attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, destinato a tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale, e finalizzato alla presentazione di candidature e proposte per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 *"Rivoluzione verde e transizione ecologica"*, Componente 3 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"*, Investimento 1.1: *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"*.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 111 – al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi causati dalle emergenze in corso e consentire il finanziamento di tutte le candidature pervenute a seguito dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, nel rispetto dei *target* e delle *milestone* del PNRR - sono state destinate ulteriori risorse nazionali all'attuazione dell'Investimento, per un ammontare complessivo di € 1.189.326.904,64, con il quale sono stati finanziati n. 216 interventi totali, di cui n. 189 di competenza dei Comuni e n. 27 di competenza delle Province e delle Città Metropolitane.

A fronte di tale ulteriore stanziamento di risorse, con Decreto Direttoriale 5 maggio 2022, n. 14, sono state, pertanto, approvate le graduatorie dei n. 216 interventi ammessi in via definitiva a finanziamento nell'ambito del predetto Avviso pubblico, con l'indicazione delle relative aree territoriali.

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, il MIM ha, da ultimo, indetto un Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi degli articoli 152 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, *"Codice dei Contratti"*) e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, finalizzato, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"* del PNRR, all'individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle aree selezionate a seguito della procedura di cui al citato Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, all'esito del quale sono stati redatti i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica.

I suddetti interventi, rientranti nell'ambito dell'Investimento 1.1 *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"* della Missione 2 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"*, Componente 3 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"* del PNRR (di seguito, *"Interventi"*), si pongono, dunque, come obiettivo quello di procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto al fine di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

Tali Interventi sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla sostituzione edilizia di edifici scolastici con ricostruzione *in situ* o delocalizzazione, con eventuale demolizione anche parziale degli edifici stessi.

Orbene, in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, la *milestone* da realizzare nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 del PNRR è quella della **notifica dell'aggiudicazione entro il 30 settembre 2023**. Si precisa che detta *milestone* concorrerà al raggiungimento del **target previsto per il medesimo Investimento, consistente nel completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione edilizia di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero NZEB, entro il termine del 31 marzo 2026**.

Si ricorda, al riguardo, che il PNRR è un programma *performance based*, non di spesa, e, pertanto, è condizionato al rispetto delle *milestone* e al conseguimento dei *target* entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

In merito alla *governance* del Piano, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato nel MIM l'"Amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito "**Amministrazione Titolare**").

Gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Città Metropolitane, le cui proposte sono state ammesse in via definitiva a finanziamento, sono i soggetti responsabili dell'avvio e dell'attuazione degli Interventi e provvedono alla realizzazione dei medesimi Interventi (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), così come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del citato D.L. n. 77/2021), in virtù dei relativi Accordi di concessione, con i quali sono assunti e regolati i rispettivi rapporti con l'Amministrazione Titolare.

Ciò posto, al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "**Invitalia**"), ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021.

I Soggetti Attuatori, elencati nell'Allegato A al presente disciplinare (di seguito, "**Disciplinare Unico**"), hanno colto tale disponibilità e hanno, a loro volta, quali stazioni appaltanti, inteso avvalersi di Invitalia, nella sua veste di Centrale di Committenza, per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli Interventi.

Invitalia, ai sensi dell'articolo 10, co. 6-*quater*, del menzionato D.L. n. 77/2021, così come modificato dall'articolo 14, co. 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, promuove la definizione e la stipulazione di appositi Accordi Quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, co. 4, del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, garantendo, laddove necessario, l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal PNRR e ai quali i Soggetti Attuatori possono ricorrere senza oneri aggiuntivi per gli stessi.

Invitalia, pertanto, in considerazione della consistenza numerica degli Interventi e della loro dislocazione su tutto il territorio nazionale, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi

temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, "**Accordo Quadro**"), declinato nelle modalità di seguito descritte nel presente Disciplinare Unico e negli atti allo stesso allegati, lo strumento più adeguato al raggiungimento dei *target* e delle *milestone* stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico della Missione M2C3I1.1. Tale valutazione è correlata al particolare contesto operativo, recante vincoli di matrice sovranazionale anche di carattere temporale, assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie previste dal PNRR.

Giova, infatti, evidenziare che lo strumento dell'Accordo Quadro, anche in ossequio alla previsione normativa contenuta all'interno del richiamato articolo 10, co. 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, risulta il più idoneo a contenere le tempistiche dell'intera fase di affidamento dei contratti pubblici (ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti prescritti), alla luce di una situazione, quale è quella attuale, in cui è doveroso tener conto di fattori quali: la elevata strategicità degli Interventi, la ristrettezza dei tempi di realizzazione delle opere e le negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Tutto ciò premesso, Invitalia, società *in house* qualificata di diritto ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti, procede, quale Centrale di Committenza, alla indizione, alla gestione e alla aggiudicazione della presente procedura, per conto dei Soggetti Attuatori elencati nell'Allegato A al presente Disciplinare Unico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, co. 1, lett. l), n. 2), 37, co. 6 e 7, lett. b), e 38, co. 1, del Codice dei Contratti.

Trattasi di procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 54 e 60 del Codice dei Contratti, per la conclusione di più Accordi Quadro con molteplici operatori economici, ai quali i Soggetti Attuatori individuati nell'Allegato A al presente Disciplinare Unico, quali stazioni appaltanti, potranno ricorrere per l'attuazione degli Interventi ammessi in via definitiva a finanziamento ed eleggibili ai fini della presente procedura, nonché specificamente elencati nel medesimo Allegato A al presente Disciplinare Unico.

La procedura di gara si svolgerà, altresì, ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del citato D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli articoli 7-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41) e 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/> (di seguito, "**Portale**"), e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice dei Contratti e del D.P.C.M. 12 agosto 2021, n. 148.

I documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "**Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico**", consultabile e scaricabile dal medesimo sito *web*.

Il presente Disciplinare Unico contiene le norme relative alle modalità di partecipazione degli Operatori economici alla presente procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro con più aggiudicatari per l'affidamento di lavori.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra indicato, gli appalti oggetto degli Accordi Quadro, che saranno aggiudicati all'esito della presente procedura, saranno finanziati o cofinanziati con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Pertanto, il presente Disciplinare Unico è conforme alle specifiche disposizioni normative per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse.

I suddetti appalti saranno altresì conformi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Si precisa che, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, per investimenti che prevedono la costruzione di nuovi edifici, sarà necessario, tra le altre cose:

- ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di intervento che attesti la classificazione di **edificio ad energia quasi zero** (*NZEB, nearly zero-energy building*). Il Soggetto Attuatore acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo;
- ottenere l'asseverazione da parte di un soggetto abilitato, attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio oggetto dell'intervento sia inferiore per una quota almeno pari al 20% della soglia fissata per i requisiti degli edifici ad energia quasi zero (*NZEB, nearly zero-energy building*), previsti dalla normativa italiana.

Tali appalti saranno altresì conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, laddove applicabili.

## ARTICOLO 1

### OGGETTO – PRINCIPI GENERALI E PROCEDURA

La presente procedura è volta alla conclusione di più Accordi Quadro, che saranno stipulati, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, da Invitalia con gli operatori aggiudicatari di ciascun Accordo Quadro (di seguito, **"Aggiudicatari"**). A tali Accordi Quadro, i Soggetti Attuatori, quali stazioni appaltanti degli Interventi elencati nell'Allegato A al presente Disciplinare Unico, potranno ricorrervi per stipulare contratti specifici (di seguito, **"Contratti Specifici"**) con i singoli Aggiudicatari a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, **"Oda"**), entro il periodo di vigenza degli Accordi Quadro medesimi.

I Soggetti Attuatori cureranno direttamente l'esecuzione dei Contratti Specifici che gli stessi stipuleranno con gli Aggiudicatari. La mancata emissione degli Oda, ovvero la mancata stipulazione dei conseguenti Contratti Specifici, rimane di esclusiva competenza dei Soggetti Attuatori.

In ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli Interventi oggetto della presente procedura, la stessa è stata articolata in 20 (venti) lotti geografici (di seguito, “**Lotti Geografici**”).

All'interno di ciascun Lotto Geografico, sono stati individuati dei «*cluster*» (di seguito, “**Cluster**”), costituiti ognuno da un Intervento, meglio indicati nell'**Allegato A** al presente Disciplinare Unico.

Per ogni Lotto Geografico, quindi, sarà stipulato un Accordo Quadro con più aggiudicatari, avente ad oggetto l'affidamento di lavori relativi ad ognuno dei Cluster ed attivabili, da parte di ciascun Soggetto Attuatore, competente per il singolo Cluster, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, secondo le modalità meglio precisate nel prosieguo.

La procedura, in considerazione del numero complessivo dei Lotti Geografici, ha pertanto ad oggetto la conclusione di massimo 20 (venti) Accordi Quadro, ognuno dei quali con relativo CIG, ai soli fini dell'allineamento dei dati della procedura con il servizio SIMOG di ANAC.

La scelta in merito alla suddivisione in Lotti Geografici e la stessa formazione dei Cluster è stata calibrata tenendo conto, *inter alia*, della localizzazione degli Interventi, del loro valore, nonché degli stringenti vincoli temporali per il relativo completamento e collaudo.

Il valore di ciascun Cluster coincide con il valore dell'Intervento ricompreso in tale Cluster. Il valore di ciascun Lotto Geografico è dato dalla somma del valore dei Cluster ricompresi in detto Lotto Geografico e sinteticamente indicati nella successiva **Tabella 1**.

**Tabella 1 – LOTTI GEOGRAFICI**

N.	LOTTO GEOGRAFICO	CIG
1	ABRUZZO	
2	BASILICATA	
3	CALABRIA	
4	CAMPANIA	
5	EMILIA-ROMAGNA	
6	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
7	LAZIO	
8	LIGURIA	
9	LOMBARDIA	
10	MARCHE	
11	MOLISE	
12	PIEMONTE	
13	PUGLIA	
14	SARDEGNA	
15	SICILIA	

N.	LOTTO GEOGRAFICO	CIG
16	TOSCANA	
17	TRENTINO-ALTO ADIGE	
18	UMBRIA	
19	VALLE D'AOSTA	
20	VENETO	

\*\*\*

**Ai fini della partecipazione alla presente procedura si evidenziano le seguenti REGOLE DI PARTECIPAZIONE:****REGOLA 1: GLI OPERATORI ECONOMICI POTRANNO PRESENTARE OFFERTA FINO AD UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) LOTTI GEOGRAFICI.**

L'Operatore economico potrà presentare offerta per un numero massimo di 5 (cinque) Lotti Geografici diversi, per un totale di 5 (cinque) partecipazioni complessive.

Nel caso in cui l'Operatore economico presentasse offerta per un numero di Lotti Geografici superiori a 5 (cinque), l'Operatore economico medesimo sarà escluso dai Lotti Geografici superiori al numero massimo consentito (n. 5). L'esclusione avrà luogo depennando, tra i Lotti Geografici ai quali l'Operatore economico avrà inteso partecipare, quelli che avranno ricevuto il maggior numero di offerte presentate. A tal fine, si seguirà un ordine decrescente del numero di offerte pervenute per ciascun Lotto Geografico da considerare. Nel caso in cui 2 (due) Lotti Geografici presentino un ugual numero di offerte, si provvederà ad escludere l'Operatore economico dal Lotto Geografico di maggior valore.

**ESEMPIO:**

1. Un Operatore economico partecipa ai Lotti Geografici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mettendo i Lotti Geografici di partecipazione in ordine decrescente rispetto al numero di offerte pervenute per ciascuno dei suddetti Lotti Geografici, si potrebbe, ad esempio, verificare la seguente ipotesi:
  - Lotto Geografico 1;
  - Lotto Geografico 7;
  - Lotto Geografico 4;
  - Lotto Geografico 2;
  - Lotto Geografico 3;
  - Lotto Geografico 5;
  - Lotto Geografico 6;

l'Operatore economico sarà escluso da tutti i Lotti Geografici eccedenti il numero massimo consentito di 5 (cinque) (ossia dal Lotto Geografico 1 e dal Lotto Geografico 7).

**REGOLA 2: SE IL CONCORRENTE INTENDE PARTECIPARE A PIÙ LOTTI GEOGRAFICI, POTRÀ FARLO PRESENTANDOSI SEMPRE NELLA “MEDESIMA FORMA”.**

Per “medesima forma” si intende la partecipazione sempre come operatore singolo oppure in raggruppamento (in questo caso, con la medesima compagine) oppure come consorzio (in questo caso con la/e medesima/e consorziata/e esecutrice/i).

In caso di partecipazione a più Lotti Geografici, con forme diverse (o compagini diverse, in caso di raggruppamento o consorziata/e esecutrice/i diversa/e, in caso di consorzio), **l'operatore sarà escluso** da tutti i Lotti Geografici per cui ha presentato offerta.

\*\*\*

Ogni Accordo Quadro della presente procedura verrà aggiudicato agli Operatori economici collocatisi in posizione utile in graduatoria (di seguito, “**Possibili Aggiudicatari**”) e in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi.

Tali requisiti e le altre indicazioni per la partecipazione sono specificati, oltre che nel presente Disciplinare Unico, nel bando di gara (di seguito, “**Bando**”) e nel Sub-Disciplinare di gara (di seguito “**Sub-Disciplinare**”), allegato al presente Disciplinare Unico quale **Allegato B**.

Gli Operatori economici che intenderanno prendere parte alla presente procedura dovranno, pertanto, fare riferimento a quanto contenuto e previsto nel presente Disciplinare Unico e nel Sub-Disciplinare.

A ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnato un Cluster ricadente all'interno di un Lotto Geografico, nell'ambito del quale eseguire le prestazioni.

Potranno essere assegnati tutti i Cluster ai Possibili Aggiudicatari, purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i requisiti richiesti ovvero di offerte valide e convenienti.

Le modalità e le condizioni di assegnazione di ciascun Cluster ad ogni Possibile Aggiudicatario sono descritte al successivo articolo 16.

Per ogni Lotto Geografico sarà stipulato un Accordo Quadro con un numero massimo di Aggiudicatari pari al numero di Cluster ricadenti all'interno di ogni Lotto Geografico.

Una volta assegnati i Cluster ai Possibili Aggiudicatari, gli stessi saranno pertanto considerati Aggiudicatari dei singoli Accordi Quadro, a valere sui quali i Soggetti Attuatori potranno procedere ad emettere gli OdA e a stipulare con detti Aggiudicatari i conseguenti Contratti Specifici per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun Accordo Quadro relativamente al Cluster di competenza.

\*\*\*

**Si rappresenta che, nell'ambito della presente procedura, i termini e le condizioni posti a base di gara, ai sensi dell'articolo 10, co. 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, sono solo quelli specificamente indicati nell'Allegato B al presente Disciplinare Unico, ovvero nel Sub-Disciplinare.**

**Pertanto, esclusivamente a titolo informativo, al fine di accrescere la conoscenza degli operatori economici in merito agli Interventi oggetto della presente procedura, e alle prestazioni che potranno**

**essere oggetto dei singoli Contratti Specifici, sono resi disponibili ai partecipanti, per la consultazione al seguente link <https://pnrr.istruzione.it/nuove-scuole/elenco-progetti-nuove-scuole/>, i progetti di fattibilità tecnica ed economica che riguardano gli Interventi anzidetti.**

## ARTICOLO 2

### PUBBLICITÀ

Tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo di Invitalia (<https://ingate.invitalia.it/>), nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dall'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti.

Egualemente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo di Invitalia (<https://ingate.invitalia.it/>) e nel rispetto delle altre modalità di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamate.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale per ciascun Lotto Geografico.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari circa a **€ 20.000,00 (euro ventimila/00)**.

Il rimborso, *pro quota*, delle spese di pubblicazione, da parte degli Aggiudicatari, in attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, avrà luogo con le modalità che saranno comunicate da Invitalia o dai Soggetti Attuatori, di concerto con l'Amministrazione Titolare.

## ARTICOLO 3

### PRINCIPI GENERALI

Con riferimento a ciascun Accordo Quadro, Invitalia:

- ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, si riserva di non aggiudicare l'/gli Accordo/i Quadro/i all'/agli offerente/i che ha/hanno presentato l'/le offerta/e economicamente più vantaggiosa/e, se ha accertato che tale/i offerta/e non soddisfa/no gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
- ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione dell'/degli Accordo/i Quadro, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'/degli Accordo/i Quadro, anche in caso di un'unica offerta valida;
- si riserva di non procedere motivatamente all'aggiudicazione dell'/degli Accordo/i Quadro.

Invitalia avrà la facoltà di non concludere l'/gli Accordo/i Quadro e i Soggetti Attuatori avranno la facoltà di non attivare alcuna prestazione oggetto dell'/degli Accordo/i Quadro relativo/i al Lotto Geografico e al Cluster di competenza, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne una o solo alcune. In tal caso, gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.

#### ARTICOLO 4

#### DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Gli Accordi Quadro, ferme le finalità per le quali sono aggiudicati, ed alla luce del termine del 31 marzo 2026, indicato come *target* degli investimenti inseriti nella Missione M2C311.1, e delle tempistiche indicate per l'esecuzione degli Interventi, hanno durata fino al 30 settembre 2025.

Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

Salvo proroga, gli Accordi Quadro cesseranno la loro efficacia, comunque, nella predetta data anche nel caso in cui non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.

Per durata del singolo Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale i Soggetti Attuatori potranno procedere all'affidamento dei singoli Contratti Specifici, mediante l'emissione di OdA aventi ad oggetto l'esecuzione delle relative prestazioni.

Gli Accordi Quadro stipulati cesseranno di produrre effetti, in ogni caso, all'esaurimento delle somme stimate per ciascun Lotto Geografico.

Gli Aggiudicatari degli Accordi Quadro sono obbligati ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante OdA sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni richieste tramite OdA, prima della scadenza degli Accordi Quadro, dovranno essere ultimate anche se successive a tale scadenza.

I Contratti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e

senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Il Soggetto Attuatore non potrà comunque procedere all'emissione dell'Oda, laddove le tempistiche stimate per l'esecuzione delle prestazioni determinassero il completamento delle stesse oltre il termine indicato come *target* della M2C3I1.1, ossia oltre il termine del 31 marzo 2026, ferma restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

## ARTICOLO 5

### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il Responsabile Unico del Procedimento di Invitalia (di seguito, "**RUP**"), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è individuato nella persona della Dott.ssa Giovanna Mandara, giusta Determina di nomina prot. n. 0104201 del 6 aprile 2023.

I riferimenti PEC relativi al RUP di Invitalia sono indicati nel Bando.

Per le opportune comunicazioni l'Operatore economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all'area "**Messaggi**" della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare la PEC indicata nel Bando.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area "**Messaggi**" della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia.

## ARTICOLO 6

### MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Gli appalti necessari alla realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura sono finanziati con uno stanziamento complessivo pari ad € 1.189.326.904,64, di cui:

- € 800.000.000,00, a valere sulle risorse destinate all'Investimento M2C3I1.1 "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*" dal PNRR, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- € 389.326.904,64, a valere sul bilancio del MIM, e, segnatamente, per € 273.028.563,50 sulle risorse di cui all'articolo 1, co. 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per i restanti € 116.298.341,14 sulle risorse di cui all'articolo 1, co. 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le eventuali fonti di cofinanziamento previste dai singoli Soggetti Attuatori – nel rispetto della circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 – saranno puntualmente specificate all'atto dell'emissione, da parte di costoro, degli Oda strumentali all'attivazione dei singoli Contratti Specifici.

## ARTICOLO 7

### SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I *soggetti ammessi a partecipare* alla presente procedura sono definiti ai sensi degli articoli 45 del Codice dei Contratti come dettagliato nel Sub-Disciplinare.

\*\*\*

L'Operatore economico, **pena l'esclusione dalla procedura**, dovrà essere in possesso dei *Requisiti di Idoneità Professionale, di Capacità Economica Finanziaria e Tecnica e Professionale, e dei Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità* indicati nel Sub-Disciplinare.

In sede di gara, l'Operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando lo specifico modello di Documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**"), ai sensi dell'articolo 85 del Codice dei Contratti, di cui al Sub-Allegato 1 al Sub-Disciplinare.

## ARTICOLO 8

### AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 89 del Codice dei Contratti e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'ambito del Sub-Disciplinare.

## ARTICOLO 9

### SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

Il subappalto e i sub-contratti sono ammessi in conformità a quanto previsto dagli articoli 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'ambito del Sub-Disciplinare.

## ARTICOLO 10

### GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 10 dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, l'offerta dell'Operatore economico che partecipa alla presente procedura deve essere corredata da una garanzia provvisoria, secondo le modalità descritte nell'ambito del Sub-Disciplinare.

## ARTICOLO 11

### GARANZIE DEFINITIVE

#### **11.1 Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro**

In caso di aggiudicazione di ogni Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore di Invitalia, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro medesimo, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Specifici con i Soggetti Attuatori, secondo le modalità descritte nell'ambito del Sub-Disciplinare.

#### **11.2 Garanzia definitiva per l'esecuzione dei Contratti Specifici**

L'Appaltatore dovrà produrre, altresì, una garanzia definitiva, in favore del Soggetto Attuatore, relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo, secondo le modalità descritte nell'ambito del Sub-Disciplinare.

## ARTICOLO 12

### POLIZZE ASSICURATIVE

Le polizze a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni dovranno essere presentate nel rispetto delle condizioni stabilite nell'ambito del Sub-Disciplinare.

## ARTICOLO 13

### PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Tutti gli appalti oggetto della presente procedura saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei Contratti, secondo quanto disciplinato nel Sub-Disciplinare.

## ARTICOLO 14

### MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse saranno acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

**Invitalia, ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019, in combinato disposto con l'articolo 133, co. 8, del Codice dei Contratti, procederà all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dagli Operatori economici prima della verifica della documentazione amministrativa.**

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, tutte le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa, senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli Operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica. La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si costituisce in seduta telematica nel giorno indicato nel Bando.

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica senza la presenza degli operatori e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

#### Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **per ciascun Lotto Geografico, sarà nominata una Commissione di gara** (di seguito, "**Commissione**") ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Ogni Commissione sarà composta da n. 3 (tre) membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto, come sarà indicato nella relativa determina di nomina.

Si procederà alla pubblicazione, nell'area pubblica della Piattaforma Telematica dedicata alla presente procedura, della determina di nomina della Commissione e dei *curricula* dei componenti ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. c), del D.L. n. 32/2019, i commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato in conformità alla "*Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici*" di Invitalia e alla *policy* aziendale "*Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici*", secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un'adeguata competenza tecnica.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza espressi nelle Linee Guida n. 5 del 2018 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "**A.N.A.C.**") con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate con successive Delibere n. 4 del 10 gennaio 2018 e n. 648 del 18 luglio 2018.

\*\*\*

Il RUP, in seduta pubblica, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e all'apertura della documentazione amministrativa al fine di individuare i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai componenti della Commissione che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconfiribilità.

La Commissione, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica telematica, all'apertura della documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. in seduta pubblica, all'apertura della documentazione economica e all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e ai successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come tale il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche per il singolo Lotto Geografico, ovvero sia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione, nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi, comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli Operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto, tramite Piattaforma Telematica, solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro le 48 ore successive alla seduta pubblica in cui sarà comunicata la graduatoria delle offerte ammesse. L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore seguendo le indicazioni contenute nell'**Allegato C – “Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica”**.

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

#### **Subprocedimento di anomalia**

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando per il riscontro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma Telematica consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

### **Documentazione amministrativa**

In seduta riservata, il RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa.

Le verifiche sulla documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 133, co. 8, 85, co. 5, e 83, co. 9, del Codice dei Contratti, nei confronti dei soli soggetti risultati assegnatari di un Cluster.

### **Condizioni di ammissibilità delle offerte**

In ogni caso saranno dichiarate inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente procedura:

- i. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
  - a) che non rispettano i documenti di gara;
  - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando;
  - c) che Invitalia ha giudicato anormalmente basse.
- ii. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
  - a) in relazione alle quali la Commissione ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
  - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
- iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le Condizioni Generali;
- v. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## **ARTICOLO 15**

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (cfr. Sub-Allegato 1 al Sub-Disciplinare), con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, Invitalia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Invitalia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, Invitalia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti è facoltà di Invitalia invitare, se necessario, gli Operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.

## ARTICOLO 16

### MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI CLUSTER

#### PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

Sulla base della graduatoria provvisoria, stilata all'esito delle operazioni sopra descritte, si provvederà ad aggiudicare l'Accordo Quadro, per ciascun Lotto Geografico, ad un numero massimo di Aggiudicatari pari al numero di Cluster assegnabili, secondo il meccanismo di seguito descritto.

Ogni Accordo Quadro verrà aggiudicato, con riferimento al singolo Lotto Geografico, ai Possibili Aggiudicatari collocatisi, in base alle rispettive offerte valutate secondo il criterio di aggiudicazione di cui al precedente articolo 13 del presente Disciplinare Unico, in posizione utile in graduatoria, che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura e che risulteranno assegnatari di un Cluster con le modalità di assegnazione *infra* descritte.

Per ogni Lotto Geografico, quindi, ci sarà una graduatoria di Possibili Aggiudicatari, che parteciperanno all'assegnazione dei Cluster ricompresi nel medesimo Lotto Geografico.

I Cluster da assegnare nell'ambito di ciascun Lotto Geografico sono riportati nei documenti allegati al presente Disciplinare Unico come **Allegato A - "Tabelle riportanti i Cluster per Lotti Geografici"**.

Si premette che per l'assegnazione di un Cluster è necessario che l'Operatore economico:

- sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del Sub-Disciplinare;
- sia qualificato nelle **classifiche adeguate** a poter svolgere contemporaneamente interventi per un valore complessivo stimato corrispondente a quello del Cluster da assegnare.

Orbene, data una graduatoria di Possibili Aggiudicatari, per ogni singolo Lotto Geografico, si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa dal primo all'ultimo Possibile Aggiudicatario, assegnando i

Cluster da quello che ha il valore più alto a quello che ha il valore più basso<sup>1</sup>, tenendo conto delle qualifiche dei singoli Possibili Aggiudicatari come segue:

- (a) in caso di operatore singolo, tenendo conto della classifica (incrementata del quinto) della Categoria Primaria dell'Accordo Quadro che dovrà essere almeno pari all'importo dei lavori del Cluster assegnabile e della classifica (incrementata del quinto) della Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro che dovrà essere almeno pari al 45% del valore dell'importo dei lavori del Cluster assegnabile<sup>2</sup>;
- (b) in caso di operatore che partecipi in forma aggregata:
- (b.1) in primo luogo, si procederà:
- ✓ per la Categoria Primaria dell'Accordo Quadro, a sommare le classifiche più alte possedute dai membri del medesimo raggruppamento, incrementate del quinto, fino a un massimo di 8 classifiche (ivi inclusa quella della Mandataria); detta somma dovrà essere almeno pari al valore del Cluster assegnabile;
  - ✓ per la Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro, a sommare le classifiche più alte possedute dai membri del medesimo raggruppamento, incrementate del quinto, fino a un massimo di 8 classifiche; la somma dovrà essere almeno pari al 45% del valore del Cluster assegnabile;
- (b.2) in secondo luogo, si procederà a verificare il rispetto:
- ✓ per la Categoria Primaria dell'Accordo Quadro: del possesso da parte della Mandataria di una classifica (al netto dell'incremento del quinto) pari almeno al 40% del Cluster assegnabile;
  - ✓ per la Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro: del possesso, da parte della Mandataria del Sub Raggruppamento, di una classifica (al netto dell'incremento del quinto) pari almeno al 40% del 45% del valore del Cluster assegnabile.

Qualora l'operatore, ancorché collocatosi in posizione utile in graduatoria e risultando potenziale assegnatario di un Cluster adeguato alla somma delle classifiche possedute come sopra specificato, non rispetti i requisiti sopra descritti, lo stesso risulterà assegnatario del Cluster di minor valore, il cui **valore sia tale da far rispettare contemporaneamente i requisiti predetti**.

<sup>1</sup> In caso di due o più Cluster di identico valore, l'assegnazione ai Possibili Aggiudicatari, collocatisi in posizione utile in graduatoria, avverrà seguendo l'ordine alfabetico dei Cluster, ossia secondo la denominazione ad essi attribuita nell'ambito di ciascun Lotto Geografico, come desumibile dalle Tabelle di cui all'Allegato A al presente Disciplinare Unico.

<sup>2</sup> Per l'identificazione della Categoria Primaria e della Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro si rinvia al Sub-Disciplinare.

**Il numero massimo di 8 classifiche prese in considerazioni ai fini della somma è stabilito in funzione del rapporto tra le esigenze prestazionali necessarie ai fini di una celere attuazione degli Interventi oggetto dell'Accordo Quadro e le tipologie di Operatore economico presenti nel mercato di riferimento in possesso di dimensionamento e capacità tecnico-economiche adeguate ad assicurare una efficace esecuzione degli stessi Interventi, tali da soddisfare, al contempo, gli standard di affidabilità, efficacia e semplicità di gestione dei relativi contratti d'appalto espresse dai Soggetti Attuatori.**

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, verrà presa in considerazione unicamente la classifica della categoria SOA<sup>3</sup> posseduta dall'ausiliario ed oggetto di avvalimento, non procedendosi, in alcun caso, alla somma della predetta classifica con quella posseduta dall'ausiliato.

**Nel caso di consorzio stabile** l'assegnazione dei Cluster avverrà considerando la classifica posseduta dal consorzio stabile e non verranno prese in considerazione le classifiche delle consorziate esecutrici in virtù del c.d. "cumulo alla rifusa". **Pertanto, in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei costituiti anche da Consorzi Stabili, non si procederà a sommare le classifiche delle consorziate esecutrici, ma solo quella del Consorzio e delle mandanti; non si potrà comunque superare il limite di 8 classifiche complessivamente sommate.**

Una volta assegnati i Cluster ai Possibili Aggiudicatari, gli stessi diventano Aggiudicatari e sottoscrivono con Invitalia il relativo Accordo Quadro.

I Contratti Specifici saranno conseguentemente stipulati tra Aggiudicatari e i Soggetti Attuatori, previa emissione degli OdA da parte dei Soggetti Attuatori stessi.

L'assegnazione del Cluster determina, altresì, senza la riapertura del confronto competitivo, l'eventuale affidamento dei Contratti Specifici basati sull'Accordo Quadro stesso.

Gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o a qualsivoglia altro titolo, in caso di parziale o totale non attivazione delle prestazioni previste dall'Accordo Quadro da parte dei Soggetti Attuatori degli Interventi compresi nel Cluster assegnato né potranno, per gli stessi motivi, avanzare alcuna qualsivoglia richiesta di nuove ovvero di modifica delle assegnazioni, una volta avvenuta l'aggiudicazione.

Nel caso in cui il numero di Possibili Aggiudicatari di un Lotto Geografico non sia sufficiente a coprire tutti i Cluster, si procederà ad assegnare il Cluster rimasto scoperto (di seguito, "**Cluster Scoperto**"), ripartendo dal primo Aggiudicatario in graduatoria, nel medesimo Lotto Geografico, fino a che non verrà individuato l'operatore che è in possesso dei requisiti adeguati (*i.e.*, categoria SOA e classifica) per poter svolgere anche gli Interventi ricompresi nel Cluster Scoperto. Attraverso la Piattaforma Telematica, Invitalia richiederà all'operatore così individuato di esprimere, entro e non oltre 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta stessa, la propria eventuale accettazione del Cluster Scoperto e, in caso di accettazione, procederà alla assegnazione. **Per l'attribuzione del Cluster Scoperto, non verrà considerato l'Operatore economico che sia già Aggiudicatario**

---

<sup>3</sup> Vedi ALLEGATO B. Sub-Disciplinare in merito alla categoria per la quale è ammesso il ricorso all'avvalimento.

**complessivamente di n. 5 (cinque) Cluster, indipendentemente dal Lotto Geografico nel quale i Cluster già assegnati siano ricompresi.**

Ai fini di una assegnazione equa all'interno dei territori oggetto del presente Accordo Quadro, il suddetto procedimento di assegnazione degli eventuali Cluster Scoperti verrà eseguito assegnando un Cluster Scoperto per ciascun Lotto Geografico partendo dal Lotto Geografico primo in ordine numerico, ossia secondo la numerazione attribuita a ciascun Lotto Geografico e visibile nelle Tabelle di cui all'Allegato A al presente Disciplinare Unico.

Se, scorrendo la graduatoria, nessun Aggiudicatario del Lotto Geografico a cui appartiene il Cluster Scoperto risulterà qualificato o accettasse di svolgere anche gli Interventi ricompresi nel Cluster Scoperto, ovvero nel caso in cui un Lotto Geografico risultasse deserto, si potrà attingere dalla graduatoria degli Aggiudicatari o dei Possibili Aggiudicatari partecipanti nei restanti Lotti Geografici, prendendo in considerazione, prima, le graduatorie degli Operatori economici dei Lotti Geografici confinanti con il Lotto Geografico ove si trova il Cluster Scoperto, per procedere poi, se necessario, a considerare le graduatorie di Operatori economici dei Lotti Geografici non confinanti. I Lotti Geografici confinanti e, successivamente quelli non confinanti, vengono presi in considerazione sempre in ordine numerico.

Per il Lotto Geografico 15 – Sicilia, i Lotti Geografici confinanti sono: il Lotto Geografico 3 – Calabria, il Lotto Geografico 2 – Basilicata, il Lotto Geografico 4 – Campania e il Lotto Geografico 13 – Puglia.

Per il Lotto Geografico 14 - Sardegna, i Lotti Geografici confinanti sono il Lotto Geografico 4 - Campania, il Lotto Geografico 7 – Lazio, il Lotto Geografico 8 - Liguria e il Lotto Geografico 16 – Toscana.

L'Operatore economico individuato secondo le modalità di assegnazione sopra descritte potrà accettare l'assegnazione del Cluster Scoperto ricadente in un Lotto Geografico per il quale non ha concorso, comunicandolo formalmente entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte di Invitalia.

L'assegnazione del Cluster Scoperto avverrà applicando il ribasso percentuale minore tra quelli offerti dall'Operatore Economico nei Lotti Geografici ai quali ha partecipato.

L'eventuale mancata accettazione dell'assegnazione non esclude la possibilità dell'operatore di ricevere altre richieste di accettazione di ulteriori assegnazioni di Cluster Scoperti.

Qualora, per il numero dei Cluster Scoperti, risulti necessario accelerare la fase di assegnazione sopra descritta, prima di procedere all'assegnazione medesima, Invitalia richiederà, per ciascun Lotto Geografico, agli Aggiudicatari e ai Possibili Aggiudicatari di esprimere, entro e non oltre 5 (giorni) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta stessa, l'eventuale assenza di interesse per uno o più o tutti i Cluster Scoperti, tra quelli elencati nella richiesta stessa, e l'eventuale preventiva accettazione per i rimanenti Cluster Scoperti, qualora oggetto di assegnazione a loro favore. Il Cluster Scoperto o i Cluster Scoperti per i quali il Possibile Aggiudicatario avrà dichiarato di non nutrire alcun interesse, non verranno ad essere oggetto di alcuna richiesta di accettazione a lui rivolta. Diversamente qualora, nel corso del processo di assegnazione, l'operatore sia individuato per l'assegnazione del Cluster Scoperto per il quale abbia espresso la sua accettazione, Invitalia potrà procedere automaticamente alla assegnazione del Cluster Scoperto senza ulteriore conferma da parte

dell'operatore medesimo. Ciò premesso, il mancato riscontro, da parte dell'operatore, entro il termine di 5 (giorni) giorni anzi indicato, equivale a rifiuto di tutti i Cluster Scoperti.

Qualora, terminato il processo di assegnazione sopra descritto, restino ancora dei Cluster Scoperti (di seguito, "**Cluster Ancora Scoperti**"), si procederà, dapprima, allo scorrimento della graduatoria riferita al Lotto Geografico in cui risultano Cluster Ancora Scoperti, ove presente, e, in caso di esito negativo o in caso di Lotti Geografici risultati deserti, partendo sempre dal Lotto Geografico primo in ordine numerico, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli Operatori economici partecipanti nei restanti Lotti Geografici, partendo prima dal Lotto Geografico confinante per procedere, poi, se necessario, al Lotto Geografico non confinante.

Ai fini di una assegnazione equa dei Cluster Ancora Scoperti all'interno dei territori oggetto del presente Accordo Quadro, si procederà con il medesimo meccanismo sopra descritto, ossia assegnando un Cluster Ancora Scoperto per ciascun Lotto Geografico, partendo dal Lotto Geografico primo in ordine numerico, ossia secondo la numerazione attribuita a ciascun Lotto Geografico e visibile nelle Tabelle di cui all'Allegato A al presente Disciplinare Unico.

Per l'assegnazione dei Cluster Ancora Scoperti, ogni graduatoria di Operatori economici sarà scorsa a partire dall'Operatore economico primo classificato in possesso della qualifica adeguata a coprire il Cluster Ancora Scoperto, e assegnando i suddetti Cluster Ancora Scoperti, fino ad un **massimo di ulteriori 2 (due) Cluster Ancora Scoperti** per ciascun Operatore economico individuato.

Anche in questo caso l'Operatore economico individuato secondo le modalità di assegnazione sopra descritte potrà accettare l'assegnazione del Cluster Scoperto ricadente in un Lotto Geografico per il quale non ha concorso, comunicandolo formalmente entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte di Invitalia.

**Ad ogni buon conto, tenendo in considerazione anche gli eventuali Cluster Scoperti e Cluster Ancora Scoperti, ad ogni Operatore economico non potranno comunque essere assegnati complessivamente più di 7 (sette) Cluster.**

Qualora Invitalia abbia già richiesto, prima di procedere alle fasi di assegnazione anzi descritte, agli Aggiudicatari e ai Possibili Aggiudicatari di esprimere il proprio rifiuto e la propria accettazione per uno o più Cluster, tra tutti i Cluster risultati Scoperti, Invitalia terrà conto di tale manifestazione di volontà. Qualora, nel corso del processo di assegnazione dei Cluster Ancora Scoperti, l'operatore sia individuato per l'assegnazione del Cluster Ancora Scoperto per il quale ha preventivamente espresso la sua accettazione, Invitalia potrà procedere automaticamente alla assegnazione del Cluster Ancora Scoperto senza ulteriore conferma da parte dell'operatore medesimo.

In ogni caso, al termine dell'intero procedimento di assegnazione sopra descritto, ove rimanessero Cluster ancora non assegnati, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 63, co. 2, lett. a), del Codice dei Contratti. Invitalia potrà, pertanto, selezionare almeno cinque Operatori economici, se presenti, tra quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis*, dando priorità agli operatori che hanno partecipato al Lotto Geografico in cui è presente il Cluster ancora non assegnato.

Nel caso in cui l'aggiudicatario di un Cluster non stipulasse l'Accordo Quadro nei termini di cui al successivo articolo 17 ovvero si verificasse una causa di risoluzione dell'Accordo Quadro per qualsivoglia causa si verificasse in corso di esecuzione dello stesso o di recesso anticipato dallo stesso

– ferme e impregiudicate le assegnazioni già effettuate con il meccanismo descritto in precedenza – Invitalia, nell'arco temporale di validità dell'Accordo Quadro, potrà, in qualunque momento, attingere dalla graduatoria relativa al medesimo Lotto Geografico, sulla base del criterio di assegnazione sopra descritto.

In caso di esito negativo, Invitalia potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie relative ai restanti Lotti Geografici confinanti passando, successivamente, ai Lotti Geografici non confinanti, secondo l'ordine numerico di ciascun Lotto Geografico. Rimane fermo il numero massimo complessivo di Cluster (inclusi i Cluster Scoperti e i Cluster Ancora Scoperti) assegnabili a ciascun Operatore economico.

In considerazione degli obblighi temporali stringenti e della necessità di assicurare il conseguimento delle *milestone* e dei *target* previsti dal PNRR, le assegnazioni già effettuate rimangono ferme e impregiudicate anche in conseguenza dei provvedimenti che potranno essere adottati in caso di esito negativo delle verifiche ex articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti nei confronti dell'Aggiudicatario e si procederà all'assegnazione secondo il meccanismo descritto in precedenza.

## ARTICOLO 17

### STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Invitalia stipulerà gli Accordi Quadro con gli operatori che sono risultati Aggiudicatari, per ciascun Lotto Geografico. Lo schema di Accordo Quadro è allegato al presente Disciplinare Unico come **Allegato D – "Schema di Accordo Quadro"**.

Si ribadisce che gli Aggiudicatari dovranno presentare ad Invitalia la documentazione necessaria e stipulare l'Accordo Quadro entro i termini all'uopo indicati dalla stessa Invitalia.

Qualora Invitalia abbia già proceduto alla stipula dell'Accordo Quadro con gli Aggiudicatari di un Cluster relativo ad un determinato Lotto Geografico e si verifichi uno scorrimento della graduatoria per le ipotesi disciplinate al precedente Articolo 16, l'Operatore economico che risultasse Aggiudicatario di un ulteriore Cluster in seguito al suddetto scorrimento, stipulerà con Invitalia un ulteriore Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi termini e condizioni sopra previsti.

Nei casi di risoluzione disciplinati nello **"Schema di Accordo Quadro", sub Allegato D** al presente Disciplinare Unico, l'Accordo Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell'Operatore economico inadempiente, ma rimarrà efficace per l'altro o gli altri Aggiudicatari stipulanti l'Accordo Quadro stesso.

Agli Accordi Quadro i Soggetti Attuatori ricorrono per l'affidamento dei Contratti Specifici, emettendo gli OdA nei confronti degli Aggiudicatari. Il *format* utilizzabile per la finalizzazione dell'OdA è allegato al presente Disciplinare Unico come **Allegato E – "Format di OdA"**.

Allo scopo di permettere una più rapida cantierizzazione dei lavori e una "prenotazione" di capacità produttiva delle imprese che tali lavori debbono assolvere, l'Aggiudicatario potrà comunque ricevere dal Soggetto Attuatore una comunicazione con cui gli viene anticipata la prossima emissione dell'OdA nei suoi confronti.

Ogni Contratto Specifico sarà, a sua volta, corredato da talune prescrizioni (di seguito, le “**Condizioni Generali**”) relative all’esecuzione dell’appalto. Le Condizioni Generali sono allegate al presente Disciplinare Unico come **Allegato F – “Condizioni Generali”**.

Tali Condizioni Generali saranno eventualmente integrate o derogate, dai Soggetti Attuatori, mediante capitolati relativi al singolo Contratto Specifico (“**Condizioni Particolari**”).

L’Accordo Quadro potrà essere stipulato anche nelle more del completamento delle verifiche dell’effettivo possesso, in capo all’Aggiudicatario, dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* e dei requisiti di ordine generale. In tal caso, l’Accordo Quadro sarà risolutivamente condizionato all’esito negativo delle predette verifiche, fermo restando che l’eventuale risoluzione avrà effetti solo nei confronti della Parte rispetto alla quale le verifiche summenzionate dessero esito negativo.

Allo stesso modo, il Soggetto Attuatore che abbia la necessità di attivare un Contratto Specifico prima della conclusione delle suddette verifiche potrà procedere alla consegna delle prestazioni in via d’urgenza, previa redazione di apposito verbale, ovvero alla sottoscrizione del Contratto Specifico, che, pertanto, sarà risolutivamente condizionato all’esito negativo delle predette verifiche.

## ARTICOLO 18

### CATEGORIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

Successivamente all’aggiudicazione di un Cluster, una volta conosciute le caratteristiche tecniche dello stesso, qualora nell’OdA siano presenti una o più categorie scorporabili non inizialmente previste (di seguito, “**Categoria Accessoria**”) tra quelle richieste ai fini della partecipazione, l’Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nell’OdA in una classifica adeguata a coprire, oltre all’importo della medesima categoria prevalente, anche l’importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.

## ARTICOLO 19

### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare Unico per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si ricorda che per gli investimenti PNRR, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, tra cui la presente, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

## ARTICOLO 20

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare Unico.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della medesima sezione "Documenti utili". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

Invitalia, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dall'Amministrazione titolare, in qualità di Titolare del trattamento.

## ARTICOLO 21

### TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it/>

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dott.ssa Giovanna Mandara**

*Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNA MANDARA, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Sono allegati al presente Disciplinare Unico e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it/>:

**ALLEGATO A. Tabelle riportanti i Cluster per Lotti Geografici;**

ALLEGATO A.1. Tabella riportante i Cluster;

ALLEGATO A.C Tabella riportante la stima delle incidenze delle categorie SOA;

**ALLEGATO B. Sub-Disciplinare**

**ALLEGATO C. Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica;**

**ALLEGATO D. Schema di Accordo Quadro;**

**ALLEGATO E. Format di OdA;**

**ALLEGATO F. Condizioni Generali;**

**ALLEGATO G. Schema di Contratto Specifico.**

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

ALLEGATO A.1. TABELLA RIPIANTANTE I LOTTI GEOGRAFICI – LAVORI

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	IMPORTO LAVORI	CATEGORIA PRIMARIA OG1 CLASSIFICA MINIMA SOA - LAVORI [sul 100% dell'IMPORTO LAVORI Cluster incrementato del quinto]	CATEGORIA SECONDARIA OG11 45% IMPORTO LAVORI Cluster	CATEGORIA SECONDARIA OG11 CLASSIFICA MINIMA SOA - SULLA BASE DEL 45% DEL CLUSTER [sulla base dell'importo lavori incrementata del quinto]	CLASSIFICA SOA IN CASO DI R.T./CONSORZIO ORDINARIO				OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP INTERVENTO	CIG LOTTO GEOGRAFICO
								CATEGORIA PRIMARIA OG1 VALORE IN € PARI AL 40% DEL CLUSTER	CATEGORIA PRIMARIA OG1 CLASSIFICA MINIMA SOA - MANDATARIA	CATEGORIA SECONDARIA OG11 VALORE IN € PARI AL 40% DEL 45% DEL CLUSTER	CATEGORIA SECONDARIA OG11 CLASSIFICA MINIMA SOA - MANDATARIA			
1	Abruzzo	Comune di Roseto degli Abruzzi	AQ - Teramo - A	8.590.152,01 €	VI classifica	3.865.568,40 €	IV bis classifica	3.436.060,80 €	IV bis classifica	1.546.227,36 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G99J22000590006	
		Comune di Montesilvano	AQ - Pescara - A	8.088.874,20 €	VI classifica	3.639.993,39 €	IV bis classifica	3.235.549,68 €	IV bis classifica	1.455.997,36 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H72C22000030006	
		Comune di Vasto	AQ - Chieti - A	2.860.000,00 €	IV classifica	1.287.000,00 €	III bis classifica	1.144.000,00 €	III bis classifica	514.800,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	I31B22000320006	
2	Basilicata	Provincia di Potenza	AQ - Potenza - A	4.893.117,30 €	V classifica	2.201.902,79 €	IV classifica	1.957.246,92 €	IV classifica	880.761,11 €	III classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	H12C2200020006	
		Comune di Lagonegro	AQ - Potenza - B	3.257.012,64 €	IV bis classifica	1.465.655,69 €	III bis classifica	1.302.805,06 €	III bis classifica	586.262,28 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G62C22000090006	
		Comune di Pignola	AQ - Potenza - C	3.089.622,79 €	IV classifica	1.390.330,26 €	III bis classifica	1.235.849,12 €	III bis classifica	556.132,10 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F22C2200040006	
3	Calabria	Comune di Spezzano Albanese	AQ - Cosenza - A	4.430.210,00 €	V classifica	1.993.594,50 €	IV classifica	1.772.084,00 €	IV classifica	797.437,80 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B62C22000090006	
		Comune di Cassano Allo Ionio	AQ - Cosenza - B	2.701.445,28 €	IV classifica	1.215.650,38 €	III classifica	1.080.578,11 €	III bis classifica	486.260,15 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F19J2101710001	
		Comune di Mileto	AQ - Vibo-Valentia - A	2.550.000,00 €	IV classifica	1.147.500,00 €	III classifica	1.020.000,00 €	III classifica	459.000,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D52C22000260006	
		Comune di Corigliano-Rossano	AQ - Cosenza - C	2.015.000,00 €	IV classifica	906.750,00 €	III classifica	806.000,00 €	III classifica	362.700,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G31B21008440006	
		Comune di Lamezia Terme	AQ - Catanzaro - A	1.970.000,00 €	IV classifica	886.500,00 €	III classifica	788.000,00 €	III classifica	354.600,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C82C22000050006	
		Comune di Cropani	AQ - Catanzaro - B	1.650.000,00 €	III bis classifica	742.500,00 €	III classifica	660.000,00 €	III classifica	297.000,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C12C22000000006	
		Comune di Soveria Mannelli	AQ - Catanzaro - C	423.307,28 €	II classifica	190.488,28 €	I classifica	169.322,91 €	I classifica	76.195,31 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J41B22002020006	
4	Campania	Città Metropolitana di Napoli	AQ - Napoli - A	14.685.000,00 €	VII classifica	6.608.250,00 €	VI classifica	5.874.000,00 €	VI classifica	2.643.300,00 €	IV bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H41B22001320006	
		Comune di Vallo Della Lucania	AQ - Salerno - A	14.141.979,55 €	VII classifica	6.363.890,80 €	VI classifica	5.656.791,82 €	VI classifica	2.545.556,32 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D72C21001940006	
		Comune di Benevento	AQ - Benevento - A	13.000.000,00 €	VII classifica	5.850.000,00 €	V classifica	5.200.000,00 €	VI classifica	2.340.000,00 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J82C21003160006	
		Comune di Santa Maria a Vico	AQ - Caserta - A	11.082.712,70 €	VI classifica	4.987.220,72 €	V classifica	4.433.085,08 €	V classifica	1.994.888,29 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D81B22000520006	
		Comune di Casavatore	AQ - Napoli - B	5.996.214,62 €	V classifica	2.698.296,58 €	IV classifica	2.398.485,85 €	IV classifica	1.079.318,63 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	I52C22000080006	
		Comune di Battipaglia	AQ - Salerno - B	5.673.250,00 €	V classifica	2.552.962,50 €	IV classifica	2.269.300,00 €	IV classifica	1.021.185,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B22C22000070006	
		Comune di Sant'Arpino	AQ - Caserta - B	4.958.303,90 €	V classifica	2.231.236,76 €	IV classifica	1.983.321,56 €	IV classifica	892.494,70 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B42C22000040006	
		Comune di Napoli	AQ - Napoli - C	4.523.055,18 €	V classifica	2.035.374,83 €	IV classifica	1.809.222,07 €	IV classifica	814.149,93 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B61B22000370006	
		Comune di Villa di Briano	AQ - Caserta - C	3.780.000,00 €	IV bis classifica	1.701.000,00 €	III bis classifica	1.512.000,00 €	IV classifica	680.400,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H61B22000360006	
		Comune di Capriati a Volturno	AQ - Caserta - D	3.530.090,91 €	IV bis classifica	1.588.540,91 €	III bis classifica	1.412.036,36 €	III bis classifica	635.416,36 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G32C22000030006	
		Comune di Agerola	AQ - Napoli - D	2.364.129,79 €	IV classifica	1.063.858,41 €	III classifica	945.651,92 €	III classifica	425.543,36 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D51B22000550006	
		Comune di Nocera Inferiore	AQ - Salerno - C	1.731.234,22 €	III bis classifica	779.055,40 €	III classifica	692.493,69 €	III classifica	311.622,16 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J31B22000360006	
		Comune di Formicola	AQ - Caserta - E	1.404.150,00 €	III bis classifica	631.867,50 €	III classifica	561.660,00 €	III classifica	252.747,00 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	E62C21001480006	
		Comune di Marigliano	AQ - Napoli - E	887.545,70 €	III classifica	399.395,57 €	II classifica	355.018,28 €	II classifica	159.758,23 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D92C22000680006	
Comune di Cuccaro Vetere	AQ - Salerno - D	870.300,90 €	III classifica	391.635,41 €	II classifica	348.120,36 €	II classifica	156.654,16 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H11B22001060006			
Comune di Gioia Sannitica	AQ - Caserta - F	621.287,51 €	III classifica	279.579,38 €	I classifica	248.515,00 €	I classifica	111.831,75 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B32C22000040006			
		Comune di Castel Maggiore	AQ - Bologna - A	13.380.000,00 €	VII classifica	6.021.000,00 €	V classifica	5.352.000,00 €	VI classifica	2.408.400,00 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G71B22000310006	
		Comune di Pavullo nel Frignano	AQ - Modena - A	11.130.000,00 €	VI classifica	5.008.500,00 €	V classifica	4.452.000,00 €	V classifica	2.003.400,00 €	IV classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	D71B21007060006	
		Comune di Cesena	AQ - Forli-Cesena - A	10.639.636,00 €	VI classifica	4.787.836,20 €	V classifica	4.255.854,40 €	V classifica	1.915.134,48 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D11B22000530006	
		Comune di Reggio Emilia	AQ - Reggio-Emilia - A	10.450.000,00 €	VI classifica	4.702.500,00 €	V classifica	4.180.000,00 €	V classifica	1.881.000,00 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J81B22000860006	
		Comune di Cento	AQ - Ferrara - A	9.215.176,17 €	VI classifica	4.146.829,28 €	IV bis classifica	3.686.070,47 €	V classifica	1.658.731,71 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F31B22000130006	
		Comune di Sasso Marconi	AQ - Bologna - B	8.691.331,00 €	VI classifica	3.911.098,95 €	IV bis classifica	3.476.532,40 €	IV bis classifica	1.564.439,58 €	IV classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	B91B22000560008	
		Comune di Ravenna	AQ - Ravenna - A	8.479.933,00 €	VI classifica	3.815.969,85 €	IV bis classifica	3.391.973,20 €	IV bis classifica	1.526.387,94 €	IV classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	C61B22000330006	
		Comune di Quattro Castella	AQ - Reggio-Emilia - B	8.175.117,57 €	VI classifica	3.678.802,91 €	IV bis classifica	3.270.047,03 €	IV bis classifica	1.471.521,16 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	C51B22000580006	

ALLEGATO A.1. TABELLA RIPIANTANTE I LOTTI GEOGRAFICI – LAVORI

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	IMPORTO LAVORI	CATEGORIA PRIMARIA OG1 CLASSIFICA MINIMA SOA - LAVORI [sul 100% dell'IMPORTO LAVORI Cluster incrementato del quinto]	CATEGORIA SECONDARIA OG11 45% IMPORTO LAVORI Cluster	CATEGORIA SECONDARIA OG11 CLASSIFICA MINIMA SOA - SULLA BASE DEL 45% DEL CLUSTER [sulla base dell'importo lavori incrementata del quinto]	CLASSIFICA SOA IN CASO DI R.T./CONSORZIO ORDINARIO				OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP INTERVENTO	CIG LOTTO GEOGRAFICO
								CATEGORIA PRIMARIA OG1 VALORE IN € PARI AL 40% DEL CLUSTER	CATEGORIA PRIMARIA OG1 CLASSIFICA MINIMA SOA - MANDATARIA	CATEGORIA SECONDARIA OG11 VALORE IN € PARI AL 40% DEL CLUSTER	CATEGORIA SECONDARIA OG11 CLASSIFICA MINIMA SOA - MANDATARIA			
5	Emilia-Romagna	Comune di Goro	AQ - Ferrara - B	6.581.520,00 €	VI classifica	2.961.684,00 €	IV classifica	2.632.608,00 €	IV bis classifica	1.184.673,60 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B61B22000100006	
		Comune di San Polo D'Enza	AQ - Reggio-Emilia - C	5.750.748,42 €	V classifica	2.587.836,79 €	IV classifica	2.300.299,37 €	IV classifica	1.035.134,72 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G41B22000640001	
		Comune di Bologna	AQ - Bologna - C	3.464.000,00 €	IV bis classifica	1.558.800,00 €	III bis classifica	1.385.600,00 €	III bis classifica	623.520,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F31B22000410006	
		Comune di Bellaria Igea Marina	AQ - Rimini - A	3.332.713,64 €	IV bis classifica	1.499.721,14 €	III bis classifica	1.333.085,46 €	III bis classifica	599.888,46 €	III classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	E51B22000980006	
		Comune di Alfonsine	AQ - Ravenna - B	3.258.717,48 €	IV bis classifica	1.466.422,87 €	III bis classifica	1.303.486,99 €	III bis classifica	586.569,15 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H21B21005340001	
		Comune di Ferrara	AQ - Ferrara - C	3.146.983,36 €	IV bis classifica	1.416.142,51 €	III bis classifica	1.258.793,34 €	III bis classifica	566.457,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	B71B22000140006	
		Comune di Monterenzio	AQ - Bologna - D	2.890.604,03 €	IV classifica	1.300.771,81 €	III bis classifica	1.156.241,61 €	III bis classifica	520.308,73 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C21B22000490006	
		Comune di Scandiano	AQ - Reggio-Emilia - D	2.604.893,57 €	IV classifica	1.172.202,11 €	III classifica	1.041.957,43 €	III bis classifica	468.880,84 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	I61B22000320006	
		Comune di Fornovo di Taro	AQ - Parma - A	1.772.274,76 €	III bis classifica	797.523,64 €	III classifica	708.909,90 €	III classifica	319.009,46 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H81B22000460006	
6	Friuli-Venezia Giulia	Comune di Staranzano	AQ - Gorizia - A	4.800.000,00 €	V classifica	2.160.000,00 €	IV classifica	1.920.000,00 €	IV classifica	864.000,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C69J22000700001	
		Comune di Campoformido	AQ - Udine - A	4.189.900,00 €	IV bis classifica	1.885.455,00 €	IV classifica	1.675.960,00 €	IV classifica	754.182,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D61B22000680006	
		Comune di Gemona Del Friuli	AQ - Udine - B	4.176.100,00 €	IV bis classifica	1.879.245,00 €	IV classifica	1.670.440,00 €	IV classifica	751.698,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	D61B22000700001	
		Comune di Monfalcone	AQ - Gorizia - B	4.082.880,48 €	IV bis classifica	1.837.296,22 €	IV classifica	1.633.152,19 €	IV classifica	734.918,49 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G41B22000710006	
		Comune di Gradisca d'Isonzo	AQ - Gorizia - C	3.580.500,00 €	IV bis classifica	1.611.225,00 €	III bis classifica	1.432.200,00 €	III bis classifica	644.490,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F91B22000470006	
		Comune di Azzano Decimo	AQ - Pordenone - A	2.526.155,16 €	IV classifica	1.136.769,82 €	III classifica	1.010.462,06 €	III classifica	454.707,93 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J42C22000600002	
7	Lazio	Comune di Tuscania	AQ - Viterbo - A	4.696.507,30 €	V classifica	2.113.428,29 €	IV classifica	1.878.602,92 €	IV classifica	845.371,31 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H11B21008160006	
		Comune di Castelnuovo di Porto	AQ - Roma - A	4.630.000,00 €	V classifica	2.083.500,00 €	IV classifica	1.852.000,00 €	IV classifica	833.400,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J42C22000040006	
		Comune di Marino	AQ - Roma - B	4.313.125,00 €	V classifica	1.940.906,25 €	IV classifica	1.725.250,00 €	IV classifica	776.362,50 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	I12C22000050006	
		Comune di Nettuno	AQ - Roma - C	4.076.083,68 €	IV bis classifica	1.834.237,66 €	IV classifica	1.630.433,47 €	IV classifica	733.695,06 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G71B22000450006	
		Comune di Pomezia	AQ - Roma - D	3.696.872,74 €	IV bis classifica	1.663.592,73 €	III bis classifica	1.478.749,10 €	III bis classifica	665.437,09 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G51B22000440006	
		Roma Capitale	AQ - Roma - E	1.643.033,03 €	III bis classifica	739.364,86 €	III classifica	657.213,21 €	III classifica	295.745,95 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J81B22001170006	
8	Liguria	Comune di Vado Ligure	AQ - Savona - A	4.778.538,27 €	V classifica	2.150.342,22 €	IV classifica	1.911.415,31 €	IV classifica	860.136,89 €	III classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	G41B21011050001	
		Comune di La Spezia	AQ - La-Spezia - A	3.908.091,36 €	IV bis classifica	1.758.641,11 €	III bis classifica	1.563.236,54 €	IV classifica	703.456,44 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G41B22000500006	
		Comune di Spotorno	AQ - Savona - B	2.400.000,00 €	IV classifica	1.080.000,00 €	III classifica	960.000,00 €	III classifica	432.000,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	J61B22000980006	
9	Lombardia	Città Metropolitana di Milano	AQ - Milano - A	20.900.450,00 €	VIII classifica	9.405.202,50 €	VI classifica	8.360.180,00 €	VI classifica	3.762.081,00 €	V classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	I41B22000220006	
		Provincia di Lodi	AQ - Lodi - A	15.070.000,00 €	VII classifica	6.781.500,00 €	VI classifica	6.028.000,00 €	VI classifica	2.712.600,00 €	IV bis classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	D11B21007100006	
		Comune di Parabiago	AQ - Milano - B	9.104.293,08 €	VI classifica	4.096.931,89 €	IV bis classifica	3.641.717,23 €	V classifica	1.638.772,75 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B81B22000130006	
		Comune di Bovisio Masciago	AQ - Monza-Brianza - A	8.889.703,92 €	VI classifica	4.000.366,76 €	IV bis classifica	3.555.881,57 €	V classifica	1.600.146,71 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D91B22000250006	
		Comune di Milano	AQ - Milano - C	8.418.565,30 €	VI classifica	3.788.354,39 €	IV bis classifica	3.367.426,12 €	IV bis classifica	1.515.341,75 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B42C22000060006	
		Comune di Fino Mornasco	AQ - Como - A	8.042.865,50 €	VI classifica	3.619.289,48 €	IV bis classifica	3.217.146,20 €	IV bis classifica	1.447.715,79 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G12C21001240006	
		Comune di Veduggio al Lambro	AQ - Monza-Brianza - B	7.193.358,21 €	VI classifica	3.237.011,19 €	IV bis classifica	2.877.343,28 €	IV bis classifica	1.294.804,48 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D91B22000320006	
		Comune di Somma Lombardo	AQ - Varese - A	5.980.000,00 €	V classifica	2.691.000,00 €	IV classifica	2.392.000,00 €	IV classifica	1.076.400,00 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B21B22000290001	
		Comune di Bergamo	AQ - Bergamo - A	5.681.276,04 €	V classifica	2.556.574,22 €	IV classifica	2.272.510,42 €	IV classifica	1.022.629,69 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H11B22000640006	
		Comune di Gallarate	AQ - Varese - B	5.351.975,12 €	V classifica	2.408.388,80 €	IV classifica	2.140.790,05 €	IV classifica	963.355,52 €	III classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	E31B22001110006	
		Comune di Telgate	AQ - Bergamo - B	4.514.039,07 €	V classifica	2.031.317,58 €	IV classifica	1.805.615,63 €	IV classifica	812.527,03 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C91B22000630006	
		Comune di Rho	AQ - Milano - D	2.576.269,36 €	IV classifica	1.159.321,21 €	III classifica	1.030.507,74 €	III classifica	463.728,48 €	II classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	C41B22000770006	

ALLEGATO A.1. TABELLA RIPIANTANTE I LOTTI GEOGRAFICI – LAVORI

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGETTO ATTUATORE	CLUSTER	IMPORTO LAVORI	CATEGORIA PRIMARIA OG1 CLASSIFICA MINIMA SOA - LAVORI [sul 100% dell'IMPORTO LAVORI Cluster incrementato del quinto]	CATEGORIA SECONDARIA OG11 45% IMPORTO LAVORI Cluster	CATEGORIA SECONDARIA OG11 CLASSIFICA MINIMA SOA - SULLA BASE DEL 45% DEL CLUSTER [sulla base dell'importo lavori incrementata del quinto]	CLASSIFICA SOA IN CASO DI R.T./CONSORZIO ORDINARIO				OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP INTERVENTO	CIG LOTTO GEOGRAFICO
								CATEGORIA PRIMARIA OG1 VALORE IN € PARI AL 40% DEL CLUSTER	CATEGORIA PRIMARIA OG1 CLASSIFICA MINIMA SOA - MANDATARIA	CATEGORIA SECONDARIA OG11 VALORE IN € PARI AL 40% DEL 45% DEL CLUSTER	CATEGORIA SECONDARIA OG11 CLASSIFICA MINIMA SOA - MANDATARIA			
10	Marche	Provincia di Fermo	AQ - Fermo - A	19.490.000,00 €	VIII classifica	8.770.500,00 €	VI classifica	7.796.000,00 €	VI classifica	3.508.200,00 €	V classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C71822000840006	
		Comune di Sant'Elpidio a Mare	AQ - Fermo - B	9.239.100,00 €	VI classifica	4.157.595,00 €	IV bis classifica	3.695.640,00 €	V classifica	1.663.038,00 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J12C22000130006	
		Provincia di Ancona	AQ - Ancona - A	9.086.567,78 €	VI classifica	4.088.955,50 €	IV bis classifica	3.634.627,11 €	V classifica	1.635.582,20 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H31822001400006	
		Comune di Matelica	AQ - Macerata - A	7.093.968,09 €	VI classifica	3.192.285,64 €	IV bis classifica	2.837.587,24 €	IV bis classifica	1.276.914,26 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	E92C21001410006	
		Comune di Pesaro	AQ - Pesaro-Urbino - A	2.973.786,60 €	IV classifica	1.338.203,97 €	III bis classifica	1.189.514,64 €	III bis classifica	535.281,59 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D72C22000330006	
11	Molise	Comune di Venafro	AQ - Isernia - A	7.793.271,00 €	VI classifica	3.506.971,95 €	IV bis classifica	3.117.308,40 €	IV bis classifica	1.402.788,78 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G72C22000050006	
		Provincia di Isernia	AQ - Isernia - B	6.550.098,38 €	VI classifica	2.947.544,27 €	IV classifica	2.620.039,35 €	IV bis classifica	1.179.017,71 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H52C21000780006	
12	Piemonte	Comune di Cuneo	AQ - Cuneo - A	14.229.307,13 €	VII classifica	6.403.188,21 €	VI classifica	5.691.722,85 €	VI classifica	2.561.275,28 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B22C22000010006	
		Comune di Dronero	AQ - Cuneo - A									Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	E62C22000030006	
		Comune di Torino	AQ - Torino - A	7.563.487,14 €	VI classifica	3.403.569,21 €	IV bis classifica	3.025.394,86 €	IV bis classifica	1.361.427,69 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C11822000470006	
		Comune di Novara	AQ - Novara - A	4.930.610,16 €	V classifica	2.218.774,57 €	IV classifica	1.972.244,06 €	IV classifica	887.509,83 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F11822000530006	
		Comune di Gravelona Toce	AQ - Verbania - A	2.928.194,77 €	IV classifica	1.317.687,65 €	III bis classifica	1.171.277,91 €	III bis classifica	527.075,06 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B41822000910006	
13	Puglia	Provincia di Lecce	AQ - Lecce - A	13.311.839,66 €	VII classifica	5.990.327,85 €	V classifica	5.324.735,86 €	VI classifica	2.396.131,14 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J51822000680006	
		Città Metropolitana di Bari	AQ - Bari - A	11.630.000,00 €	VI classifica	5.233.500,00 €	V classifica	4.652.000,00 €	V classifica	2.093.400,00 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C92C22000140006	
		Comune di Bitritto	AQ - Bari - B	7.912.325,96 €	VI classifica	3.560.546,68 €	IV bis classifica	3.164.930,38 €	IV bis classifica	1.424.218,67 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F62C22000060006	
		Comune di Bari	AQ - Bari - C	6.889.327,35 €	VI classifica	3.100.197,31 €	IV bis classifica	2.755.730,94 €	IV bis classifica	1.240.078,92 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J91822000410006	
		Comune di Ruvo di Puglia	AQ - Bari - D	5.500.000,00 €	V classifica	2.475.000,00 €	IV classifica	2.200.000,00 €	IV classifica	990.000,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	I52C22000090006	
		Comune di Trani	AQ - Barletta-Andria - A	4.307.689,59 €	V classifica	1.938.460,32 €	IV classifica	1.723.075,84 €	IV classifica	775.384,13 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C71822000780006	
		Comune di San Severo	AQ - Foggia - A	2.519.520,91 €	IV classifica	1.133.784,41 €	III classifica	1.007.808,36 €	III classifica	453.513,76 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J72C22000210006	
		Comune di Acquaviva Delle Fonti	AQ - Bari - E	2.388.747,96 €	IV classifica	1.074.936,58 €	III classifica	955.499,18 €	III classifica	429.974,63 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C42C21002050006	
		Comune di Bitonto	AQ - Bari - F	2.100.000,00 €	IV classifica	945.000,00 €	III classifica	840.000,00 €	III classifica	378.000,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D52C22000230006	
Comune di Ascoli Satriano	AQ - Foggia - B	1.007.000,00 €	III classifica	453.150,00 €	II classifica	402.800,00 €	II classifica	181.260,00 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	I61822000220006			
14	Sardegna	Provincia Del Sud Sardegna	AQ - Cagliari - A	6.451.478,42 €	VI classifica	2.903.165,29 €	IV classifica	2.580.591,37 €	IV classifica	1.161.266,12 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J11822001080006	
		Comune di Villaputzu	AQ - Cagliari - B	4.755.205,88 €	V classifica	2.139.842,65 €	IV classifica	1.902.082,35 €	IV classifica	855.937,06 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	I81822000340006	
		Comune di Tertenia	AQ - Nuoro - A	2.043.000,00 €	IV classifica	919.350,00 €	III classifica	817.200,00 €	III classifica	367.740,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H82C22000030006	
		Comune di Castiadas	AQ - Cagliari - C	1.799.215,00 €	III bis classifica	809.646,75 €	III classifica	719.686,00 €	III classifica	323.858,70 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D61822000730006	
15	Sicilia	Comune di Favara	AQ - Agrigento - A	8.132.022,53 €	VI classifica	3.659.410,14 €	IV bis classifica	3.252.809,01 €	IV bis classifica	1.463.764,06 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	E22C21001050006	
		Comune di Adrano	AQ - Catania - A	7.335.312,41 €	VI classifica	3.300.890,58 €	IV bis classifica	2.934.124,96 €	IV bis classifica	1.320.356,23 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J62C22000300006	
		Comune di Comiso	AQ - Ragusa - A	7.279.375,00 €	VI classifica	3.275.718,75 €	IV bis classifica	2.911.750,00 €	IV bis classifica	1.310.287,50 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H51822000800006	
		Comune di Motta Sant'Anastasia	AQ - Catania - B	4.312.500,00 €	V classifica	1.940.625,00 €	IV classifica	1.725.000,00 €	IV classifica	776.250,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	I32C22000100006	
		Comune di Marsala	AQ - Trapani - A	4.088.698,88 €	IV bis classifica	1.839.914,50 €	IV classifica	1.635.479,55 €	IV classifica	735.965,80 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B82C22000150006	
		Città Metropolitana di Messina	AQ - Messina - A	3.161.951,68 €	IV bis classifica	1.422.878,26 €	III bis classifica	1.264.780,67 €	III bis classifica	569.151,30 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B72C22000070006	
		Comune di Taormina	AQ - Messina - B	1.378.112,11 €	III bis classifica	620.150,45 €	III classifica	551.244,84 €	III classifica	248.060,18 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	E81822001510006	
		Comune di Aci Sant'Antonio	AQ - Catania - C	1.360.095,00 €	III bis classifica	612.042,75 €	II classifica	544.038,00 €	III classifica	244.817,10 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C51822000840006	
		Comune di Siracusa	AQ - Siracusa - A	1.120.000,00 €	III classifica	504.000,00 €	II classifica	448.000,00 €	II classifica	201.600,00 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B31822000720006	
Comune di Acireale	AQ - Catania - D	830.983,00 €	III classifica	373.942,35 €	II classifica	332.393,20 €	II classifica	149.576,94 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C42C21002040006			

ALLEGATO A.1. TABELLA RIPIANTANTE I LOTTI GEOGRAFICI – LAVORI

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	IMPORTO LAVORI	CATEGORIA PRIMARIA OG1 CLASSIFICA MINIMA SOA - LAVORI [sul 100% dell'IMPORTO LAVORI Cluster incrementato del quinto]	CATEGORIA SECONDARIA OG11 45% IMPORTO LAVORI Cluster	CATEGORIA SECONDARIA OG11 CLASSIFICA MINIMA SOA - SULLA BASE DEL 45% DEL CLUSTER [sulla base dell'importo lavori incrementata del quinto]	CLASSIFICA SOA IN CASO DI R.T./CONSORZIO ORDINARIO				OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP INTERVENTO	CIG LOTTO GEOGRAFICO
								CATEGORIA PRIMARIA OG1 VALORE IN € PARI AL 40% DEL CLUSTER	CATEGORIA PRIMARIA OG1 CLASSIFICA MINIMA SOA - MANDATARIA	CATEGORIA SECONDARIA OG11 VALORE IN € PARI AL 40% DEL 45% DEL CLUSTER	CATEGORIA SECONDARIA OG11 CLASSIFICA MINIMA SOA - MANDATARIA			
		Comune di Capo D'Orlando	AQ - Messina - C	692.490,69 €	III classifica	311.620,81 €	II classifica	276.996,28 €	II classifica	124.648,32 €	I classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C12C21002570006	
16	Toscana	Provincia di Massa Carrara	AQ - Massa-Carrara - B	9.720.000,00 €	VI classifica	4.374.000,00 €	V classifica	3.888.000,00 €	V classifica	1.749.600,00 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H61B22000320006	
		Comune di Grosseto	AQ - Grosseto - B	8.532.690,84 €	VI classifica	3.839.710,88 €	IV bis classifica	3.413.076,34 €	IV bis classifica	1.535.884,35 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F51B22000050006	
		Comune di Carrara	AQ - Massa-Carrara - A	7.533.500,00 €	VI classifica	3.390.075,00 €	IV bis classifica	3.013.400,00 €	IV bis classifica	1.356.030,00 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F82C22000020006	
		Comune di Chianciano Terme	AQ - Siena - B	7.325.326,80 €	VI classifica	3.296.397,06 €	IV bis classifica	2.930.130,72 €	IV bis classifica	1.318.558,82 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F11B22000440006	
		Comune di Pisa	AQ - Pisa - A	5.850.000,00 €	V classifica	2.632.500,00 €	IV classifica	2.340.000,00 €	IV classifica	1.053.000,00 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J51B22000390006	
		Comune di Arezzo	AQ - Arezzo - A	5.760.000,00 €	V classifica	2.592.000,00 €	IV classifica	2.304.000,00 €	IV classifica	1.036.800,00 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B12C21001030006	
		Comune di Pelago	AQ - Firenze - C	5.509.000,00 €	V classifica	2.479.050,00 €	IV classifica	2.203.600,00 €	IV classifica	991.620,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	E72C22000030006	
		Comune di Pomarance	AQ - Pisa - B	3.462.825,70 €	IV bis classifica	1.558.271,57 €	III bis classifica	1.385.130,28 €	III bis classifica	623.308,63 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F61B22000850006	
		Comune di Cecina	AQ - Livorno - A	2.700.000,00 €	IV classifica	1.215.000,00 €	III classifica	1.080.000,00 €	III bis classifica	486.000,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	D21B21004860006	
		Comune di Asciano	AQ - Siena - A	2.635.818,18 €	IV classifica	1.186.118,18 €	III classifica	1.054.327,27 €	III bis classifica	474.447,27 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	D31B22000160006	
		Comune di Follonica	AQ - Grosseto - A	1.832.078,67 €	IV classifica	824.435,40 €	III classifica	732.831,47 €	III classifica	329.774,16 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C31B22000600006	
		Comune di Borgo San Lorenzo	AQ - Firenze - A	1.760.000,00 €	III bis classifica	792.000,00 €	III classifica	704.000,00 €	III classifica	316.800,00 €	II classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	G62C2200040006	
		Comune di Reggello	AQ - Firenze - B	1.565.410,00 €	III bis classifica	704.434,50 €	III classifica	626.164,00 €	III classifica	281.773,80 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H11B22000890006	
Comune di San Marcello Piteglio	AQ - Pistoia - A	1.451.206,18 €	III bis classifica	653.042,78 €	III classifica	580.482,47 €	III classifica	261.217,11 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H62C22000020006			
17	Trentino-Alto Adige	Comune di Mezzocorona	AQ - Trento - A	8.020.000,00 €	VI classifica	3.609.000,00 €	IV bis classifica	3.208.000,00 €	IV bis classifica	1.443.600,00 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	E72C22000010001	
18	Umbria	Comune di Città di Castello	AQ - Perugia - A	9.180.000,00 €	VI classifica	4.131.000,00 €	IV bis classifica	3.672.000,00 €	V classifica	1.652.400,00 €	IV classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G11B22000280006	
		Comune di San Gemini	AQ - Terni - A	3.660.800,00 €	IV bis classifica	1.647.360,00 €	III bis classifica	1.464.320,00 €	III bis classifica	658.944,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H11B22001190007	
		Comune di Perugia	AQ - Perugia - B	3.060.000,00 €	IV classifica	1.377.000,00 €	III bis classifica	1.224.000,00 €	III bis classifica	550.800,00 €	III classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C91B22001050006	
		Provincia di Perugia	AQ - Perugia - C	2.767.941,82 €	IV classifica	1.245.573,82 €	III bis classifica	1.107.176,73 €	III bis classifica	498.229,53 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	J92C22000200006	
		Comune di Amelia	AQ - Terni - B	2.480.636,36 €	IV classifica	1.116.286,36 €	III classifica	992.254,54 €	III classifica	446.514,54 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G31B22000640006	
		Comune di Alviano	AQ - Terni - C	1.879.176,91 €	IV classifica	845.629,61 €	III classifica	751.670,76 €	III classifica	338.251,84 €	II classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	F22C22000050006	
19	Valle D'Aosta	Comune di Valtournenche	AQ - Aosta - A	2.450.007,35 €	IV classifica	1.102.503,31 €	III classifica	980.002,94 €	III classifica	441.001,32 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G21B22000300006	
		Comune di Donnas	AQ - Aosta - B	1.801.100,28 €	IV classifica	810.495,13 €	III classifica	720.440,11 €	III classifica	324.198,05 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	G82C22000050006	
20	Veneto	Comune di Albaredo D'Adige	AQ - Verona - A	8.100.000,00 €	VI classifica	3.645.000,00 €	IV bis classifica	3.240.000,00 €	IV bis classifica	1.458.000,00 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con delocalizzazione	B41B21007640006	
		Comune di Longarone	AQ - Belluno - A	7.682.675,46 €	VI classifica	3.457.203,96 €	IV bis classifica	3.073.070,18 €	IV bis classifica	1.382.881,58 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	C51B22000820006	
		Comune di Conegliano	AQ - Treviso - A	7.658.407,82 €	VI classifica	3.446.283,52 €	IV bis classifica	3.063.363,13 €	IV bis classifica	1.378.513,41 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	H21B22000560006	
		Provincia di Treviso	AQ - Treviso - B	6.231.996,00 €	VI classifica	2.804.398,20 €	IV classifica	2.492.798,40 €	IV classifica	1.121.759,28 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	B41B21007910006	
		Comune di Zanè	AQ - Vicenza - A	5.773.664,00 €	V classifica	2.598.148,80 €	IV classifica	2.309.465,60 €	IV classifica	1.039.259,52 €	III bis classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	E61B22001000006	
		Comune di Cinto Caomaggiore	AQ - Venezia - A	2.140.505,40 €	IV classifica	963.227,43 €	III classifica	856.202,16 €	III classifica	385.290,97 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	F12C21000380006	
		Comune di Campolongo Maggiore	AQ - Venezia - B	2.083.260,57 €	IV classifica	937.467,26 €	III classifica	833.304,23 €	III classifica	374.986,90 €	II classifica	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	E41B22001450006	

**ALLEGATO A.C. - TABELLA RIPISTANTE LA STIMA DELLE INCIDENZE DELLE CATEGORIE SOA**

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP INTERVENTO	CLUSTER	CATEGORIA SOA PREVALENTE	INCIDENZA CATEGORIA SOA PREVALENTE	CATEGORIA SOA SECONDARIA	INCIDENZA CATEGORIA SOA SECONDARIA	ALTRE CATEGORIE SOA SECONDARIE	INCIDENZA ALTRE CATEGORIA SOA SECONDARIE
1	Abruzzo	Comune di Vasto	I31B22000320006	AQ - Chieti - A	OG 1	64%	OS 23	20%	OG 11	16%
		Comune di Montesilvano	H72C22000030006	AQ - Pescara - A	OG 1	51%	OS 32	19%	OS 28; OS 3; OS 24; OS 30;	30%
		Comune di Roseto degli Abruzzi	G99J22000590006	AQ - Teramo - A	OG 1	54%	OG 11	28%	OS 32	18%
2	Basilicata	Provincia di Potenza	H12C22000020006	AQ - Potenza - A	OG 1	50%	OS 32	28%	OG 11	22%
		Comune di Lagonegro	G62C22000090006	AQ - Potenza - B	OG 1	81%	OG 11	19%		
		Comune di Pignola	F22C22000040006	AQ - Potenza - C	OG 1	51%	OG 11	19%	OS 21; OS 23; OS 32;	30%
3	Calabria	Comune di Spezzano Albanese	B62C22000090006	AQ - Cosenza - A	OG 1	76%	OG 11	24%		
		Comune di Cassano Allo Ionio	F19J21017710001	AQ - Cosenza - B	OG 1	76%	OG 11	19%	OS 24	5%
		Comune di Corigliano-Rossano	G31B21008440006	AQ - Cosenza - C	OG 1	70%	OG 11	30%		
		Comune di Lamezia Terme	C82C22000050006	AQ - Catanzaro - A	OG 1	80%	OG 11	20%		
		Comune di Cropani	C12C22000000006	AQ - Catanzaro - B	OG 1	74%	OG 11	26%		
		Comune di Soveria Mannelli	J41B22002020006	AQ - Catanzaro - C	OG 1	71%	OG 11	29%		
		Comune di Mileto	D52C22000260006	AQ - Vibo-Valentia - A	OG 1	61%	OG 11	24%	OS 23	15%
		Comune di Benevento	J82C21003160006	AQ - Benevento - A	OG 1	68%	OG 11	32%		
		Comune di Santa Maria a Vico	D81B22000520006	AQ - Caserta - A	OG 1	68%	OG 11	19%	OS 23	13%
		Comune di Sant'Arpino	B42C22000040006	AQ - Caserta - B	OG 1	75%	OS 28	14%	OS 30	10%

**ALLEGATO A.C. - TABELLA RIPISTANTE LA STIMA DELLE INCIDENZE DELLE CATEGORIE SOA**

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP INTERVENTO	CLUSTER	CATEGORIA SOA PREVALENTE	INCIDENZA CATEGORIA SOA PREVALENTE	CATEGORIA SOA SECONDARIA	INCIDENZA CATEGORIA SOA SECONDARIA	ALTRE CATEGORIE SOA SECONDARIE	INCIDENZA ALTRE CATEGORIA SOA SECONDARIE
4	Campania	Comune di Villa di Briano	H61B22000360006	AQ - Caserta - C	OG 1	50%	OS 32	34%	OG 11	16%
		Comune di Capriati a Volturno	G32C22000030006	AQ - Caserta - D	OG 1	57%	OS 23	23%	OG 11	20%
		Comune di Formicola	E62C21001480006	AQ - Caserta - E	OG 1	78%	OG 11	22%		
		Comune di Gioia Sannitica	B32C22000040006	AQ - Caserta - F	OG 1	80%	OG 11	20%		
		Città Metropolitana di Napoli	H41B22001320006	AQ - Napoli - A	OG 1	50%	OS 32	24%	OG 11; OS 23	26%
		Comune di Casavatore	I52C22000080006	AQ - Napoli - B	OG 1	63%	OG 11	31%	OS 23	6%
		Comune di Napoli	B61B22000370006	AQ - Napoli - C	OG 1	65%	OG 11	31%	OS 23	3%
		Comune di Agerola	D51B22000550006	AQ - Napoli - D	OG 1	60%	OS 32	25%	OG 11	15%
		Comune di Marigliano	D92C22000680006	AQ - Napoli - E	OG 1	67%	OG 11	33%		
		Comune di Vallo Della Lucania	D72C21001940006	AQ - Salerno - A	OG 1	59%	OG 11	20%	OS 23; OS 32	21%
		Comune di Battipaglia	B22C22000070006	AQ - Salerno - B	OG 1	54%	OG 11	23%	OS 32; OS 24	23%
		Comune di Nocera Inferiore	J31B22000360006	AQ - Salerno - C	OG 1	60%	OG 11	40%		
		Comune di Cuccaro Vetere	H11B22001060006	AQ - Salerno - D	OG 1	68%	OG 11	32%		
		Comune di Cento	F31B22000130006	AQ - Ferrara - A	OG 1	75%	OG 11	20%	OS 23	5%
		Comune di Goro	B61B22000100006	AQ - Ferrara - B	OG 1	71%	OG 11	29%		
		Comune di Ferrara	B71B22000140006	AQ - Ferrara - C	OG 1	70%	OG 11	30%		
		Comune di Pavullo nel Frignano	D71B21007060006	AQ - Modena - A	OG 1	72%	OG 11	28%		
		Comune di Fornovo di Taro	H81B22000460006	AQ - Parma - A	OG 1	55%	OS 6	25%	OG 11	20%

**ALLEGATO A.C. - TABELLA RIPIANTANTE LA STIMA DELLE INCIDENZE DELLE CATEGORIE SOA**

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP INTERVENTO	CLUSTER	CATEGORIA SOA PREVALENTE	INCIDENZA CATEGORIA SOA PREVALENTE	CATEGORIA SOA SECONDARIA	INCIDENZA CATEGORIA SOA SECONDARIA	ALTRE CATEGORIE SOA SECONDARIE	INCIDENZA ALTRE CATEGORIA SOA SECONDARIE
5	Emilia-Romagna	Comune di Reggio Emilia	J81B22000860006	AQ - Reggio-Emilia - A	OG 1	54%	OG 11	25%	OS 32	21%
		Comune di Quattro Castella	C51B22000580006	AQ - Reggio-Emilia - B	OG 1	68%	OG 11	32%		
		Comune di San Polo D'Enza	G41B22000640001	AQ - Reggio-Emilia - C	OG 1	69%	OS 28	14%	OS 30; OS 3	17%
		Comune di Scandiano	I61B22000320006	AQ - Reggio-Emilia - D	OG 1	76%	OG 11	24%		
		Comune di Bellaria Igea Marina	E51B22000980006	AQ - Rimini - A	OG 1	70%	OG 11	30%		
		Comune di Castel Maggiore	G71B22000310006	AQ - Bologna - A	OG 1	72%	OG 11	28%		
		Comune di Sasso Marconi	B91B22000560008	AQ - Bologna - B	OG 1	70%	OG 11	30%		
		Comune di Bologna	F31B22000410006	AQ - Bologna - C	OG 1	65%	OG 11	35%		
		Comune di Monterenzio	C21B22000490006	AQ - Bologna - D	OG 1	50%	OS 32	33%	OG 11	16%
		Comune di Cesena	D11B22000530006	AQ - Forli-Cesena - A	OG 1	70%	OG 11	30%		
		Comune di Ravenna	C61B22000330006	AQ - Ravenna - A	OG 1	56%	OG 11	18%	OS 13; OS 23	26%
		Comune di Alfonsine	H21B21005340001	AQ - Ravenna - B	OG 1	60%	OG 11	23%	OS 32	17%
6	Friuli-Venezia Giulia	Comune di Staranzano	C69J22000700001	AQ - Gorizia - A	OG 1	66%	OG 11	34%		
		Comune di Monfalcone	G41B22000710006	AQ - Gorizia - B	OG 1	50%	OS 32	17%	OS 28; OS 3; OS 18-A; OS 23; OS 30;	33%
		Comune di Gradisca d'Isonzo	F91B22000470006	AQ - Gorizia - C	OG 1	74%	OS 28	14%	OS 30	12%
		Comune di Azzano Decimo	J42C22000060002	AQ - Pordenone - A	OG 1	68%	OS 28	17%	OS 30	15%
		Comune di Campoformido	D61B22000680006	AQ - Udine - A	OG 1	66%	OS 28	15%	OS 30; OS 23	19%
		Comune di Gemona Del Friuli	D61B22000700001	AQ - Udine - B	OG 1	76%	OS 28	12%	OS 30	12%

**ALLEGATO A.C. - TABELLA RIPISTANTE LA STIMA DELLE INCIDENZE DELLE CATEGORIE SOA**

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP INTERVENTO	CLUSTER	CATEGORIA SOA PREVALENTE	INCIDENZA CATEGORIA SOA PREVALENTE	CATEGORIA SOA SECONDARIA	INCIDENZA CATEGORIA SOA SECONDARIA	ALTRE CATEGORIE SOA SECONDARIE	INCIDENZA ALTRE CATEGORIA SOA SECONDARIE
7	Lazio	Comune di Castelnuovo di Porto	J42C22000040006	AQ - Roma - A	OG 1	54%	OG 11	30%	OS 21; OS 23	16%
		Comune di Marino	I12C22000050006	AQ - Roma - B	OG 1	68%	OG 11	32%		
		Comune di Nettuno	G71B22000450006	AQ - Roma - C	OG 1	75%	OG 11	25%		
		Comune di Pomezia	G51B22000440006	AQ - Roma - D	OG 1	68%	OG 11	23%	OS 23	9%
		Roma Capitale	J81B22001170006	AQ - Roma - E	OG 1	77%	OG 11	23%		
		Comune di Tuscania	H11B21008160006	AQ - Viterbo - A	OG 1	72%	OG 11	28%		
8	Liguria	Comune di La Spezia	G41B22000500006	AQ - La-Spezia - A	OG 1	55%	OS 28	17%	OS 30; OS 23; OS 24	28%
		Comune di Vado Ligure	G41B21011050001	AQ - Savona - A	OG 1	72%	OG 11	28%		
		Comune di Spotorno	J61B22000980006	AQ - Savona - B	OG 1	83%	OG 11	11%	OS 23	6%
9	Lombardia	Comune di Bergamo	H11B22000640006	AQ - Bergamo - A	OG 1	52%	OG 11	25%	OS 32	23%
		Comune di Telgate	C91B22000630006	AQ - Bergamo - B	OG 1	61%	OS 28	14%	OS 23; OS 4; OS 24; OS 30;	25%
		Comune di Fino Mornasco	G12C21001240006	AQ - Como - A	OG 1	58%	OG 11	25%	OS 32	16%
		Provincia di Lodi	D11B21007100006	AQ - Lodi - A	OG 1	50%	OG 11	32%	OS 18-B; OS 23	18%
		Comune di Bovisio Masciago	D91B22000250006	AQ - Monza-Brianza - A	OG 1	68%	OS 28	12%	OS 30; OG 9; OS 23;	20%
		Comune di Vedano al Lambro	D91B22000320006	AQ - Monza-Brianza - B	OG 1	78%	OG 11	22%		
		Città Metropolitana di Milano	I41B22000220006	AQ - Milano - A	OG 1	66%	OG 11	30%	OS 23	4%

**ALLEGATO A.C. - TABELLA RIPIANTANTE LA STIMA DELLE INCIDENZE DELLE CATEGORIE SOA**

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP INTERVENTO	CLUSTER	CATEGORIA SOA PREVALENTE	INCIDENZA CATEGORIA SOA PREVALENTE	CATEGORIA SOA SECONDARIA	INCIDENZA CATEGORIA SOA SECONDARIA	ALTRE CATEGORIE SOA SECONDARIE	INCIDENZA ALTRE CATEGORIA SOA SECONDARIE
		Comune di Parabiago	B81B22000130006	AQ - Milano - B	OG 1	55%	OS 32	14%	OS 30; OS 3; OS 18-A; OS 28;	30%
		Comune di Milano	B42C22000060006	AQ - Milano - C	OG 1	64%	OG 11	29%	OS 6; OG 12	7%
		Comune di Rho	C41B22000770006	AQ - Milano - D	OG 1	73%	OG 11	27%		
		Comune di Somma Lombardo	B21B22000290001	AQ - Varese - A	OG 1	76%	OS 28	13%	OS 30	12%
		Comune di Gallarate	E31B22001110006	AQ - Varese - B	OG 1	55%	OS 32	19%	OS 30; OG 3; OS 28;	26%
10	Marche	Provincia di Ancona	H31B22001400006	AQ - Ancona - A	OG 1	68%	OG 11	21%	OS 23	10%
		Provincia di Fermo	C71B22000840006	AQ - Fermo - A	OG 1	71%	OG 11	29%		
		Comune di Sant'Elpidio a Mare	J12C22000130006	AQ - Fermo - B	OG 1	60%	OS 28	23%	OS 23; OS 30	17%
		Comune di Matelica	E92C21001410006	AQ - Macerata - A	OG 1	71%	OS 30	13%	OS 28; OS 23	16%
		Comune di Pesaro	D72C22000330006	AQ - Pesaro-Urbino - A	OG 1	78%	OG 11	22%		
11	Molise	Comune di Venafro	G72C22000050006	AQ - Isernia - A	OG 1	76%	OG 11	24%		
		Provincia di Isernia	H52C21000780006	AQ - Isernia - B	OG 1	77%	OG 11	23%		
12	Piemonte	Comune di Cuneo	B22C22000010006	AQ - Cuneo - A	OG 1	65%	OG 11	35%		
		Comune di Dronero	E62C22000030006	AQ - Cuneo - A	OG 1	82%	OG 11	18%		
		Comune di Novara	F11B22000530006	AQ - Novara - A	OG 1	61%	OG 11	28%	OS 18-A; OS 13	11%
		Comune di Torino	C11B22000470006	AQ - Torino - A	OG 1	58%	OG 11	37%	OS 23	5%

**ALLEGATO A.C. - TABELLA RIPISTANTE LA STIMA DELLE INCIDENZE DELLE CATEGORIE SOA**

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP INTERVENTO	CLUSTER	CATEGORIA SOA PREVALENTE	INCIDENZA CATEGORIA SOA PREVALENTE	CATEGORIA SOA SECONDARIA	INCIDENZA CATEGORIA SOA SECONDARIA	ALTRE CATEGORIE SOA SECONDARIE	INCIDENZA ALTRE CATEGORIA SOA SECONDARIE
		Comune di Gravellona Toce	B41B22000910006	AQ - Verbania - A	OG 1	76%	OG 11	24%		
13	Puglia	Città Metropolitana di Bari	C92C22000140006	AQ - Bari - A	OG 1	50%	OG 11	27%	OS 6; OS 18-B; OS 23;	23%
		Comune di Bitritto	F62C22000060006	AQ - Bari - B	OG 1	67%	OG 11	23%	OS 13	10%
		Comune di Bari	J91B22000410006	AQ - Bari - C	OG 1	60%	OG 11	40%		
		Comune di Ruvo di Puglia	I52C22000090006	AQ - Bari - D	OG 1	80%	OG 11	20%		
		Comune di Acquaviva Delle Fonti	C42C21002050006	AQ - Bari - E	OG 1	63%	OG 11	28%	OS 23	9%
		Comune di Bitonto	D52C22000230006	AQ - Bari - F	OG 1	90%	OG 11	10%		
		Comune di Trani	C71B22000780006	AQ - Barletta-Andria - A	OG 1	75%	OG 11	25%		
		Comune di San Severo	J72C22000210006	AQ - Foggia - A	OG 1	78%	OG 11	22%		
		Comune di Ascoli Satriano	I61B22000220006	AQ - Foggia - B	OG 1	68%	OG 11	32%		
		Provincia di Lecce	J51B22000680006	AQ - Lecce - A	OG 1	85%	OS 30	8%	OS 28; OS 3; OS 4;	7%
14	Sardegna	Provincia Del Sud Sardegna	J11B22001080006	AQ - Cagliari - A	OG 1	50%	OS 13	21%	OS 30; OS 3; OS 23; OS 28;	29%
		Comune di Villaputzu	I81B22000340006	AQ - Cagliari - B	OG 1	55%	OG 11	45%		
		Comune di Castiadas	D61B22000730006	AQ - Cagliari - C	OG 1	76%	OG 11	24%		
		Comune di Tertenia	H82C22000030006	AQ - Nuoro - A	OG 1	70%	OG 11	30%		
		Comune di Favara	E22C21001050006	AQ - Agrigento - A	OG 1	83%	OG 11	17%		

**ALLEGATO A.C. - TABELLA RIPISTANTE LA STIMA DELLE INCIDENZE DELLE CATEGORIE SOA**

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP INTERVENTO	CLUSTER	CATEGORIA SOA PREVALENTE	INCIDENZA CATEGORIA SOA PREVALENTE	CATEGORIA SOA SECONDARIA	INCIDENZA CATEGORIA SOA SECONDARIA	ALTRE CATEGORIE SOA SECONDARIE	INCIDENZA ALTRE CATEGORIA SOA SECONDARIE
15	Sicilia	Comune di Adrano	J62C22000300006	AQ - Catania - A	OG 1	75%	OG 11	25%		0%
		Comune di Motta Sant'Anastasia	I32C22000100006	AQ - Catania - B	OG 1	63%	OG 11	30%	OS 23	7%
		Comune di Aci Sant'Antonio	C51B22000840006	AQ - Catania - C	OG 1	77%	OG 11	23%		
		Comune di Acireale	C42C21002040006	AQ - Catania - D	OG 1	59%	OS 32	25%	OG 11	17%
		Città Metropolitana di Messina	B72C22000070006	AQ - Messina - A	OG 1	73%	OG 11	27%		
		Comune di Taormina	E81B22001510006	AQ - Messina - B	OG 1	70%	OG 11	30%		
		Comune di Capo D'Orlando	C12C21002570006	AQ - Messina - C	OG 1	79%	OG 11	21%		
		Comune di Comiso	H51B22000800006	AQ - Ragusa - A	OG 1	70%	OG 11	30%		
		Comune di Siracusa	B31B22000720006	AQ - Siracusa - A	OG 1	55%	OG 11	24%	OS 32	21%
		Comune di Marsala	B82C22000150006	AQ - Trapani - A	OG 1	79%	OG 11	21%		
16	Toscana	Comune di Follonica	C31B22000600006	AQ - Grosseto - A	OG 1	77%	OG 11	23%		
		Comune di Grosseto	F51B22000050006	AQ - Grosseto - B	OG 1	57%	OS 32	19%	OS 28; OS 30	24%
		Comune di Cecina	D21B21004860006	AQ - Livorno - A	OG 1	73%	OG 11	27%		
		Comune di Carrara	F82C22000020006	AQ - Massa-Carrara - A	OG 1	75%	OS 28	12%	OS 30; OS 3	13%
		Provincia di Massa Carrara	H61B22000320006	AQ - Massa-Carrara - B	OG 1	65%	OS 28	14%	OS 30; OS 3; OS 23;	21%
		Comune di Pisa	J51B22000390006	AQ - Pisa - A	OG 1	55%	OG 11	20%	OS 32; OS 18-A	26%
		Comune di Pomarance	F61B22000850006	AQ - Pisa - B	OG 1	55%	OG 11	27%	OS 32	18%
		Comune di Arezzo	B12C21001030006	AQ - Arezzo - A	OG 1	70%	OG 11	30%		

**ALLEGATO A.C. - TABELLA RIPISTANTE LA STIMA DELLE INCIDENZE DELLE CATEGORIE SOA**

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP INTERVENTO	CLUSTER	CATEGORIA SOA PREVALENTE	INCIDENZA CATEGORIA SOA PREVALENTE	CATEGORIA SOA SECONDARIA	INCIDENZA CATEGORIA SOA SECONDARIA	ALTRE CATEGORIE SOA SECONDARIE	INCIDENZA ALTRE CATEGORIA SOA SECONDARIE
		Comune di Borgo San Lorenzo	G62C22000040006	AQ - Firenze - A	OG 1	73%	OG 11	27%		
		Comune di Reggello	H11B22000890006	AQ - Firenze - B	OG 1	51%	OG 11	28%	OS 18-A	21%
		Comune di Pelago	E72C22000030006	AQ - Firenze - C	OG 1	60%	OG 11	27%	OS 23	13%
		Comune di San Marcello Piteglio	H62C22000020006	AQ - Pistoia - A	OG 1	60%	OS 30	14%	OS 28; OS 32	25%
		Comune di Asciano	D31B22000160006	AQ - Siena - A	OG 1	75%	OS 30	11%	OS 28; OS 24	14%
		Comune di Chianciano Terme	F11B22000440006	AQ - Siena - B	OG 1	59%	OG 11	21%	OS 28; OS 23	20%
17	Trentino-Alto Adige	Comune di Mezzocorona	E72C22000010001	AQ - Trento - A	OG 1	52%	OG 11	35%	OS 32	13%
18	Umbria	Comune di Città di Castello	G11B22000280006	AQ - Perugia - A	OG 1	62%	OG 11	20%	OS 8; OS 7	18%
		Comune di Perugia	C91B22001050006	AQ - Perugia - B	OG 1	62%	OG 11	31%	OS 23	7%
		Provincia di Perugia	J92C22000200006	AQ - Perugia - C	OG 1	73%	OG 11	27%		
		Comune di San Gemini	H11B22001190007	AQ - Terni - A	OG 1	70%	OG 11	30%		
		Comune di Amelia	G31B22000640006	AQ - Terni - B	OG 1	56%	OG 11	27%	OS 18-A	17%
		Comune di Alviano	F22C22000050006	AQ - Terni - C	OG 1	75%	OS 30	13%	OS 28	12%
19	Valle D'Aosta	Comune di Valtournenche	G21B22000300006	AQ - Aosta - A	OG 1	69%	OS 3	15%	OS 30; OS 3; OS 9;	16%
		Comune di Donnas	G82C22000050006	AQ - Aosta - B	OG 1	70%	OS 30	14%	OS 28; OS 3; OS 4	16%

**ALLEGATO A.C. - TABELLA RIPIANTANTE LA STIMA DELLE INCIDENZE DELLE CATEGORIE SOA**

N	LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP INTERVENTO	CLUSTER	CATEGORIA SOA PREVALENTE	INCIDENZA CATEGORIA SOA PREVALENTE	CATEGORIA SOA SECONDARIA	INCIDENZA CATEGORIA SOA SECONDARIA	ALTRE CATEGORIE SOA SECONDARIE	INCIDENZA ALTRE CATEGORIA SOA SECONDARIE
20	Veneto	Comune di Longarone	C51B22000820006	AQ - Belluno - A	OG 1	73%	OG 11	27%		
		Comune di Conegliano	H21B22000560006	AQ - Treviso - A	OG 1	63%	OS 28	18%	OS 30; OS 3	18%
		Provincia di Treviso	B41B21007910006	AQ - Treviso - B	OG 1	57%	OS 32	16%	OS 28; OG 12; OS 3; OS 30;	28%
		Comune di Cinto Caomaggiore	F12C21000380006	AQ - Venezia - A	OG 1	71%	OS 28	22%	OS 30	7%
		Comune di Campolongo Maggiore	E41B22001450006	AQ - Venezia - B	OG 1	74%	OG 11	26%		
		Comune di Zanè	E61B22001000006	AQ - Vicenza - A	OG 1	62%	OS 28	22%	OS 30; OS 3	16%
		Comune di Albaredo D'Adige	B41B21007640006	AQ - Verona - A	OG 1	77%	OS 7	23%		

**ALLEGATO B**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1**

**COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - [M2C3I1.1]**

- **Traguardo T3/2023:** notifica aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2023
- **Obiettivo T1/2026:** completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero entro il 31 marzo 2026

**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.**

**SUB-DISCIPLINARE**

**ARTICOLO 1**

**PREMESSA**

Il presente Sub-Disciplinare (di seguito, "**Sub-Disciplinare**") costituisce l'Allegato B. al Disciplinare Unico della procedura in epigrafe (di seguito "**Disciplinare Unico**").

In aggiunta alle definizioni utilizzate nel presente Sub-Disciplinare, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nel medesimo Disciplinare Unico.

Il Disciplinare Unico, il presente Sub-Disciplinare e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel presente Sub-Disciplinare, nell'Accordo Quadro, nel Capitolato prestazionale (di seguito, "**Condizioni Generali**"), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali. In ogni caso, sarà considerata l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

La procedura di gara aperta si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 e 60 del Codice dei Contratti.

Nel presente Sub-Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "**Do No Significant Harm**" (di seguito, "**DNSH**"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd.

Tagging), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, allorquando previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1° dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, potrà essere richiesto l'utilizzo della tecnologia *Building Information Modeling* (B.I.M.) in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO E IMPORTO

Il presente Sub-Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi agli Interventi, facenti parte dei Cluster, descritti nell'"*Allegato A.1. "Tabella riportante i Cluster"* (di seguito, "*Allegato A.1.*") del Disciplinare Unico.

I lavori oggetto dell'Accordo Quadro riguarderanno interventi di costruzione di strutture ad uso scolastico moderne e sostenibili, mediante sostituzione di edifici con ricostruzione *in situ* o delocalizzazione, con l'obiettivo di creare nuove scuole sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

\*\*\*

Per ogni Lotto Geografico, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare è pari al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi ricompresi nei Cluster ricadenti nel Lotto Geografico, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA (di seguito "*Valore Massimo Stimato Lavori*") maggiorato del 10% (dieci per cento), al fine di tener conto dell'importo accantonato per imprevisti dell'Accordo Quadro (di seguito, "*Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti AQ*").

Il valore massimo stimato di tutti gli Accordi Quadro aggiudicabili all'esito della presente procedura è pari all'importo complessivo riportato nel seguente schema:

N.	LOTTO GEOGRAFICO	IMPORTO LAVORI (L)	VALORE A.Q. (L+0,1*L)
1	Abruzzo	19.539.026,21 €	21.492.928,83 €
2	Basilicata	11.239.752,73 €	12.363.728,00 €
3	Calabria	15.739.962,56 €	17.313.958,82 €
4	Campania	89.249.254,98 €	98.174.180,48 €
5	Emilia-Romagna	112.963.649,00 €	124.260.013,90 €
6	Friuli-Venezia Giulia	23.355.535,64 €	25.691.089,20 €
7	Lazio	23.055.621,75 €	25.361.183,93 €
8	Liguria	11.086.629,63 €	12.195.292,59 €
9	Lombardia	101.722.795,60 €	111.895.075,16 €
10	Marche	47.883.422,47 €	52.671.764,72 €
11	Molise	14.343.369,38 €	15.777.706,32 €
12	Piemonte	29.651.599,20 €	32.616.759,12 €
13	Puglia	57.566.451,43 €	63.323.096,57 €
14	Sardegna	15.048.899,30 €	16.553.789,23 €
15	Sicilia	39.691.541,30 €	43.660.695,43 €
16	Toscana	65.637.856,37 €	72.201.642,01 €
17	Trentino-Alto Adige	8.020.000,00 €	8.822.000,00 €
18	Umbria	23.028.555,09 €	25.331.410,60 €
19	Valle D'Aosta	4.251.107,63 €	4.676.218,39 €
20	Veneto	39.670.509,25 €	43.637.560,18 €
	<b>TOTALE</b>	<b>752.745.539,52 €</b>	<b>828.020.093,47 €</b>

Resta inteso che ogni Soggetto Attuatore è titolato ad emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel Cluster di sua competenza.

\*\*\*

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, dell'articolo 61, commi 3 e 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, anche "**Regolamento**"), nonché del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, i lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono classificati come di seguito specificato nella Tabella n. 1:

**Tabella n. 1**

LAVORAZIONI	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
<i>Edifici civili e industriali</i>	<b>OG 1</b>	SI
<i>Impianti tecnologici</i>	<b>OG 11</b>	SI

**Le sopra citate due categorie di lavorazione sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura d'appalto, anche in considerazione delle informazioni rese dai Soggetti Attuatori nelle "Schede di Progetto" di cui all'Allegato 4 al presente Sub-Disciplinare.**

In base alla medesima valutazione è stato possibile individuare tra le predette due categorie di lavorazioni quella che maggiormente incide, in termini economici stimati, sul valore complessivo degli Interventi oggetto della presente procedura, come rappresentato nella successiva Tabella n. 2.

La categoria di lavorazione OG1 viene pertanto identificata come categoria primaria dell'Accordo Quadro (di seguito, "**Categoria Primaria**"), mentre la categoria di lavorazione che ha un'incidenza inferiore viene identificata come categoria secondaria dell'Accordo Quadro (di seguito, "**Categoria Secondaria**").

**Tabella n. 2**

LAVORAZIONI	CATEGORIE DELL'ACCORDO QUADRO	INCIDENZA RISPETTO AL VALORE DELL'ACCORDO QUADRO
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG1	PRIMARIA
<i>Impianti tecnologici</i>	OG 11	SECONDARIA

Le predette categorie costituiscono le categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro (di seguito complessivamente "**Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro**").

Nell'Allegato A.C. del Disciplinare Unico sono riportate anche le informazioni relative alle percentuali di incidenza stimata delle due categorie di lavorazioni.

Con riferimento al singolo Contratto Specifico, il rapporto tra il valore delle lavorazioni della Categoria Primaria rispetto al valore delle lavorazioni della Categoria Secondaria non sarà necessariamente costante, potendo variare da intervento a intervento. Conseguentemente, all'interno dell'OdA, sarà di volta in volta identificata tra le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, la categoria "*prevalente*" (che non necessariamente dovrà coincidere con la Categoria Primaria) e la categoria "*scorporabile*" (che non necessariamente dovrà coincidere con la Categoria Secondaria) riferita al singolo Contratto Specifico.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, attesa l'esigenza di individuare Operatori economici qualificati a realizzare i lavori oggetto dell'Accordo Quadro nel suo complesso, per la partecipazione alla presente procedura viene richiesto agli Operatori economici di possedere tutte le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, con una classifica adeguata a coprire gli Interventi di cui si compone il Cluster, così come di seguito dettagliato.

Come descritto nel Disciplinare Unico, il metodo di assegnazione dei Cluster, che si trovano in un Lotto Geografico, tiene necessariamente conto delle esigenze sopra rappresentate con la conseguenza che

l'Operatore economico, che partecipi ad un Lotto Geografico e presenti offerta per i relativi Cluster, ma sia carente dei requisiti predetti, non potrà in nessun caso risultare Possibile Aggiudicatario di alcun Cluster oggetto dell'Accordo Quadro.

Viene indicata nella tabella che segue la classifica minima richiesta delle Categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro e l'Importo Lavori del Cluster di minor valore per ciascun Lotto Geografico, che varrà anche ai fini dell'assegnazione dei Cluster:

**Tabella n. 3**

CLASSIFICA MINIMA SOA (SULLA BASE DELL'IMPORTO LAVORI INCREMENTATO DEL QUINTO DI CUI ALL'ALLEGATO A.1) E IMPORTO LAVORI DEL CLUSTER DI MINOR VALORE				
N.	LOTTO GEOGRAFICO	IMPORTO LAVORI DEL CLUSTER DI MINOR VALORE	OG 1 - Primaria Edifici civili e industriali (100% dell'importo lavori del Cluster)	OG 11 – Secondaria Impianti tecnologici (45% dell'importo lavori del Cluster)
1	ABRUZZO	2.860.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
2	BASILICATA	3.089.622,79 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV
3	CALABRIA	423.307,28 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA I
4	CAMPANIA	621.287,51 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
5	EMILIA- ROMAGNA	1.772.274,76 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
6	FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.526.155,16 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
7	LAZIO	1.643.033,03 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
8	LIGURIA	2.400.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
9	LOMBARDIA	2.576.269,36 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
10	MARCHE	2.973.786,60 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
11	MOLISE	6.550.098,38 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA VI	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV bis
12	PIEMONTE	2.928.194,77 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
13	PUGLIA	1.007.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
14	SARDEGNA	1.799.215,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
15	SICILIA	692.490,69 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
16	TOSCANA	1.451.206,18 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
17	TRENTINO-ALTO ADIGE	8.020.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA VI	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA V
18	UMBRIA	1.879.176,91 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
19	VALLE D'AOSTA	1.801.100,28 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
20	VENETO	2.083.260,57 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis

\*\*\*

Si precisa altresì che la Tabella n. 1 del presente Sub-Disciplinare, relativa alle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, può non rappresentare la totalità delle prestazioni, che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

Qualora per l'esecuzione di un determinato Contratto Specifico emerga la necessità di un'integrazione con una prestazione non inizialmente prevista tra quelle presenti nelle precedenti Tabelle, trovano applicazione le previsioni contenute all'articolo 18 del Disciplinare Unico.

\*\*\*

I Contratti Specifici saranno stipulati "*a corpo*" o "*a misura*", secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione dell'OdA.

Si precisa che, ai fini della presentazione dell'offerta, il ribasso unico percentuale offerto, di cui al successivo articolo 12.3 lett. A), si intenderà applicato ai Prezzi Unitari desunti dai prezzi indicati nelle Condizioni Generali nell'ordine di seguito riportato: (i) Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome del Lotto Geografico per il quale si partecipa; (ii) Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti a quella del Lotto Geografico per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti); (iii) Prezzario DEI in vigore; (iv) analisi prezzi derivanti da indagini di mercato.

Si precisa che gli Aggiudicatari dovranno eseguire tutte le opere oggetto dei Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzi in vigore al momento dell'emissione dell'OdA, relativi alla Regione a cui afferisce l'intervento, ridotti del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

\*\*\*

Si rappresenta che, esclusivamente a titolo informativo, sono rese disponibili agli operatori economici partecipanti, per la consultazione, le "*Schede di Progetto MIM*" di cui all'Allegato 5 al presente Sub-Disciplinare recanti ulteriori informazioni relative agli Interventi oggetto della presente procedura.

### ARTICOLO 3

#### SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 *ter* del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- d) i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, "**R.T.I.**") costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Si precisa che dovranno essere indicate le lavorazioni per le quali le consorziate esecutrici sono state designate.

Gli Operatori economici che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito, "**Mandataria**") e le mandanti (di seguito, "**Mandanti**") specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori.

In sede di offerta, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari salvo quanto disposto dall'articolo 48, commi 18, 19, 19-bis e 19-ter del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di Mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.**

\*\*\*

**Si rimanda all'articolo 1 del Disciplinare Unico per le regole di partecipazione.**

\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*".

## ARTICOLO 4

### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 4.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 4.2 e 4.3;
- iii. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 4.4;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 4.5.

In sede di gara, l'Operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello *Sub-Allegato 1* al presente Sub-Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia può, altresì, chiedere agli Operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. Invitalia può invitare gli Operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'Operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 81, co. 1, del Codice dei Contratti, e della delibera attuativa A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la cui comprova è fornita mediante i documenti indicati, rispettivamente, all'articolo 5 (per i requisiti di carattere generale) e all'articolo 6 (per i requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario) della delibera stessa, avverrà attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, "**BDNCP**") gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito, "**FVOE**"); a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati sopra richiamati è effettuata ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, co. 2, del medesimo decreto.

Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di acquisire il "**PASSOE**" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera A.N.AC. n. 157 del 16 febbraio 2016, confermato dalla stessa delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, da prodursi ad opera di tutti i concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati potrà essere presentata dall'Operatore economico anche tramite la Piattaforma Telematica.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'A.N.A.C., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'Operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'Operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.**

**Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla procedura di gara in corso.**

#### **4.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE**

**A pena di esclusione**, l'Operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

#### **4.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**A pena di esclusione**, l'Operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, e conseguente stato di "*attività*" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti all'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### 4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

**A pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti, nonché delle disposizioni del D.M. n. 248/2016, l'Operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro con le classifiche minime (incrementate del quinto) richieste ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento adeguate a coprire, per ciascun Lotto Geografico, per la Categoria Primaria l'importo dei lavori del Cluster di minor valore e per la Categoria Secondaria almeno il 45% dell'importo dei lavori del Cluster di minor valore, il tutto come riportato nella successiva Tabella n. 4:

Tabella n. 4

CLASSIFICA MINIMA SOA (SULLA BASE DELL'IMPORTO LAVORI INCREMENTATO DEL QUINTO DI CUI ALL'ALLEGATO A.1) E IMPORTO LAVORI DEL CLUSTER DI MINOR VALORE				
N.	LOTTO GEOGRAFICO	IMPORTO LAVORI DEL CLUSTER DI MINOR VALORE	OG 1 - Primaria Edifici civili e industriali (100% dell'importo lavori del Cluster)	OG 11 – Secondaria Impianti tecnologici (45% dell'importo lavori del Cluster)
1	ABRUZZO	2.860.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
2	BASILICATA	3.089.622,79 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV
3	CALABRIA	423.307,28 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA I
4	CAMPANIA	621.287,51 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
5	EMILIA- ROMAGNA	1.772.274,76 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
6	FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.526.155,16 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
7	LAZIO	1.643.033,03 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
8	LIGURIA	2.400.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
9	LOMBARDIA	2.576.269,36 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
10	MARCHE	2.973.786,60 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
11	MOLISE	6.550.098,38 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA VI	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV bis
12	PIEMONTE	2.928.194,77 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis
13	PUGLIA	1.007.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
14	SARDEGNA	1.799.215,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
15	SICILIA	692.490,69 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
16	TOSCANA	1.451.206,18 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III

CLASSIFICA MINIMA SOA (SULLA BASE DELL'IMPORTO LAVORI INCREMENTATO DEL QUINTO DI CUI ALL'ALLEGATO A.1) E IMPORTO LAVORI DEL CLUSTER DI MINOR VALORE				
N.	LOTTO GEOGRAFICO	IMPORTO LAVORI DEL CLUSTER DI MINOR VALORE	OG 1 - Primaria Edifici civili e industriali (100% dell'importo lavori del Cluster)	OG 11 – Secondaria Impianti tecnologici (45% dell'importo lavori del Cluster)
17	TRENTINO-ALTO ADIGE	8.020.000,00 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA VI	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA V
18	UMBRIA	1.879.176,91 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
19	VALLE D'AOSTA	1.801.100,28 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
20	VENETO	2.083.260,57 €	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III bis

La classifica posseduta nelle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro OG1 e OG11 dovrà, in ogni caso, essere dichiarata al momento della presentazione dell'offerta e sarà valutata ai fini della partecipazione e dell'assegnazione di un Cluster, qualora l'Operatore economico si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel Disciplinare Unico.

**L'Allegato A.1. del Disciplinare Unico (vedi colonna "CLASSIFICA MINIMA SOA - LAVORI [sulla base dell'importo Lavori, incrementata del quinto]") riporta la classifica SOA minima richiesta per ciascuna Categoria dell'Accordo Quadro anche ai fini dell'assegnazione dei Cluster.**

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'Operatore economico, **previa richiesta da parte di Invitalia**, tramite la Piattaforma Telematica.

#### **4.4. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITA'**

**A pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021, gli Operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre, **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto J) dell'articolo 12.1, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

**In alternativa** a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli Operatori economici devono produrre, **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto J) dell'articolo 12.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

#### 4.5 ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'Operatore economico dichiara:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare Unico, nel presente Sub-Disciplinare e nei suoi allegati;
2. di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (di seguito, "**GDPR**"), rilasciata dal Titolare del trattamento, nella persona dell'Amministrazione Titolare, e resa disponibile nel sito internet della medesima Amministrazione Titolare;
3. di aver letto il "*Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico*", disponibile alla voce "*Regolamento*" della sezione "*Documenti utili*", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
4. di aver preso visione della Privacy Policy di Invitalia, accessibile dalla sezione "*Documenti utili*" nei "*Documenti Invitalia*" della Piattaforma Telematica;
5. di aver letto e di accettare il "*Codice Etico di Invitalia*", disponibile nella sezione "*Documenti Utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
6. [con riferimento alla registrazione sulla Piattaforma Telematica] di aver letto e di accettare l'informativa generale e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del "*Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico*", disponibili, rispettivamente, alla voce "*Privacy Policy*" e "*Regolamento*" della sezione "*Documenti utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, rilasciate da Invitalia quale Responsabile del trattamento, disponibili all'atto della registrazione;
7. [con riferimento alla partecipazione alla presente procedura] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Invitalia quale Responsabile del trattamento, disponibile nella sezione "*Documenti utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
8. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
9. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
10. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di Invitalia, dell'Amministrazione Titolare e dei Soggetti Attuatori;

11. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della garanzia definitiva per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici attivati dai Soggetti Attuatori e delle polizze assicurative previste nel presente Sub-Disciplinare;
12. di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione dei Contratti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi comunque vincolanti;
13. di riservarsi la facoltà di subappaltare e, in caso di esercizio di detta facoltà, di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, risultino **iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 15 dicembre 2016, n. 229;**
14. di fare ricorso al subappalto qualificante qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie, rendendolo noto al momento dell'emissione dell'OdA, subappaltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita ai sensi dell'articolo 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016;
15. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 14 del presente Sub-Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
16. di applicare, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
17. di accettare, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari richiesti nel caso in cui questi risulterà Aggiudicatario;
18. di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
19. che, qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie non inizialmente previste, farà ricorso alle modalità di cui al Disciplinare Unico, rendendolo noto al momento dell'emissione dell'OdA;

20. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;
21. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
22. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021;
23. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. n. 77/2021;
24. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. n. 77/2021;
25. ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata L. n. 68/1999;
26. di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
27. di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del GDPR;

29. di allegare in Piattaforma Telematica la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al presente Sub-Disciplinare;
30. nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, qualora il R.T.I. o il consorzio non sia ancora costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria a sottoscrivere il relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e.

***Inoltre, per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:***

31. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
32. di impegnarsi a fornire ad Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti;
33. di essere consapevole che, qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza, nel proprio Paese di origine dell'operatore, dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'Operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

***Per gli Operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto:***

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
- di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

***Per gli Operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:***

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'Operatore economico nella compilazione del DGUE.

#### **4.6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA**

##### **4.6.1 Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità e ulteriori dichiarazioni**

**A pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 4.1, quelli di idoneità professionale di cui all'articolo 4.2 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 4.4 dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 4.5 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.

##### **4.6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale**

**A pena di esclusione**, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

**A pena di esclusione**, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3 e 83, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo orizzontale**, ciascun componente del raggruppamento o del consorzio ordinario deve possedere le qualificazioni SOA per TUTTE le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro. Con riferimento alla **Categoria Primaria**, la Mandataria o consorziata capofila, a seconda del caso, deve possedere la classifica **NELLA MISURA MINIMA DEL 40% (QUARANTA PER CENTO)** dell'importo del Cluster. Con riferimento alla **Categoria Secondaria**, la Mandataria deve possedere la classifica **nella misura minima del 40% (quaranta per cento) del 45% (sessanta per cento) del valore del predetto Cluster**. Le restanti percentuali, per ciascuna Categoria dell'Accordo Quadro, devono essere possedute cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, fermo restando il possesso, da parte di ciascuna mandante o di ciascuna impresa consorziata, della relativa qualificazione.

**Nell'Allegato A.1. del Disciplinare Unico (vedi colonna "CLASSIFICA MINIMA SOA IN CASO DI R.T.I./CONSORZIO ORDINARIO") è riportata la classifica SOA minima richiesta per ciascuna Categoria dell'Accordo Quadro che, ai fini dell'assegnazione del singolo Cluster, dovrà essere posseduta dalla Mandataria.**

**A pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo misto**, al sub raggruppamento, costituito per ciascuna Categoria di

Lavorazione dell'Accordo Quadro, **si applicano le regole previste per i raggruppamenti di tipo orizzontale.**

In tutti i casi, la richiesta del possesso da parte della Mandataria (Mandataria del sub raggruppamento) del requisito nella predetta percentuale è motivato dall'esigenza che detto componente del R.T.I. risulti adeguatamente qualificato, dovendosi a tal fine avere riguardo sia alla complessità degli Interventi da realizzare sia alla possibile contemporaneità di esecuzione dei vari Interventi ricompresi nell'Accordo Quadro *de quo*.

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo verticale**:

- la Mandataria deve possedere la qualificazione SOA relativa alla Categoria Primaria dell'Accordo Quadro con classifica necessaria a coprire l'importo Lavori del singolo Cluster assegnabile in funzione dei requisiti posseduti;
- la Mandante deve possedere la qualificazione SOA relativa alla Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro con classifica necessaria a coprire l'importo Lavori del singolo Cluster assegnabile in funzione dei requisiti posseduti.

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio; o dalle consorziate, anche eventualmente designate quali esecutrici.

Gli Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del Regolamento.

## ARTICOLO 5

### AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'Operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità dei componenti del R.T.I. stesso.

**In considerazione di quanto previsto dall'articolo 2 del presente Sub-Disciplinare, in merito alla possibilità che, con riferimento ai singoli Interventi, il rapporto tra Categoria Primaria e Categoria Secondaria muti, e in ragione di quanto previsto dall'articolo 1, co. 2, del D.M. n. 248/2016, adottato ai sensi dell'articolo 89, co. 11, del Codice dei Contratti, non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alla categoria OG11 – Impianti tecnologici.**

**Il ricorso all'avvalimento non è ammesso altresì per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, nonché dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.4.**

**Non è consentito, a pena di esclusione, che per la partecipazione ai Lotti Geografici, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che l'impresa ausiliaria partecipi in qualità di Operatore economico.**

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'Operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'Operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b) la Dichiarazione di cui al *Sub-Allegato 2*, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
  - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - iii. si obbliga verso l'Operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro le risorse necessarie di cui l'Operatore economico è carente;
  - iv. si obbliga verso l'Operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;
  - v. si obbliga a non partecipare a sua volta al presente Accordo Quadro, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'Operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per

tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'Operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avalimento);

- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliaria;
- e) *[eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 4.4 del presente Sub-Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto J) dell'articolo 12.1;
- f) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello Sub Allegato 3 al presente Sub-Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto L) dell'articolo 12.1.

In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese dall'ausiliaria in ordine all'insussistenza nei propri confronti di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, ovvero qualora per l'ausiliaria medesima sussistano altri motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, Invitalia impone, previa valutazione e, comunque, ove possibile, previa dimostrazione dell'adozione di misure correttive al fine di rimediare all'irregolarità contestata, ai sensi dell'articolo 89, co. 3, del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un Operatore economico può essere indicata, quale subappaltatore, di altro Operatore economico.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna all'Operatore economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, Invitalia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## ARTICOLO 6

### GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e al grado di rischio ad esse connesso, l'importo della garanzia stessa è stabilito in riferimento al valore medio degli importi dei singoli Cluster per ogni Lotto Geografico anziché all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'Operatore economico, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari all'1% (un per cento) del valore medio degli importi dei lavori stimati dei singoli Cluster di cui all'Allegato A.1.** afferenti al medesimo Lotto Geografico, come di seguito indicato:

Tabella n.5

N°	LOTTO GEOGRAFICO	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
1	ABRUZZO	65.130,09 €
2	BASILICATA	37.465,84 €
3	CALABRIA	22.485,66 €
4	CAMPANIA	55.780,78 €
5	EMILIA-ROMAGNA	66.449,21 €
6	FRIULI-VENEZIA GIULIA	38.925,89 €
7	LAZIO	38.426,04 €
8	LIGURIA	36.955,43 €
9	LOMBARDIA	84.769,00 €
10	MARCHE	95.766,84 €
11	MOLISE	71.716,85 €
12	PIEMONTE	74.129,00 €
13	PUGLIA	57.566,45 €
14	SARDEGNA	37.622,25 €
15	SICILIA	36.083,22 €
16	TOSCANA	46.884,18 €
17	TRENTINO-ALTO ADIGE	80.200,00 €
18	UMBRIA	38.380,93 €
19	VALLE D'AOSTA	21.255,54 €
20	VENETO	56.672,16 €

La garanzia sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di

cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Operatore economico, altresì, può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG del/dei Lotto/i geografico/i a cui intende partecipare. In tal caso l'Operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito.

La garanzia fideiussoria, invece, dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A - Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B - Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'Operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'Operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile *pro quota* tra ciascuno dei soggetti certificati;
- iii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'Operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;

b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'Operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà

dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di “microimpresa” ovvero di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate all'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'Operatore economico potrà, altresì, usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'Operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo “*Schema Tipo*” sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia**;
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'Operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'Operatore economico dovrà produrre la **dichiarazione di un fideiussore** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione

dell'Accordo Quadro, una garanzia definitiva per l'esecuzione del medesimo Accordo Quadro di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, **in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.**

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti; mentre agli altri Operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata automaticamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito, "**CAD**"), la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## ARTICOLO 7

### GARANZIA DEFINITIVA

#### **7.1 Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro**

In caso di aggiudicazione di ogni Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore dell'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia** per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro medesimo, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali OdA e Contratti Specifici, pari al **2% (due per cento)** dell'importo del Cluster assegnato, applicando il ribasso percentuale, **con validità fino alla stipulazione tra l'Aggiudicatario e il Soggetto Attuatore dell'ultimo Contratto Specifico relativo al predetto Cluster.**

L'importo della garanzia definitiva riferito all'importo del Cluster assegnato, anziché all'importo complessivo dell'Accordo Quadro, ha lo scopo di rendere più equilibrati i rapporti tra Invitalia e gli

Aggiudicatari, senza onerare eccessivamente gli operatori e consentendo, così, loro la partecipazione anche ad altre procedure di gara.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente mano a mano che i Contratti Specifici, relativi al Cluster assegnato all'Aggiudicatario ed oggetto dell'Accordo Quadro, saranno da costui stipulati con il Soggetto Attuatore. **Lo svincolo sarà effettuato da Invitalia in ragione dell'importo relativo al singolo Contratto Specifico di volta in volta stipulato tra l'Aggiudicatario e il Soggetto Attuatore.**

La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore dell'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia.**

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B - Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

## **7.2 Garanzia definitiva per l'esecuzione dei Contratti Specifici**

L'Aggiudicatario dovrà produrre, altresì, una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al **10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico**, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del rispettivo **Soggetto Attuatore**, secondo la relativa precisa denominazione da quest'ultimo comunicata all'atto dell'emissione dell'OdA.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B - Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

La predetta cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto Specifico, secondo le condizioni e nella misura richieste dall'articolo 103, co. 5, del Codice dei Contratti.

## ARTICOLO 8

### POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, che dovrà essere presentata al **Soggetto Attuatore** almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori.

La polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico;
- partita 2) per le opere preesistenti: 50% importo del Contratto Specifico;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del Contratto Specifico.

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

La polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all'*"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'*"Allegato B - Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale.

In ogni caso la citata polizza assicurativa dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nelle Condizioni Generali.

Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia postposta in accordo con il Soggetto Attuatore ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi può essere prorogata secondo quanto previsto dallo Schema tipo di polizza 2.3 di cui al citato *"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo"* del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui all'*"Allegato B - Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale.

Per i Contratti Specifici aventi ad oggetto lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore, per la liquidazione della rata di saldo, dovrà produrre una polizza assicurativa indennitaria, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione e con durata di dieci anni, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del Soggetto Attuatore non appena lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

La predetta polizza dovrà altresì coprire la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, sempre con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e con durata di dieci anni, per un massimale pari al 5% del valore delle opere realizzate, con un minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

La polizza indennitaria postuma dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.4 di cui all'“*Allegato A - Sezione II - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.

## ARTICOLO 9

### SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta il sopralluogo non è previsto.

## ARTICOLO 10

### SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo, nel Disciplinare Unico, nelle Condizioni Generali, nel rispetto di quanto verrà stabilito nelle Condizioni Particolari di ciascun Contratto Specifico e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti.

**Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), l'Accordo Quadro e i singoli Contratti Specifici non possono essere ceduti a terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.**

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della citata L. n. 190/2012, ovvero nell' “*Anagrafe antimafia degli esecutori*” istituita dall'articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016.

L'Operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori relativa ad ogni singolo Contratto Specifico solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto Specifico sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

In occasione dell'attivazione del singolo Contratto Specifico, l'Operatore economico deve indicare le prestazioni di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato; sarà il **Soggetto Attuatore** a procedere al formale rilascio dell'autorizzazione al subappalto o alla subfornitura.

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Soggetto Attuatore. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire **gli stessi standard qualitativi e prestazionali** previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;
- nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  - l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

\*\*\*

La Tabella n. 1 di cui al precedente articolo 2, relativa alle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, può non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro. Qualora nell'OdA sia presente una o più categorie non inizialmente previste (di seguito "**Categoria Accessoria**") tra quelle richieste ai fini della partecipazione, l'Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà fare ricorso al subappalto, ovvero potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nell'OdA in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.

#### ARTICOLO 11

##### CONTRIBUTO ALL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Operatore economico dovrà eseguire, per ciascun Lotto geografico cui intenda partecipare, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.A.C., secondo le "*Istruzioni operative*" consultabili sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nella sezione "*Contributi in sede di gara*".

A tal fine l'Operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.A.C. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta il mancato pagamento mediante consultazione della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Invitalia esclude il concorrente ai sensi dell'articolo 1, co. 67 della L. n. 266/2005.

#### ARTICOLO 12

##### PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato C "*Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica*" che consentiranno all'Operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 12.1;
- b) la documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 12.2;

c) la documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 12.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Operatore economico si avvarrà del DGUE (*Sub Allegato 1 al presente Sub-Disciplinare*) per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

**Salvo diversa indicazione**, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'Operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **12.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'Operatore economico dovrà presentare:

#### **A. DGUE**

L'Operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il DGUE come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico**;

iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE della Mandataria (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e spese che potranno essere eseguite nell'ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun Operatore economico, che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e spese che potranno essere eseguite nell'ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun Operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa Mandataria sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 4.6.2;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come Mandataria, la quale stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

**All'interno del DGUE l'Operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Sub-Disciplinare.**

**L'Operatore economico dovrà, all'interno del medesimo DGUE, dichiarare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie ed, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del/i titolare/i effettivo/i, secondo il Modello Sub - Allegato 3 al presente Sub-Disciplinare.**

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
  - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
  - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
  - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - d. direttore tecnico;
  - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse in nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

**Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'Operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'Operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.**

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'Operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'Operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'Operatore economico dichiari, con riferimento sia all'Operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Invitalia ogni opportuna valutazione.

#### **B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE**

L'Operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE.

A tal fine l'Operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", anche mediante il pagamento tramite:

- modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** - punto 6 del modello F23); indicando nella causale il **CIG del/dei Lotto/i geografico/i** della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE; a tal fine l'Operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23>;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli Operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'Operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf,

ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.**

**C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti**

L'Operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

**D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese**

L'Operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**;

**E. Procure**

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'Operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed

asseverata secondo le regole del CAD.

#### F. PASSOE

L'Operatore economico dovrà allegare, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'Operatore economico può essere verificato tramite FVOE, cd. "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
- iii. in caso di avvalimento, l'Operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

#### G. Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva

L'Operatore economico dovrà allegare, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, all'interno della documentazione amministrativa alternativamente:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore economico**; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della Mandataria** (come individuata ai sensi del precedente articolo 3); in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, **tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun Operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario**;
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
  - a) **in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
  - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
  - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e **sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante**, corredata da **dichiarazione di conformità**

all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed **asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.**

## H. Avvalimento

L'Operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- a) il DGUE, reso e **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) la Dichiarazione di cui al Sub-Allegato 2, resa e **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, con cui quest'ultimo:
  - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - iii. si obbliga verso l'Operatore economico e verso il Soggetto Attuatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro risorse necessarie di cui l'Operatore economico è carente;
  - iv. si obbliga verso l'Operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;
  - v. si obbliga a non partecipare a sua volta al presente Accordo Quadro, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti dell'Operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'Operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento), **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliario**;
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale);
- e) *[eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 4.4 del presente Sub-Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto J;

- f) la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi resa/e da parte del/i titolare/i effettivo/i dell'ausiliaria cui al modello Sub-Allegato 3 al presente Sub-Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto L.

**Si precisa che nel caso in cui l'Operatore economico intenderà affidare l'esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.**

#### **I. Contributo all'ANAC**

L'Operatore economico dovrà allegare, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, all'interno della documentazione amministrativa la scansione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale. La predetta dimostrazione è richiesta per ciascun Lotto Geografico cui l'Operatore economico intenda partecipare.

#### **J. [Eventuale se l'Operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)**

L'Operatore economico che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'**ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

**In alternativa** alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), l'Operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del **rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

#### **K. Attestazione SOA ed eventuale contratto di rinnovo quinquennale/di verifica triennale**

L'Operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia dell'attestazione SOA in corso di validità e nei casi previsti dalla normativa l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale. Tale documentazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

#### **L. Dichiarazione del/i titolare/i effettivo/i**

L'Operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi di cui al modello Sub-Allegato 3 al presente Sub-Disciplinare, resa/e, nel caso di:

- Operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i;
- R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i del Mandataria o consorziata capofila e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante o consorziata;
- consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**Si specifica che la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascun titolare effettivo individuato.**

**I contenuti della documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:**

**Tabella n. 6**

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE (SUB-ALLEGATO 1)	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>AVVALIMENTO: DGUE DELL'AUSILIARIA, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p>	ALLEGARE
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ARTICOLO 45, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	PASSOE PER CIASCUN LOTTO GEOGRAFICO CUI SI PARTECIPA	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: <b>PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO</b></p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: <b>UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZiate ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI</b></p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO</b></p> <p>AVVALIMENTO: <b>UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO</b></p>	ALLEGARE
G	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA PER CIASCUN LOTTO GEOGRAFICO CUI SI PARTECIPA	<b>FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE</b>	ALLEGARE
H	DICHIARAZIONE di AVVALIMENTO (SUB-ALLEGATO 2)	<b>FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO</b>	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	<b>FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO</b>	
I	CONTRIBUTO ANAC PER CIASCUN LOTTO GEOGRAFICO CUI SI PARTECIPA		ALLEGARE
J	[solo per operatori che occupano oltre 50 dipendenti]	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: <b>RAPPORTO E ATTESTAZIONE DELL'OPERATORE</b>	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
	<p>RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ</p> <p><i>OPPURE</i></p> <p>RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE</p>	<p><b>ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: <b>RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN RAPPORTO E ATTESTAZIONE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p> <p>AVVALIMENTO: <b>RAPPORTO E ATTESTAZIONE FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p>	
K	<p>ATTESTAZIONE SOA ED EVENTUALE CONTRATTO DI RINNOVO QUINQUENNALE/DI VERIFICA TRIENNALE</p>		ALLEGARE
L	<p>DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI (SUB – ALLEGATO 3), CHE DOVRA' ESSERE RILASCIATA DA OGNI SOGGETTO INDIVIDUATO QUALE TITOLARE EFFETTIVO</p>	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: <b>FIRMATA DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO</b></p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DELLA MANDATARIA/CAPOFILA E DAL TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA MANDANTE/CONSORZIATA</b></p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: <b>FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DEL CONSORZIO E DAL TITOLARE EFFETTIVO DELLE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI</b></p> <p>AVVALIMENTO: <b>FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DELL'AUSILIARIA</b></p>	ALLEGARE

**A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA O ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

## 12.2 OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione la documentazione tecnica dovrà contenere, **per ciascun Lotto Geografico cui si intende partecipare**, l'offerta tecnica, ossia i documenti indicati nella successiva Tabella.

Tabella n. 7

ELABORATO	NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	PARAGRAFI E SUB PARAGRAFI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
<b>RELAZIONE UNICA</b>	<p>7 pagine escluse copertina e indice (se presenti) e inclusi eventuali disegni, tabelle, immagini e figure.</p> <p>Le copie delle certificazioni richieste, da allegare nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica, non saranno considerate nel numero massimo di pagine.</p>	<p><b>A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ</b></p> <p>I sotto paragrafi del paragrafo A dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio A.1, A.2.</p>	<p><b>7</b></p> <p>inclusi eventuali tabelle, immagini, figure o disegni</p>	<p>●formato: A4</p> <p>●font: arial</p> <p>●font size: 11;</p> <p>●interlinea: 1,5.</p>
		<p><b>B - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH</b></p> <p>I sotto paragrafi del paragrafo B dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio B.1, B.2, B.3, B.4.</p>		
		<p><b>C - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR</b></p> <p>I sotto paragrafi del paragrafo C dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio C.1 e C.2.</p>		
		<p><b>D- CRITERIO PREMIANTE</b></p> <p>Il concorrente dovrà allegare le certificazioni di cui ai sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio D.1.</p>	<p>Allegare, ove richiesto, copia certificazioni nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica</p>	

La Relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 4 di 7);
- recare in ciascuna pagina il CIG del Lotto Geografico di partecipazione e la denominazione

dell'operatore che presenta l'offerta;

- essere firmata digitalmente:
  - i. in caso di Operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'Operatore economico medesimo;
  - ii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della Mandataria;
  - iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della Mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna Mandante;
  - iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'Operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'Operatore economico sarà escluso dalla procedura.

**Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo, indicato nella Tabella precedente per l'intera Relazione (max 7 pagine) non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.**

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc...

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 53, co. 5, lett. a), del Codice dei Contratti. Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte di Invitalia sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 150 MB (Megabyte) o cartelle compresse con estensione zip, rar o simili di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

\*\*\*

**A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 8

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
COPIA CERTIFICAZIONI	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

### 12.3 OFFERTA ECONOMICA

La documentazione economica dovrà contenere, per ciascun Lotto Geografico cui si intende partecipare, l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

#### A. OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, l'Operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'Operatore economico dovrà:

- i. inserire, a pena di esclusione, **IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO, DA APPLICARE SUI PREZZARI INDICATI NELLE CONDIZIONI GENERALI**; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso verrà assegnato il punteggio di cui alla successiva Tabella n. 10;
- ii. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
  - a) che il ribasso offerto è ritenuto congruo e remunerativo rispetto all'esatto adempimento della esecuzione dei Contratti Specifici;
  - b) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
  - c) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo i Soggetti Attuatori né Invitalia;
  - d) di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione dei Contratti Specifici, di assicurare una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei Contratti Specifici o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

#### B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, per ciascun Lotto Geografico a cui intende partecipare, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'Operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato *"Disciplina*

sull'imposta di bollo", anche mediante il pagamento tramite:

- modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** - punto 6 del modello F23); indicando nella causale il **CIG del/dei Lotto/i geografico/i** della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica; a tal fine l'Operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23>;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli Operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'Operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.**

I documenti che compongono l'offerta economica sono riepilogati nella tabella che segue.

**Tabella n. 9**

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	COMPILARE A VIDEO E ALLEGARE IL PDF GENERATO DALLA PIATTAFORMA
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di Operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'Operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della Mandataria;

- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituenti, dal legale rappresentante della Mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna Mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'Operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'Operatore economico sarà escluso dalla procedura.

#### **12.4 TRASMISSIONE OFFERTA E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE IN PIATTAFORMA TELEMATICA**

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'Operatore economico dovrà seguire quanto riportato nell'Allegato C. "Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica" al Disciplinare Unico.

#### **12.5 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

**Tabella n. 10**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	90
2	OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE		100

**Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella:**

Tabella n. 11

ID.	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub-punteggi (MAX)	Punteggi (MAX)
<b>OFFERTA TECNICA</b>				
A	<b>STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>			
	A.1	<p><b>Gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Specifici</b></p> <p>Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire nello stesso momento i lavori di più Interventi in caso di affidamento contemporaneo di più Contratti Specifici, illustrando opportunamente anche le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare l'interazione con i rappresentanti del Soggetto Attuatore.</p> <p>In particolare, ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la Relazione che dimostri una maggiore efficacia della soluzione proposta, con particolare riferimento alla gestione di diverse squadre di lavoro e alla loro strutturazione, nonché alla dotazione strumentale specificatamente dedicata, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di gestione contemporanea dell'esecuzione di più Interventi con specifico riferimento all'interazione con il Soggetto Attuatore e con gli organi preposti al controllo delle attività e alle procedure di qualità adottate;</li> <li>• flessibilità e reattività della struttura organizzativa con adattamento alle priorità espresse, di volta in volta, dal Soggetto Attuatore, anche nel caso di eventuali sovraccarichi di attività comportanti lo svolgimento di più task in parallelo;</li> <li>• procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al controllo e verifica dell'andamento dell'appalto (raccolta organizzata, tracciabilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati) anche mediante tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.).</li> </ul> <p>Saranno considerate migliori le proposte che prevedano soluzioni tecniche e/o organizzative volte ad assicurare rapidità di esecuzione degli interventi, garantendo i più elevati standard di sicurezza.</p>	19	36
		A.2		

	<p>e supervisione dell'appalto in riferimento ai lavori di costruzione di edifici ecosostenibili, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esperienza professionale del Direttore Tecnico di Cantiere;</li> <li>• esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze).</li> </ul> <p>Il concorrente dovrà riportare, all'interno della Relazione, una sintetica descrizione del profilo curriculare di figure specialistiche che si propone di impiegare che abbiano maturato esperienze in commesse similari a quella posta a base di gara.</p>		
<b>SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH</b>			
<b>B</b>	<p><b>B.1</b></p> <p><b>Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH</b></p> <p>Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano);</li> <li>• utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery).</li> </ul> <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere.</p> <p>Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione ed il tipo di alimentazione degli automezzi che si prevede di impiegare. Non saranno presi in considerazione ulteriori eventuali allegati non richiesti.</p>	15	39
	<p><b>B.2</b></p> <p><b>Organizzazione del cantiere: pianificazione e gestione delle criticità</b></p> <p>Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le modalità operative che si intendono adottare per ottimizzare il sistema di cantierizzazione previsto al fine di ridurre al minimo l'impatto dei lavori anche nel contesto urbano in cui sarà richiesto di operare.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che illustri più efficacemente le modalità operative che si intendono impiegare con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla gestione e alla mobilità dei mezzi d'opera nell'area interessata dai lavori;</li> </ul>	9	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alla possibile presenza di un elevato numero di soggetti esterni al cantiere ed ai possibili disagi;</li> <li>- alle eventuali occupazioni durature di suolo pubblico, in considerazione della tipologia di cantiere prevista;</li> <li>- all'individuazione di soluzioni organizzative ed operative che permettano di ridurre l'impatto dei lavori sull'attività scolastica, come ad esempio l'organizzazione alternativa degli spazi e dei percorsi, ed il potenziamento del numero di operai per eseguire più fasi dei lavori contemporaneamente.</li> </ul> <p>Sarà, altresì, considerata migliore la proposta di un idoneo <b>piano di comunicazione</b>, comprendente iniziative e supporti per l'informazione alla popolazione scolastica, circa lo svolgimento dei lavori, durante tutta la fase di esecuzione.</p>		
<p><b>B.3</b></p>	<p><b>Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001</b></p> <p>Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.</p> <p>Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio, il concorrente fornisce nella Relazione gli estremi della Certificazione <b>in corso di validità</b>, allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della <b>Piattaforma Telematica</b>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.</p> <p>In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.</p> <p><b><u>Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del R.T.I.</u></b></p>	<p>PRESENTE - 4 NON PRESENTE - 0</p>	
<p><b>B.4</b></p>	<p><b>Modalità di gestione e di recupero dei rifiuti da Costruzione e/o Demolizione</b></p>	<p>11</p>	

		<p>Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla raccolta, nonché al riutilizzo e/o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei materiali prodotti e/o rinvenuti, di qualsiasi natura essi siano, nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti.</p> <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri, in maniera più efficace, le azioni proposte dal concorrente in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla riduzione delle quantità dei rifiuti;</li> <li>• allo stoccaggio in cantiere e in apposite aree di lavorazione inaccessibili a terzi attraverso l'utilizzo di idonee recinzioni;</li> <li>• al riutilizzo delle risorse naturali e dei sottoprodotti delle lavorazioni;</li> <li>• alle tecniche di demolizione/rimozione selettiva;</li> <li>• al rispetto dei requisiti di disassemblabilità, in applicazione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi).</li> </ul> <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere, in considerazione anche degli aspetti legati alla manutenzione, per assicurare la sostenibilità della gestione degli edifici scolastici e la loro qualità nel medio/lungo periodo.</p>		
<b>ADOZIONE E RISPETTO DI ULTERIORI CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR</b>				
<b>C</b>	<b>C.1</b>	<p><b>Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) o equivalente</b></p> <p><u>Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce nella Relazione gli estremi della Certificazione <b>in corso di validità</b>, allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della <b>Piattaforma Telematica</b>.</p>	<p>PRESENTE - 4 NON PRESENTE - 0</p>	<b>11</b>
		<p>In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p> <p><u>Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del R.T.I.</u></p>		

	<b>C.2</b>	<p><b>Pari opportunità generazionale e di genere</b></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva, in modo più efficace, un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto, rispetto al 100% del personale che sarà impiegato per il Contratto Specifico.</p>	7	
<b>CRITERI PREMIANTI</b>				
<b>D</b>	<b>D.1</b>	<p><b>Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001</b></p> <p>Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce nella Relazione gli estremi della Certificazione <b>in corso di validità</b>, allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della <b>Piattaforma Telematica</b>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p> <p><u>Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del R.T.I.</u></p>	<p>PRESENTE – 4 NON PRESENTE – 0</p>	4
<b>OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D)</b>			<b>90</b>	
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>				
<b>E</b>	<b>RIBASSO PERCENTUALE UNICO</b>			<b>10</b>
<b>OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E)</b>				<b>100</b>

La Relazione Tecnica, presentata dal concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

\*\*\*

#### MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

$C_a$  = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$  = Sommatoria

$n$  = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

$W_i$  = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

$V_{ai}$  = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti  $V_{ai}$  occorre distinguere tra:

1. coefficienti  $V_{ai}$  **di natura qualitativa** (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1; A.2; B.1; B.2; B.4; C.2);
2. coefficienti  $V_{ai}$  **di natura quantitativa / tabellare** (offerta tecnica: elementi di valutazione B.3; C.1; D.1);
3. coefficienti  $V_{ai}$  **di natura quantitativa** (offerta economica: elemento di valutazione E).

\*\*\*

**1)** Per quanto riguarda i coefficienti  $V_{ai}$  di **natura qualitativa** (offerte tecniche elementi di valutazione A.1; A.2; B.1; B.2; B.4; C.2), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuirà il punteggio secondo il seguente schema di valutazione:

**Tabella n. 12**

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Sub - Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Sub-Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora	0.7

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
	superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Sub - Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTI	Supera le aspettative espresse nel Sub - Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

**Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.**

Il valore così ottenuto ( $V_{ai}$ ) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun elemento di valutazione (A.1; A.2; B.1; B.2; B.4; C.2).

**2)** Per quanto riguarda i coefficienti  $V_{ai}$  di natura quantitativa dell'offerta tecnica, relativi agli elementi di valutazione B.3; C.1; D.1 essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella Tabella n.11 dei "Criteri motivazionali" relativi a detti sub-criteri.

**La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.**

**3)** Per quanto riguarda i coefficienti  $V_{ai}$  di natura quantitativa (offerta economica: elemento di valutazione E) sarà applicata la seguente formula, adoperando il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

$V_{ai}$  = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

$R_a$  = Valore (ribasso percentuale) offerto dal concorrente (a)

$R_{max}$  = Valore (ribasso percentuale) dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente  $R_a$  indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto  $V_{ai}$  sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio E.

**Il prodotto ( $V_{ai} * W_i$ ) sarà arrotondato alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.**

## ARTICOLO 13

### CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando, il Disciplinare Unico e il presente Sub-Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si anticipa sin d'ora che, nell'ambito del presente **Sub-Disciplinare**, opera, per i Contratti Specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, e purché applicabile *ratione temporis*, la disciplina di cui all'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, alla quale l'Aggiudicatario sarà assoggettato in coerenza con quanto previsto nelle Condizioni Generali *sub* Allegato F. al Disciplinare Unico.

## ARTICOLO 14

### CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. n. 77/2021, come meglio dettagliato nelle Condizioni Generali, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzioni di Edifici" (*i.e.* settore economico – codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale<sup>1</sup> di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

<sup>1</sup> Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 201.184,41 dipendenti nelle Costruzioni di Edifici, solo 20.260 sono dipendenti donne.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle "Costruzioni di Edifici" si attesta a circa il 10% (dieci per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, co. 7, del D.L. n. 77/2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (*i.e.* 10%). Tuttavia, al fine di stimolare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Sono allegati al presente Sub-Disciplinare e consultabili sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it>:

***SUB - ALLEGATO 1 – DGUE***

***SUB - ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE AUSILIARIA***

***SUB - ALLEGATO 3 – MODELLO DI DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI***

***SUB - ALLEGATO 4 – ESTRATTO SCHEDE DI PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUDDIVISE PER LOTTI GEOGRAFICI***

***SUB - ALLEGATO 5 - SCHEDE PROGETTO MIM***

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dott.ssa Giovanna Mandara**

*Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNA MANDARA, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

**ALLEGATO D****PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)****MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1****COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - [M2C3I1.1]**

- **Traguardo T3/2023:** notifica aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2023
- **Obiettivo T1/2026:** completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero entro il 31 marzo 2026

**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO****LOTTO GEOGRAFICO ..... – CIG: .....****TRA**

- **AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A.**  
- **INVITALIA**, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, capitale sociale € 836.383.864,02, i.v., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, (di seguito, "**Invitalia**"), rappresentata nella persona di ....., che opera in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "**Codice dei Contratti**");

**E**

- [**in caso di operatore economico singolo**] l'impresa ....., con sede legale in ..... (.....), Via ..... c.a.p. ...., capitale sociale € ....., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di ..... al n. ...., Codice fiscale n. ...., Partita IVA n. ...., in persona del legale rappresentante....., quale aggiudicatario del Cluster denominato ".....";
- [**in caso di raggruppamento temporaneo**] il raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa ....., con sede legale in ..... (.....), Via ..... c.a.p. ...., capitale sociale € ....., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di .....

..... al n. ...., Codice fiscale n. ...., Partita IVA n. ...., in persona di ....., giusta ....., quale *mandataria*, dall'impresa ....., con sede legale in ..... (.....), Via ..... c.a.p. ...., capitale sociale € ....., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di ..... al n. ...., Codice fiscale n. ...., Partita IVA n. ...., quale *mandante*, e dall'impresa ....., con sede legale in ..... (.....), Via ..... c.a.p. ...., capitale sociale € ....., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di ..... al n. ...., Codice fiscale n. ...., Partita IVA n. ...., quale *mandante*, e da ..... , con sede legale in ..... (.....), Via ..... c.a.p. ...., capitale sociale € ....., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di ..... al n. ...., Codice fiscale n. ...., Partita IVA n. ...., quale *consorziata esecutrice*, quale assegnatario del Cluster denominato ".....";

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l'“*Appaltatore*” e, congiuntamente, gli “*Appaltatori*”)

#### PREMESSO CHE

- a) la “*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*” è inserita, quale Investimento 1.1 (di seguito, “*Investimento*”), all'interno della Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 3 “*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, “*PNRR*”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) l'Investimento mira a finanziare progetti volti alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili, ovvero scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado dell'efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport;
- c) in particolare, si prevede, entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026, la sostituzione edilizia di n. 195 edifici per un totale di almeno 410.000 m<sup>2</sup>, con conseguente beneficio per circa 58.000 studentesse e studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50% (3,4 ktep/anno), che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO<sub>2</sub>;
- d) come previsto dal PNRR, l'Investimento è gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, “*MIM*”) ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane che hanno avuto accesso alla procedura selettiva per l'individuazione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della

realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all'attuazione dei relativi interventi;

- e) con decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 2 *"Rivoluzione verde e transizione ecologica"*, Componente 3 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"*, Investimento 1.1 *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"*, pari a € 800.000.000,00;
- f) in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, destinato a tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale, e finalizzato alla presentazione di candidature e proposte per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 *"Rivoluzione verde e transizione ecologica"* – Componente 3 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"* – Investimento 1.1 *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"*;
- g) con successivo decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 111, – al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi causati dalle emergenze in corso e consentire il finanziamento di tutte le candidature pervenute a seguito dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, nel rispetto dei target e delle milestone del PNRR - sono state destinate ulteriori risorse nazionali all'attuazione dell'Investimento, per un ammontare complessivo di € 1.189.326.904,64, con il quale sono stati finanziati n. 216 interventi totali, di cui n. 189 di competenza dei Comuni e n. 27 di competenza delle Province e delle Città Metropolitane;
- h) a fronte di tale ulteriore stanziamento di risorse, con Decreto Direttoriale 5 maggio 2022, n. 14, sono state, pertanto, approvate le graduatorie dei n. 216 interventi ammessi in via definitiva a finanziamento nell'ambito del predetto Avviso pubblico, con l'indicazione delle relative aree territoriali;
- i) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, il MIM ha, da ultimo, indetto un Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi degli articoli 152 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, *"Codice dei Contratti"*) e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, finalizzato, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"* del PNRR, all'individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle aree selezionate a seguito della procedura di cui al citato Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021;
- j) con Decreto Direttoriale 13 aprile 2023, n. 27, sono state approvate le graduatorie definitive dei vincitori del Concorso di progettazione, primi classificati all'interno di ciascuna area territoriale, e redatti i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica;
- k) gli interventi rientranti nell'ambito dell'Investimento (di seguito, *"Interventi"*) sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla sostituzione edilizia di edifici scolastici con

ricostruzione *in situ* o delocalizzazione, con eventuale demolizione anche parziale degli edifici stessi;

- l) orbene, in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, la *milestone* da realizzare nell'ambito dell'Investimento è quella della notifica dell'aggiudicazione entro il 30 settembre 2023. Si precisa che detta *milestone* concorrerà al raggiungimento del *target* previsto per il medesimo Investimento, consistente nel completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione edilizia di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero NZEB, entro il termine del 31 marzo 2026;
- m) in merito alla *governance* del Piano, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato nel MIM, l' "*Amministrazione centrale titolare dell'investimento*", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito, "*Amministrazione Titolare*");
- n) gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Città Metropolitane, le cui proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al finanziamento sono i responsabili dell'avvio e dell'attuazione degli Interventi e provvedono alla realizzazione degli Interventi stessi (di seguito, "*Soggetti Attuatori*"), così come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, in virtù dei relativi Accordi di concessione, con i quali sono assunti e regolati i rispettivi rapporti con l'Amministrazione Titolare;
- o) ciò posto, al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "*Invitalia*"), ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021 e, in particolare, del comma 6-*quater* del medesimo articolo, così come modificato e integrato dall'articolo 14, co. 2, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- p) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il ..... e pubblicato sulla stessa al n. .... del ..../..../....., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. .... del ..../..../....., e sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato, anche ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli articoli 7-*ter* del D.L. n. 22/2020 (convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (convertito in L. n. 55/2019), la "*PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI*", (di seguito, "*Procedura*");

- q) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "**Codice dei Contratti**"), più accordi quadro multilaterali (di seguito, "**Accordi Quadro**");
- r) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- s) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 20 lotti geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**"); all'esito della Procedura, con provvedimento n. .... del .../.../....., il Lotto Geografico n. .... è stato aggiudicato in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;
- t) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "**Disciplinare Unico**"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Cluster Assegnato**");
- u) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori, avente ad oggetto l'appalto di lavori per la realizzazione degli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. ....;
- v) la Tabella allegata come *sub Allegato 1* al presente Accordo Quadro riporta, per il Lotto Geografico n. ....,
- l'elenco dei singoli Soggetti Attuatori, che si sono determinati a fare ricorso all'Accordo Quadro stipulato da Invitalia,
  - l'elenco dei Cluster Assegnati, che comprendono gli Interventi la cui realizzazione è rimessa ai suddetti Soggetti Attuatori. Per ogni Cluster viene indicato l'importo relativo ai lavori (al netto di IVA) da eseguirsi per la realizzazione degli Interventi ricadenti nei Cluster Assegnati; nonché
  - gli Appaltatori assegnatari dei suddetti Cluster;
- w) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- x) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**OdA**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "**Contratti Specifici**"), aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori;
- y) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi;

- z) ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
- aa) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte delle Prefetture-UTG di competenza, dell'informazione antimafia, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, Invitalia, per conto dei Soggetti Attuatori recederà dal presente Accordo Quadro, e i Soggetti Attuatori recederanno dai Contratti Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- bb) *[eventuale]* il presente Accordo Quadro viene sottoscritto, altresì, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal sub-disciplinare della procedura (di seguito, "**Sub-Disciplinare**") e condotte sugli Appaltatori; conseguentemente, l'Accordo Quadro è risolutivamente condizionato all'esito negativo delle predette verifiche, fermo restando che l'eventuale risoluzione avrebbe effetti solo nei confronti della Parte rispetto alla quale le verifiche summenzionate dessero esito negativo.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.**

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
  - il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare e tutti i relativi allegati, incluso il *format* di Oda, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, con i relativi allegati;
  - le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
  - gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
  - le risposte alle richieste di chiarimento;

- il provvedimento di aggiudicazione;
  - i prezzi dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome del Lotto Geografico per il quale si partecipa;
  - i prezzi dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti);
  - il prezzo DEI;
  - le garanzie Accordo Quadro;
  - la tabella dei Cluster ricadenti nel Lotto Geografico ....., **sub Allegato 1** al presente Accordo Quadro.
3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro nonché in tutti gli altri documenti dell'Accordo Quadro e nei contratti aventi ad oggetto i singoli Contratti Specifici che ne formano parte integrante hanno carattere essenziale.
  4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli stessi Soggetti Attuatori ai sensi del presente Accordo Quadro.
  5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, "**Regolamento**"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.
  6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il *format* di OdA, lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli Interventi previsti nel Cluster Assegnato.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto **l'esecuzione dei lavori di cui al Lotto Geografico ....., secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare .**
2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Soggetti Attuatori affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo,

ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.

3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.
4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore, competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
5. A seguito dell'emissione di un OdA da parte del Soggetto Attuatore, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore uno o più Contratti Specifici relativi a lavori che riguardano esclusivamente Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo.
6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.
7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori che vi faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
10. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

### ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro è pari al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico ....., comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, (di seguito "**Valore Massimo Stimato Lavori**"), maggiorato del 10% (dieci per cento) al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato

per imprevisti nei quadri economici dei suddetti Interventi (di seguito, "**Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti**").

2. Il Valore Massimo Stimato Lavori è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, degli Interventi ricadenti in tutti i Cluster Assegnati del Lotto Geografico .....
3. Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti, che costituisce il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), al netto di IVA, e corrisponde al valore massimo stimato dei lavori, pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) maggiorato del 10% (dieci per cento).
4. Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici anche a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
5. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
6. Ogni Soggetto Attuatore può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.
7. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino al 30 settembre 2025.
2. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
5. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante

OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

#### ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello allegato **“Allegato E” al Disciplinare Unico** – con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
2. All'OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
  - l'oggetto dell'appalto;
  - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
  - tutta la documentazione tecnica, tra cui il progetto esecutivo, messa a disposizione dal Soggetto Attuatore;
  - le Condizioni Generali;
  - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
  - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
  - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
  - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
  - la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).
3. I Contratti Specifici saranno stipulati **“a corpo”** ovvero **“a misura”**, secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione dell'OdA.
4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

## ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

### **6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)**

1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali e dai relativi allegati.

### **6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

1.2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii)

relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

- 1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

**6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

- 1.5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

**6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

- 1.6. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
- 1.7. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
2. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi –

un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore o dai Soggetti Attuatori, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.

3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
4. L'Appaltatore riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori ed Invitalia da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

#### **ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali.
2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali.
3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è determinato in base al prezzo individuato ai sensi delle Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico.

#### **ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI**

##### **8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione**

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di regolare esecuzione del lavoro o emissione del certificato di collaudo.
3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

##### **8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori.
6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto

Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

#### ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori.

#### ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare.
2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
  - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del presente Accordo Quadro; nonché
  - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante *«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili»*, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato *«Ministero della Transizione Ecologica»*).

#### ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.

#### ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

##### 12. a) Garanzia Accordo Quadro

1. Ogni singolo Appaltatore ha prestato apposita garanzia cauzionale, secondo le modalità indicate all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo

Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, anche se ivi non materialmente acclusi.

- Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

#### **12.b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative**

- Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 7.2 e 8 del Sub-Disciplinare.

#### **ARTICOLO 13 – PENALI**

- Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
- Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti.
- Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

#### **ARTICOLO 14 - RECESSO**

- Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di collaudo redatto dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
- L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore.

4. Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.

#### **ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali, Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.
2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:
  - (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
  - (b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
  - (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
  - (d) l'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali a cui si rinvia;
  - (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione di Invitalia, anche per conto dei Soggetti Attuatori interessati, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.

4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di Invitalia non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che Invitalia e/o il Soggetto Attuatore dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, Invitalia escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.
6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
7. **[eventuale]** L'Accordo Quadro sarà, altresì, risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, qualora, nelle more del completamento delle verifiche dell'effettivo possesso, in capo all'Aggiudicatario, dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare, il Soggetto Attuatore abbia proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso e le predette verifiche abbiano dato esito negativo.
8. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 18.

#### **ARTICOLO 16 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, e negli altri casi previsti dall'articolo 7, co.1, delle Condizioni Generali, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione del/dei Cluster a quest'ultimo assegnato/i ad altro operatore economico ai sensi del Disciplinare Unico.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:
  - a) **la mandataria**, il Soggetto Attuatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, recede dall'Accordo quadro;
  - b) **una mandante**, la mandataria, in alternativa, potrà:
    - b.1 indicare a Invitalia, al Soggetto Attuatore un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero
    - b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

#### **ARTICOLO 17 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma,

ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.

2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

#### **ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, e il Soggetto Attuatore medesimo e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 19 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA'**

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "Protocollo di Legalità" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura – UTG competente, le clausole del suddetto "Protocollo di Legalità" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

#### **ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679" - disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "ULTERIORI DICHIARAZIONI" del Sub-Disciplinare) - già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di

Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dall'Amministrazione Titolare, in qualità di Titolare del trattamento.

### **ARTICOLO 21 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE**

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.
2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dei lavori, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile a Invitalia.
5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

\*\*\*

Il presente atto, composto da n. .... facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

Ciascun Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma apposta sul medesimo documento accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente:

- Articolo 3 – (Importo dell'Accordo Quadro)
- Articolo 6 – (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti da PNRR)
- Articolo 7 – (Importo dei Contratti Specifici)
- Articolo 8 – (Modalità di pagamento e tracciabilità dei Contratti Specifici)
- Articolo 9 – (Varianti)

- Articolo 12 – (Garanzie e Polizze assicurative)
- Articolo 13 – (Penali)
- Articolo 14 – (Recesso)
- Articolo 15 – (Risoluzione dell'accordo Quadro)
- Articolo 17 – (Cessione dell'Accordo Quadro)
- Articolo 21 – (Miscellanea e Foro Competente)

#### INVITALIA

*Il presente documento è firmato digitalmente da ..... ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*

**APPALTATORE** [inserire dati Appaltatore] RTI: .....(mandataria), .....(mandante)

*Il presente documento è firmato digitalmente da ..... ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*

**APPALTATORE** [inserire dati Appaltatore] ..... (operatore singolo)

*Il presente documento è firmato digitalmente da ..... ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*

#### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- **Allegato 1: Tabella Cluster nel Lotto Geografico .....**



**ALLEGATO E**  
**FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1**  
**COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - [M2C3I1.1]**

- **Traguardo T3/2023:** notifica aggiudicazione dei lavori **entro il 30 settembre 2023**
- **Obiettivo T1/2026:** completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero **entro il 31 marzo 2026**

**COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE**

**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.**

**CIG DELL'ACCORDO QUADRO:** \_\_\_\_\_;

**LOTTO GEOGRAFICO:** \_\_\_\_\_;

**ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.** \_\_\_\_\_

**DENOMINAZIONE INTERVENTO:** \_\_\_\_\_;

**CUP DELL'INTERVENTO:** \_\_\_\_\_;

**CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO:** \_\_\_\_\_;

**COMUNE/PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA DI** \_\_\_\_\_.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (di seguito, "**Soggetto Attuatore**") con sede in

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
 Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ *[inserire i dati relativi al Soggetto Attuatore],*

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “**PNRR**”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTA** la linea progettuale Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*” – Componente 3 “*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*” – Investimento 1.1 “*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*” (M2.C3- I1.1) del PNRR;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;

**VISTO**, in particolare, il Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al Ministero dell’Istruzione e del Merito per la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1, e sono state definite, altresì, le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

**VISTO**, altresì, il decreto del Ministro dell’istruzione 5 maggio 2022, n. 111, con il quale sono state destinate ulteriori risorse nazionali all’attuazione del summenzionato Investimento;

**VISTO** l’intervento denominato “.....”, contraddistinto con CUP ....., sito nel/la Comune/Provincia/Città Metropolitana di ....., che è stato ammesso in via definitiva a finanziamento con il Decreto Direttoriale del 5 maggio 2022, n. 14 (di seguito, “**Intervento**”);

**CONSIDERATO** che per l’attuazione dell’Intervento il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all’accordo quadro in epigrafe (di seguito, “**Accordo Quadro**”), stipulato dalla Centrale di Committenza Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “**Invitalia**”) con gli aggiudicatari della procedura d’appalto, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore;

**CONSIDERATO** che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione (di seguito, “**Oda**”), saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, “**Contratto Specifico**”).

**Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore trasmette a \_\_\_\_\_,**  
*[inserire i dati relativi all’Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico], il seguente*

ORDINE DI ATTIVAZIONE (Oda)			
numero documento		data	
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
RUP intervento	provvedimento di nomina		
Tel. _____			
E-mail _____			

PEC _____			
TARGET M2.C3- I1.1 PNRR AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO CONCORRE			
COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET
3	1.1	Completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero.	T1/2026
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA			
<p><i>[Indicare l'elenco documenti del progetto esecutivo ed eventuale ulteriore documentazione tecnica che il Soggetto Attuatore fornisce all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]</i></p> <p>a. _____;</p> <p>b. _____;</p> <p>c. _____;</p> <p>d. quadro economico dell'intervento;</p> <p>e. cronoprogramma dell'intervento.</p> <p>La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. ____ al presente Oda.</p>			

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE						
<i>[completare la tabella]</i>						
LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE/SCORPORABILE
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						
		€	€	€		
		€	€	€		
CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						
		€	€	€		
		€	€	€		



<b>TOTALE</b>	€	€	€	100%
INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO: _____				
IMPORTO				
VALORE DEI LAVORI OGGETTO DELL'OdA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE		IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO	
€ _____, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	____, ____ % € _____		€ _____, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA	
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC € _____, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	[NON SOGGETTO A RIBASSO]			
COSTO MANODOPERA		INCIDENZA MANODOPERA		
€ _____		____ %		
TERMINI				
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO		ENTRO E NON OLTRE IL __/__/__		
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO		ENTRO E NON OLTRE IL __/__/__		
CONDIZIONI GENERALI				
Allegato n. ____ al presente OdA				
CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI				
Allegato n. ____ al presente OdA				
<i>[Si ricorda che le Condizioni Particolari, che devono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto Attuatore]</i>				
TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		_____ GIORNI		
<i>(eventuale, solo qualora non si proceda alla sottoscrizione del Contratto Specifico nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti)</i>				



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Termini di ultimazione dei lavori: __ giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna lavori in via d'urgenza	
SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Modalità: [Attestazione] _____	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il __/__/202__.
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO, FINO AL 30 DICEMBRE 2023, PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA - FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente OdA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di _____, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
<i>[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti]</i>	
Per l'esecuzione del presente OdA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il [completare] tra [completare] e la Prefettura- U.T.G. di [completare] Allegato n. ____ al presente OdA	

## COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente OdA, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

## 1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA					
1	[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei lavori]						
		DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE DEL RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'OdA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'OdA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'OdA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'OdA]	
		Mandataria					
		Mandante 1					
		Mandante 2					
		Mandante n.		100%	100%	100%	100%
2	di ricorrere al <b>subappalto</b>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
	<b>In caso affermativo</b>						
	Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:				[.....] % Specificare eventualmente le attività da subappaltare: [.....]		
	<b>In caso affermativo</b>						
	dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti nei confronti dei quali non sussistano cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che siano qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
2	dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
	dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
	3 [Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;				[nominativo....]		
4	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel presente OdA;		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
5	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "Condizioni Particolari") (Sub Allegato 3);		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
6	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			

<b>7</b>	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i> ), della parità di genere ( <i>Gender Equality</i> ), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>8</b>	di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'Investimento [M2C3 I1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dall'Atto di concessione sottoscritto con l'Amministrazione Titolare;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>9</b>	<i>[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]</i> di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. ____ al presente OdA.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

**2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

- a) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare per un massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_;
- b) polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare per un massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_;
- c) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
- d) *[solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo]* attestazione della presa visione dei luoghi;
- e) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
- f) *[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare.

**L'Operatore**

\_\_\_\_\_

**Il Soggetto Attuatore**

\_\_\_\_\_

**ALLEGATI:**

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni Generali;
3. Condizioni Particolari;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

4. Schema di Contratto Specifico.
5. *[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità.

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

[Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali]

## PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI

### Premesse

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto di Contratto Specifico (di seguito, “**Interventi**”) al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno a sei determinati obiettivi ambientali. In particolare, un’attività economica è reputata arrecare un danno significativo:

- i. alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all’**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- iii. all’**uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. alla **transizione verso un’economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla **prevenzione e riduzione dell’inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- vi. alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione *ex ante* condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l’investimento di rispettiva competenza:

- A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%); oppure
- B. si limiterà a “non arrecare danno significativo”.

Tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento). Nel caso A. l'investimento ricade nel **Regime 1**, mentre, nel caso B., ricade nel **Regime 2**.

Gli esiti dell'autovalutazione *ex ante* in merito al Regime da considerare per ciascun intervento sono riportati nella “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) così come aggiornata dalla “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione *ex ante*, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più **Schede Tecniche** tra quelle allegate alla suddetta Guida. Le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR. Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (**check list**) per facilitarne l'applicazione.

Per gli interventi di “**Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici**” (Investimento 1.1 della Componente 3 della Missione 2 del PNRR) gli esiti della valutazione *ex ante* e l'indicazione del Regime e delle Schede Tecniche associate all'investimento stesso anch'essi riportati nella summenzionata Guida Operativa. In particolare, per gli Interventi è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 1, e ad esso è stata associata la seguente Scheda Tecnica:

- **Scheda 1 - Costruzione nuovi edifici.**



Orbene, l'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**"), nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH, declinato per l'investimento M2C3I1.1 come *supra* rappresentato, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

### Obblighi generali

1. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, determinando un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Per tutte le fasi della progettazione, in particolare nell'ambito della redazione degli elaborati di cui agli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nella realizzazione dei lavori, dovranno essere elaborate e verificate specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito, "**SAL**") contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 1 e 2 di cui alla "*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" della Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 così come aggiornata dalla "*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022).
5. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche (oltre alle Schede 1 tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Scheda 5) di cui alla "*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 così come aggiornata dalla "*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno*

significativo all'ambiente (cd. DNSH)" - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022), nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli Interventi.

\*\*\*

### Obblighi Specifici per l'Esecuzione dei lavori

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare i seguenti obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in Premesse.

Con riferimento alla **SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici**, di seguito gli obblighi specifici previsti dalla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)".

#### **OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica, affinché il fabbisogno di energia primaria (EP<sub>gl,tot</sub>) che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione è almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building).

La soglia fissata per i requisiti degli edifici corrisponde al 40% del fabbisogno di energia primaria dell'edificio di riferimento (EP<sub>gl,tot, limite</sub>) calcolato secondo i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1 dell'Appendice A del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, contrassegnate dall'indicazione 2019/21), attestabile da ente terzo attraverso:

- attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero;
- asseverazione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP<sub>gl,tot</sub>) dell'edificio è almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building).

#### **OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

L'Appaltatore, in fase di esecuzione dei lavori, dovrà mettere in atto le soluzioni adattative identificate nel report di analisi dell'adattabilità al fine identificare i rischi climatici fisici rilevanti per la costruzione di un nuovo edifici, di cui alla tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (Ue) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio.

In particolare, per gli interventi che superato la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima.

Laddove necessario, previa approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le soluzioni individuate nel progetto esecutivo, rimanendo coerente con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

### **OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE**

La realizzazione degli Interventi del Piano dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando le apparecchiature per l'erogazione dell'acqua previste nel progetto esecutivo che assicureranno un risparmio in tal senso.

Pertanto, nel caso in cui fosse prevista l'installazione di apparecchi idraulici, in sede esecutiva dovranno, essere adottate le indicazioni dei "*Criteria ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori di interventi edilizi*", approvati con del Decreto Ministeriale 23 giugno 2022, n. 256, (di seguito "**C.A.M.**"), relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari, con particolare riferimento al paragrafo 2.3.9 – Risparmio idrico.

Dal punto di vista della protezione della risorsa idrica, la realizzazione degli Interventi di costruzione di nuovi edifici dovrà garantire i seguenti requisiti:

- ridotto impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo: interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire fenomeni di contaminazione, erosione, smottamento;
- raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche: separazione dei flussi di acqua non contaminati per uso irriguo;
- rete di irrigazione delle aree a verde pubblico: impianti di irrigazione automatici a goccia con acqua proveniente da vasche di accumulo delle acque meteoriche;
- massimo risparmio idrico: gli edifici devono prevedere sistemi di raccolta delle acque piovane, sistemi di riduzione di flusso e apparecchi doppio scarico e sistemi di monitoraggio dei consumi idrici.

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione, dovrà garantire l'installazione di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di assicurare il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 1 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Durante la preparazione e conduzione del cantiere per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà assicurare le seguenti azioni, relative al paragrafo 2.6.1 "Prestazioni ambientali del cantiere" dei C.A.M, che prevede tra le altre:

- misure di risparmio idrico in fase di costruzione cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

#### **OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE**

Nell'attività di esecuzione l'Appaltatore dovrà garantire che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE), siano raccolti in modo differenziato e avviati a preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo di cui al paragrafo 2.6.2 previsto dai C.A.M..

Inoltre, l'Appaltatore, dovrà prestare particolare attenzione a rispettare quanto previsto anche al paragrafo 2.4.14 relativo al Disassemblaggio e fine vita, ovvero rispettare che almeno il 70% del peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Oltre a quanto previsto dal C.A.M., l'Appaltatore, durante la realizzazione degli Interventi, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, avere contezza, ed eventualmente predisporre un aggiornamento in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa del Piano di Gestione dei Rifiuti (di seguito, "PGR") nonché del Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai vigenti C.A.M. , allegati al progetto esecutivo.

L'Appaltatore, per conto del Soggetto Attuatore, sarà responsabile per la conservazione dell'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Dovrà inoltre redigere una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R"<sup>1</sup>.

## **OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Il PNRR richiede che un nuovo edificio, lungo tutto il suo ciclo di vita, non generi un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.

Pertanto, l'Appaltatore, nella realizzazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto per i materiali in ingresso e per la gestione ambientale del cantiere dei seguenti aspetti:

- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione, (di seguito, "PAC").

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri di cui ai paragrafi 2.6.1 prestazioni ambientali del cantiere e 2.5 specifiche tecniche per i prodotti da costruzione dei C.A.M. Decreto C.A.M.

In particolare, in fase di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- dare evidenza della caratterizzazione del sito, nel caso in cui sia stata realizzata;
- sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;
- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali eventualmente integrandolo;
- applicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali previsti in cantiere;
- se pertinente, presentazione della domanda per l'acquisizione della deroga ai limiti di rumorosità per i cantieri temporanei;
- garantire il contenimento delle polveri, tramite bagnatura delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

## **OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – *ove applicabile***

### SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici – *ove applicabile*

---

<sup>1</sup> cfr. ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.

L'esecuzione degli Interventi dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Pertanto, non potranno sorgere edifici all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi destinati alla produzione di alimenti e mangimi come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni adibiti a foresta (laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4, del D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*), per le quali le valutazioni previste dall'articolo 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi; terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN. Laddove gli Interventi ricadano in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, l'Appaltatore dovrà condurre un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette.

Nel caso in cui per gli Interventi sia previsto l'utilizzo di strutture in legno dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato Forest Stewardship Council (FSC) o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento. Inoltre, tutti i prodotti in legno dovranno derivare da processi di recupero e riciclaggio come attestato dalle schede tecniche del materiale impiegato, rispettando il criterio di cui al paragrafo 2.5.6 dei C.A.M. relativo ai prodotti legnosi. Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo);
- se pertinente, indicare l'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIInCA.

\*\*\*

Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, l'Appaltatore sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, richiamata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche su richiamate di cui all'Allegato *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) così come aggiornata dalla *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

### Verifica del rispetto del principio DNSH da parte dell'Appaltatore

Come riportato nella *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”* allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 nonché dall'Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 *“(u)na sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Ogni check list, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica. Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. “progetti in essere”), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano.”*

Ciò premesso, le *check list* di controllo allegate alla *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”* saranno compilate dal singolo Soggetto Attuatore.

A tal fine, tuttavia, l'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dal Soggetto Attuatore, sarà tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle *check list* relativa alla Scheda Tecnica 1 e delle eventuali ulteriori schede individuate (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Scheda 5), per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso.

In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole *check list* innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Soggetto Attuatore ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle *check list* anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal Soggetto Attuatore e/o dall'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita nel Contratto Specifico, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

**ALLEGATO F**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1**

**COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - [M2C3I1.1]**

- **Traguardo T3/2023:** notifica aggiudicazione dei lavori **entro il 30 settembre 2023**
- **Obiettivo T1/2026:** completamento della costruzione di almeno *400.000* metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero **entro il 31 marzo 2026**

**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.**

**CONDIZIONI GENERALI**

## ART. 1 (OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO)

1. Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito, "**Condizioni Generali**"), che, come del resto indicato nell'articolo 1 dell'Allegato B – "**Sub-Disciplinare**" al Disciplinare Unico, rappresentano il Capitolato prestazionale relativo all'affidamento di lavori, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Cluster in cui i singoli Lotti Geografici sono suddivisi.
2. In aggiunta alle definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nel Sub-Disciplinare hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nei suddetti Disciplinare Unico e Sub-Disciplinare.
3. L'oggetto del Contratto Specifico, a cui si applicano le presenti Condizioni Generali, consiste nell'affidamento dei **Lavori** di cui al **Sub-Disciplinare** per interventi di costruzione di strutture moderne e sostenibili, mediante sostituzione di edifici con ricostruzione in situ o delocalizzazione con l'obiettivo di creare nuove scuole sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.
4. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, nel Sub-Disciplinare, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore, (di seguito "**Capitolato Generale d'Appalto**"), nelle presenti Condizioni Generali, nonché nei capitolati ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico e a cura del Soggetto Attuatore che si avvarrà dell'Accordo Quadro e che dovranno integrare o derogare alle presenti Condizioni Generali con le condizioni particolari di appalto (di seguito, "**Condizioni Particolari**") che il Soggetto Attuatore si impegna, sin d'ora, ad allegare al suddetto Contratto Specifico.
5. Sono compresi nell'appalto: l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo del Contratto Specifico, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
7. Le prestazioni relative all'appalto dovranno essere svolte nel rispetto delle vigenti norme tecniche e, in particolare:
  - del Decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante "**Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi**

*compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, per quanto ancora in vigore;*

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “*Norme per l’edilizia scolastica*”;
  - del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2013 per l’*“Adozione delle linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole, anche in linea con l’innovazione introdotta nell’organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*.
8. Gli interventi da realizzare saranno ubicati all’interno del Cluster di aggiudicazione.
9. Si precisa che, nell’espletamento dell’incarico, sarà cura ed onere dell’Aggiudicatario incaricato (di seguito, “**Appaltatore**”) individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all’Appaltatore.
10. Le opere devono intendersi “*compiute*”, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non sarà direttamente evidenziato nella documentazione tecnica allegata all’Ordine di Attivazione (di seguito “**Oda**”) e nelle presenti Condizioni Generali. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l’opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l’uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s’intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d’opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L’eventuale picchettazione per l’esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.
11. Si precisa che i lavori da eseguire per la realizzazione degli interventi inseriti nell’Accordo Quadro in oggetto, dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici oggetto di sostituzione deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
  - che la nuova costruzione non deve comportare un incremento di consumo di suolo, se non nel limite massimo del 5% della superficie coperta *ante operam*;
  - il nuovo edificio deve conseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB (nearly zero energy building), previsto dalla normativa italiana.

## **ART. 2 (AMMONTARE DEI CONTRATTI SPECIFICI)**

1. Il corrispettivo per l’esecuzione del Contratto Specifico sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito dalle presenti Condizioni Generali,

eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.

2. Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezzi indicati nel successivo articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
3. In relazione ad eventuali variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, si applica quanto disposto dall'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
4. Gli importi stimati in ciascun Contratto Specifico, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (di seguito "**Codice dei Contratti**"), senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

### **ART. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)**

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa emissione dell'OdA. Il Soggetto Attuatore, al fine di consentire all'Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacità produttiva, potrà anticipare a quest'ultimo, via posta elettronica certificata (di seguito, "**PEC**"), l'emissione dell'OdA entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
2. Il Contratto Specifico potrà essere stipulato "**a corpo**" ovvero "**a misura**".
3. Nel caso di Contratto Specifico stipulato "**a corpo**" si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera d) e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, articolo 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49.
4. L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le classifiche SOA definite nel singolo Contratto Specifico.
5. Il corrispettivo, determinato a "**corpo**", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto Attuatore.
6. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei lavori eseguiti.
7. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si applica all'importo stimato di ciascun Contratto Specifico.

8. Nel caso di Contratto Specifico stipulato “a misura” si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera e) e 59, co. 5-bis, 148, co. 6, del Codice dei Contratti e 43, co. 7, del Regolamento.
9. L'importo di ogni Contratto Specifico può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, co. 1, lettera c) del Codice dei Contratti, le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali e quanto eventualmente derogato nelle Condizioni Particolari.
10. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si intende offerto e applicato all'importo dei lavori determinato secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
11. I prezzi unitari definiti in ciascun Contratto Specifico, di cui al precedente comma, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.
12. Le categorie di lavori non previste nel Contratto Specifico verranno contabilizzate facendo riferimento ai prezzi così come disciplinato al comma 2 dell'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
13. I corrispettivi di ogni Contratto Specifico, risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto sui prezzi unitari si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all'espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie.
14. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2 delle presenti Condizioni Generali.

#### **ART. 4 (INTERPRETAZIONI DELLE FONTI)**

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare, nell'Accordo Quadro, nelle presenti Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali.
2. In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni Generali, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

#### **ART. 5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)**

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico tutti i documenti indicati nell'Accordo Quadro.

#### **ART. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)**

1. La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La sottoscrizione del Contratto Specifico e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo appalto.
3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore non potrà obiettare che nelle tavole di progetto e nella descrizione delle opere non siano previste e indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli Elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla D. L., anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Appaltatore a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei Lavori.
5. Qualora la complessità dell'Intervento lo richiedesse, ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento, costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

## **ART. 7 (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)**

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, amministrazione straordinaria ovvero procedura di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito "**Codice Antimafia**"), l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione dell'intervento, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione del/dei Cluster a quest'ultimo assegnato/i ad altro operatore economico ai sensi del Disciplinare Unico.
2. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:
  - la mandataria: si applica quanto previsto dall'articolo 16, co. 2, lettera a) dell'Accordo Quadro;
  - la mandante: la mandataria potrà, previa comunicazione al Soggetto Attuatore, dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati, ovvero, ricorrere al subappalto necessario. Diversamente, in caso di subentro di altro operatore economico in luogo del mandante uscente, si applica quanto previsto dall'articolo 16, co. 2, lettera b.1) dell'Accordo Quadro.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al precedente comma, il Soggetto Attuatore prende atto dell'eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito provvedimento.
4. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico devono essere comunicate tempestivamente al Soggetto Attuatore mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

## **ART. 8 (DOMICILIO - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – PERSONALE TECNICO – DIRETTORE DI CANTIERE)**

1. In sede di stipulazione di ogni Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, in sede di stipulazione del Contratto Specifico, le generalità delle persone autorizzate a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Soggetto Attuatore.

3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Soggetto Attuatore, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata del Soggetto Attuatore.
4. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto (di seguito, "**Rappresentante**"). L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata del Contratto Specifico, deve:
  - domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
  - sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
  - ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori (di seguito, "**DL**"), in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolta o ragione la carenza di disposizioni da parte della DL per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
  - firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi – sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge – valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
  - intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla DL.

Tale Rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Soggetto Attuatore anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.

7. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore, al DL ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "CSE") i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
8. Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.
9. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DL che verranno designati dal Soggetto Attuatore medesimo;
10. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
11. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore tecnico di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della DL. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, con le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali.
12. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Soggetto Attuatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Soggetto Attuatore del nuovo atto di mandato.
14. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla DL che verrà designata dal Soggetto Attuatore medesimo.

#### **ART. 9 (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)**

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei lavori "a regola d'arte". L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi di cui Capitolato Generale d'Appalto; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
2. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.

3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei Contratti Specifici, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei Contratti Specifici.
5. L'accertamento della corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DL con le modalità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
6. L'Appaltatore si obbliga a garantire, ove richiesto, durante l'esecuzione di lavorazioni l'impiego di maestranze su più squadre di lavoro e/o su più turni lavorativi e la salvaguardia delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori.
7. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate mediante i singoli Contratti Specifici, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
8. L'Appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
9. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia il Soggetto Attuatore che la DL; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
10. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità

del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

11. L'Appaltatore si obbliga a procedere – ove ne ricorreranno le circostanze e prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dal Soggetto Attuatore, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto, l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevato in tutti i casi il Soggetto Attuatore. Resta inteso che l'attività di bonifica predetta non può costituire subappalto.
12. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale del Soggetto Attuatore.
13. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
14. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della DL. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto, l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi detti.
15. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, sub-affidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere; in tali casi è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile come determinata dalle presenti Condizioni Generali.
16. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e alle presenti Condizioni Generali, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, osservando tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e tutte le norme in vigore in materia di sicurezza.

17. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La DL ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
18. L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo; di detti elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro formato che potrà essere richiesto dai Soggetti Attuatori mediante OdA.
19. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento alle presenti Condizioni Generali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi che saranno meglio dettagliati nelle Condizioni Particolari allegate al Contratto Specifico.
20. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà inoltre:
- utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al Soggetto Attuatore;
  - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Soggetto Attuatore secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
  - ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copie delle rispettive certificazioni di conformità;
  - garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

21. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento, che contempla l'Intervento oggetto del Contratto Specifico a cui si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – *do no significant harm*" (di seguito, "**DNSH**") a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 1.1 – M2C3I1.1;
- provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* afferenti all'Investimento 1.1 - M2C3I1.1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Amministrazione Titolare e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021, D.M. MEF-RGS del 11 ottobre 2021 e dalle circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022.

22. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 31 dicembre 2025;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;

- c) violazione del principio DNSH dei principi del *tagging* climatico e digitale;
  - d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
  - e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.
23. In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo ad un Intervento per cui siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Appaltatore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Amministrazione Titolare e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021, D.M. MEF-RGS del 11 ottobre 2021 e dalle circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022.
24. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

#### **ART. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)**

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel *PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI* di cui al Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali.

#### **ART. 11 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ MATERIA CONTABILE, TARGET E MILESTONE)**

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

##### **11.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità**

1. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.
2. *eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 50, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi**

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta “relazione di genere” deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. [eventuale se l'Appaltatore occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)] A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 50, l'Appaltatore che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

4. Il Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) verificherà la corretta applicazione di quanto sopra.
5. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Specifico è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 14 del Sub-Disciplinare.

**11.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR.

#### **11.c) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

1. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
2. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

#### **ART. 12 (NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE)**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del Contratto Specifico, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle presenti Condizioni Generali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo di ciascun Contratto Specifico.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto, si applicano rispettivamente l'articolo 101, co. 3 del Codice dei Contratti, l'articolo 6 del D.M. 49/2018.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla DL, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «*Norme tecniche per le costruzioni*» approvate con il decreto del

Ministro delle infrastrutture il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018) e alla specifica normativa afferente all'oggetto di intervento.

5. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del Contratto Specifico, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del DL. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del Soggetto Attuatore in sede di collaudo. L'accettazione dei materiali da parte della DL non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
6. Il DL può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto Specifico. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, il Soggetto Attuatore può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

### **ART. 13 (CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI)**

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula del Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.
3. La consegna dei lavori è disciplinata dall'articolo 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49, nello specifico: prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in capo all'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 31, co. 4 del Codice dei Contratti.
4. Il DL comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Soggetto Attuatore.

5. Qualora ai sensi dell'articolo 5, co. 3, del DM 7 marzo 2018, n. 49, l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna dei lavori, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione, oppure il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
6. Prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui è tenuto l'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
8. L'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori:
  - a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
  - b. la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente:  
se trattasi di impresa:
    - l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
    - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, co. 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, co. 5, del D.Lgs. 81/2008;
    - il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

- c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e d) in merito al contratto collettivo applicato.

- d. nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- e. nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- f. attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- g. elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
- h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione.

Detti adempimenti devono essere assolti:

- dalla singola impresa aggiudicataria;
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
- qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di

ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata al Soggetto Attuatore, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

L'obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

9. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
10. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL, ove presente, la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
11. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al Soggetto Attuatore, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto Specifico. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018, calcolati sull'importo dei lavori del singolo Contratto Specifico. Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.

12. È facoltà del Soggetto Attuatore di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:
- quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti;
  - quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.
13. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Soggetto Attuatore per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo.
14. È facoltà del Soggetto Attuatore, nelle more del completamento delle verifiche dell'effettivo possesso, in capo all'Aggiudicatario, dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare, procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, previa redazione di apposito verbale. In tal caso, il DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
15. È, altresì, facoltà del Soggetto Attuatore, nelle more del completamento delle verifiche dell'effettivo possesso, in capo all'Aggiudicatario, dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare, procedere alla sottoscrizione del Contratto Specifico, che, pertanto, sarà risolutivamente condizionato all'esito negativo delle predette verifiche.
16. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
17. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
18. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dal Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
19. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito "**SAL**").

**ART. 14 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)**

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. I Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione fissata entro il termine del 31 marzo 2026.
4. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

**ART. 15 (TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI)**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed è stabilito nei documenti dei singoli Contratti Specifici. In detto tempo è compreso quello necessario all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 il Contratto Specifico tiene conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Specifici, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Soggetto Attuatore oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al Contratto Specifico. In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei Contratti.
5. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dal Soggetto Attuatore, a seconda del singolo Contratto Specifico, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformità. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dal Soggetto Attuatore.
7. Per ogni Contratto Specifico relativo all'esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo provvisorio.

#### **ART. 16 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)**

1. Il cronoprogramma, allegato al Contratto Specifico, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori. Il cronoprogramma deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna dei lavori.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL, al CSE e al RUP un proprio programma esecutivo dei lavori, di cui all'articolo 43, co. 10, del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, redatto nel rispetto del cronoprogramma e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
3. Il programma deve riportare per ogni lavorazione, coerentemente con le previsioni del cronoprogramma allegato al Contratto Specifico, le previsioni di dettaglio circa lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al RUP. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il Soggetto Attuatore può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori e di dettaglio; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.
5. Il programma dell'Appaltatore è redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e deve essere preventivamente approvato sia dal DL che dal CSE, quest'ultimo ai fini di verificarne la compatibilità con le misure previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento, come eventualmente integrato ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.
6. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze del Soggetto Attuatore. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La DL si riserva la facoltà di modificare

il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

7. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Soggetto Attuatore, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Soggetto Attuatore;
  - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Soggetto Attuatore, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Soggetto Attuatore o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Soggetto Attuatore;
  - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, co. 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Soggetto Attuatore per il Contratto Specifico; tale cronoprogramma può essere modificato dal Soggetto Attuatore al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma.
9. A fronte di ordine di servizio della DL, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
10. Ai sensi dell'articolo 43, co. 4, del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i

criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. (se del caso) Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali intermedie e delle consegne frazionate.

### **ART. 17 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)**

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata nei tempi stabiliti dal Soggetto Attuatore.
2. La richiesta è presentata al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. È fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della richiesta.
5. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal Soggetto Attuatore in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra il Soggetto Attuatore e terzi.
6. La richiesta di proroga può essere presentata anche se mancano meno di quindici (15) giorni alla scadenza del termine di completamento dei lavori, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
7. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare al Soggetto Attuatore richiesta di proroga in forma scritta, entro sette (7) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire al Soggetto Attuatore, entro i successivi sette (7) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
8. Nei casi di cui al comma 6 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
9. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DL che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.

10. In ogni caso, resta fermo il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento di *milestone* e *target* afferenti all'Investimento 1.1 - M2C3I1.1.

#### **ART. 18 (SOSPENSIONE DEI LAVORI)**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, co. 1, lettere b) e c), co. 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei Contratti.

Le sospensioni disposte dal Direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole nelle presenti Condizioni Generali non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori.

2. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Soggetto Attuatore. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, co. 4, e 108, co. 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del Regolamento.
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
4. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al RUP dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del



verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
7. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata dal Soggetto Attuatore qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.
8. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Soggetto Attuatore può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del CSE, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della DL redatto dalla stessa, su disposizioni del CSE, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.
11. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

12. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
13. In caso di sospensione dei lavori, l'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla DL.
14. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai co. 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, come quantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
15. Per i Contratti Specifici di importo inferiore alle soglie della Direttiva 2014/24/UE, si applica l'articolo 107 del Codice dei Contratti. Per i Contratti Specifici di importo pari o superiore alle soglie della Direttiva 2014/24/UE, in deroga all'articolo 107 del Codice dei Contratti, per effetto dell'articolo 5 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
- cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Codice Antimafia, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
  - gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
  - gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
  - gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal RUP.

Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, il Soggetto Attuatore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei

lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Il Soggetto Attuatore provvede nei successivi cinque giorni.

In ogni caso, in materia di sospensione, si applicherà la normativa *ratione temporis* vigente.

16. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, il Soggetto Attuatore, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, co. 3 e 4, del Codice dei Contratti, la risoluzione del contratto, che opera di diritto e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- chiede all'Amministrazione Titolare di verificare la possibilità di riassegnare l'intervento, al fine di stipulare un nuovo Contratto Specifico per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile;
- indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera.

Tali alternative si applicano:

- nelle ipotesi previste dalla precedente lettera a.;
- in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020.

17. Le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

#### **ART. 19 (ALTRE SOSPENSIONI DEI LAVORI ORDINATE DAL RUP)**

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DL, ed ha efficacia dalla data di emissione. Qualora si verificano sospensioni totali o parziali dei

lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore potrà essere risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10, co. 2, del D.M. 49/2018.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL.

#### **ART. 20 (PENALI PER RITARDO E PREMI DI ACCELERAZIONE)**

1. Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire tra lo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti ai sensi del presente Condizioni Generali;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione di cui alle presenti Condizioni Generali, rispetto alla data fissata dal DL o dal RUP;
  - d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
  - e) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.
5. La penale di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono e negli altri casi previsti dalle Condizioni Generali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo

- superiore alla predetta percentuale il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.
7. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal precedente comma, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
  8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa dei ritardi.
  9. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Soggetto Attuatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Soggetto Attuatore su proposta del RUP e/o del DL, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
  10. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
  11. Il Soggetto Attuatore potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
  12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
  13. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
  14. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 10, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi in materia delle pari opportunità, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di *target* e *milestone* di cui al precedente articolo 11.
  15. Ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti

delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **ART. 21 (INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE)**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
  - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;
  - f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
  - i. le sospensioni disposte dal Soggetto Attuatore, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - j. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Soggetto Attuatore, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Soggetto Attuatore medesimo le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né l'eventuale risoluzione del Contratto Specifico.

## ART. 22 (LAVORI A CORPO)

1. La valutazione di lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali come integrate da quelle Particolari, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
6. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dalle presenti Condizioni Generali e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
  - a. *Per i materiali.* Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;

- b. Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
  - c. Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
  - d. Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Condizioni Generali; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
7. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

### **ART. 23 (EVENTUALI LAVORI A MISURA)**

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, co. 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate "a misura". Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori previsti all'articolo 44, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda tutte le opere impiantistiche.

**ART. 24 (CONTABILITÀ DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA)**

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

**ART. 25 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)**

1. All'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale relativo al Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile.
2. L'anticipazione sull'importo dei lavori è compensata secondo il cronoprogramma della prestazione, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, proporzionalmente all'importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
  - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
  - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.

4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla Schema tipo 1.3, di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, ed essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.
6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. Il Soggetto Attuatore procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

#### **ART. 26 (PAGAMENTI IN ACCONTO)**

1. Nel rispetto dell'articolo 113 *bis* del Codice dei Contratti, le rate di acconto sull'importo dei lavori sono dovute al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a. sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall'inizio dei lavori o dalla liquidazione della precedente rata di acconto;
  - b. l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 co. 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del singolo Contratto Specifico.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:
  - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
  - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC/POS;

- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori;
  - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
  - e) al netto del recupero dell'anticipazione.
3. L'Appaltatore sarà tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al DL tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell'ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il DL dovrà consegnare unitamente al SAL al Soggetto Attuatore. Tale documento dovrà fare riferimento alle voci contabili del subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che l'Appaltatore è tenuto a corrispondere al subappaltatore.
  4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
  5. Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
    - a) il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lettera d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;
    - b) il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione, ed ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lettera d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 invia il certificato di pagamento al Soggetto Attuatore per l'emissione del mandato di pagamento; sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
  6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il DURC.
  7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, ai sensi delle presenti Condizioni Generali, corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono.
  8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed

esclusivamente nei seguenti casi:

- a) sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 30 giorni;
  - b) sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 30 giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
  - c) sospensione dei lavori per un periodo a 30 giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore.
9. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
- per mancata attivazione della polizza assicurativa (RC) all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e/o a terzi;
  - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
  - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale eventualmente disposte dal DL;
  - per mancato rispetto del sollecito del RUP all'effettuazione dell'aggiornamento del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento alle presenti Condizioni Generali.
10. I pagamenti delle prestazioni afferenti ai singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva, in funzione delle effettive prestazioni eseguite.
11. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target* e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.
12. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto Attuatore, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito dell'Intervento.

#### **ART. 27 (PAGAMENTI A SALDO)**

1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'articolo 14 co. 1 lettera e) e co. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 dal DL entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 5.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alle presenti Condizioni Generali, nulla ostando, è pagata a 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Fermo restando quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei Contratti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
  - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo 1.4 di cui all'"Allegato A- Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", ed essere assistita in quanto parte integrante della stessa dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte del

Soggetto Attuatore prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

7. L'Appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

#### **ART. 28 (FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA riferito al Soggetto Attuatore.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Soggetto Attuatore della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Il Soggetto Attuatore comunicherà all'Appaltatore se è tenuta o meno all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto Attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale del Soggetto Attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto Attuatore e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note al Soggetto Attuatore sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti del Soggetto Attuatore debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.

8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto Attuatore.
9. Ogni pagamento è subordinato:
  - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
  - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
  - c) agli adempimenti di cui alle presenti Condizioni Generali d'Oneri in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
  - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - e) all'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

#### **ART. 29 (RITARDI NEI PAGAMENTI)**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Soggetto Attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dalle presenti Condizioni Generali.
6. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto Attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto Attuatore, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al Soggetto Attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

**ART. 30 (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI PREZZI)**

1. I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.  
Essi compensano:
  - a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
  - b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
  - c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
  - d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi delle presenti Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell'arco dell'intera durata contrattuale prevista dagli elaborati progettuali allegati ai Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzi,

in vigore al momento dell'emissione dell'OdA, ridotti della percentuale del ribasso d'asta e nell'ordine sotto riportato:

- i. Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome del Lotto Geografico per il quale si partecipa;
- ii. Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti);
- iii. prezzario DEI in vigore;
- iv. analisi prezzi derivanti da indagini di mercato.

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione dovrà essere identificato prima sul listino I e solo se in questo non è presente, sul listino II, e così via per quelli successivi, fino al IV.

3. Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore.

Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezzari sopra indicati, i prezzi verranno valutati come segue:

- a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi;
  - c) le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore al momento dell'emissione dell'OdA applicando il ribasso offerto dall'Operatore alla data di formulazione dell'offerta;
  - d) i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, ed approvati dal Soggetto Attuatore;
  - e) tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore;
  - f) i prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
4. Qualora si rendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché queste siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
    - a. desumendoli prioritariamente dal prezzario di riferimento o in alternativa dal prezzario predisposto dalle regioni territorialmente competenti, ove esistenti;
    - b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta,

attraverso un contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

5. Ad i nuovi prezzi così stabiliti, verrà applicata la deduzione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, così come emergente dal rapporto tra l'importo lordo a base d'asta ed il prezzo netto offerto, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.
6. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dal Soggetto Attuatore, su proposta del RUP.
7. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Soggetto Attuatore potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
8. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina l'articolo 8 co. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.
9. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

#### **ART. 31 (ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI)**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

#### **ART. 32 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)**

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, il Soggetto Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto Specifico. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato al Soggetto Attuatore. La cessione è efficace e opponibile al Soggetto Attuatore qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il Soggetto Attuatore non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti

contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il Soggetto Attuatore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Soggetto Attuatore.

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Soggetto Attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.
6. Fermo quanto sopra in ordine all'ammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che l'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Attuatore, delle informazioni antimafia di cui al Codice Antimafia a carico del cessionario.
7. Quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (*i.e.* subcontratti e subcontraenti), che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a raccogliere tutta la documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui al Codice Antimafia.

### **ART. 33 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)**

1. L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere **pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico**, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore, come indicato all'articolo 11 del Disciplinare unico di gara e all'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare, cui si rinvia.
2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

3. La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.
4. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
6. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
7. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. Il Soggetto Attuatore ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione

del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Soggetto Attuatore può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

10. Il Soggetto Attuatore richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
11. Ai sensi dell'articolo 103 co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro.

#### **ART. 34 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)**

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dovrà produrre, almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra **i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori**, come indicato all'articolo 8 del Sub-Disciplinare, cui si rinvia.
2. La polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all'"*Allegato A - Sezione II - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B - Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.
3. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161

- del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Tale polizza dovrà essere presentata al Soggetto Attuatore almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del Soggetto Attuatore secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
  5. Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con il Soggetto Attuatore ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi può essere prorogata secondo quanto previsto dallo Schema tipo di polizza 2.3 di cui al citato "Allegato A-Sezione II - Schemi tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui all'"Allegato B - Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.
  6. Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, così distinta:
    - partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico;
    - partita 2) per le opere preesistenti: 50% dell'importo del Contratto Specifico;
    - partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del Contratto Specifico.La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per **i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto**, per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.
  7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
    - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore;
    - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore.
  8. La polizza dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
10. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, ai sensi dell'articolo 103, co. 7, quinto periodo, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dovrà altresì contrarre in favore del Soggetto Attuatore una polizza assicurativa conforme allo schema tipo di polizza di cui all'"*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.
11. In particolare, la predetta polizza dovrà tenere indenne il Soggetto Attuatore dai **danni materiali e diretti alle cose assicurate** nonché dai **danni a terzi** dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'operatore economico occorso nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste in contratto secondo le condizioni previste dallo Schema tipo di polizza 2.3 dell'"*Allegato A-Sezione II – Schemi tipo*" del citato Decreto Ministeriale.
12. Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con il Soggetto Attuatore ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione può essere prorogata secondo quanto previsto dallo schema tipo di polizza 2.3 di cui al citato "*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*" del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.
13. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
14. In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
15. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore l'aggiornamento corrispondente della polizza.
16. Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno al Soggetto Attuatore copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
17. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

18. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

19. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

20. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

21. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DL redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

22. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

23. Inoltre, per i contratti specifici aventi ad oggetto lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, ai sensi dell'articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una **polizza indennitaria decennale** a copertura dei **rischi di rovina totale o parziale dell'opera**, ovvero dei **rischi derivanti da gravi difetti costruttivi**. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma, una **polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi**, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un

massimo di 5.000.000 di euro. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente articolo

### ART. 35 (VARIAZIONE DEI LAVORI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione del Soggetto Attuatore ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dal Soggetto Attuatore ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal Soggetto Attuatore stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 8, co. 3, del DM 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in pristino.
2. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto Specifico varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, co. 8, del Regolamento. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
3. Le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* non possono essere oggetto di modifica.
4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto alla DL prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera b), del Codice dei Contratti, il Contratto Specifico potrà altresì essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il ricorso ad un diverso Appaltatore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero qualora ciò comporti per il Soggetto Attuatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi. Dette varianti possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

9. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Soggetto Attuatore, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - non è alterata la natura generale del contratto;
  - non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);
  - non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.
10. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il RUP può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.
11. Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Soggetto Attuatore potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
12. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite

il RUP né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Soggetto Attuatore deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Soggetto Attuatore non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

13. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Soggetto Attuatore disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
14. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DL, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
15. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il DL entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
16. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.
17. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP
18. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
19. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Soggetto Attuatore. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il

Soggetto Attuatore procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-*bis* e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

20. Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
- b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **ART. 36 (ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA)**

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lettera a), e 28, co. 1, 1-*bis*, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
  - f) se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:
  - a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
  - b) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
  - c) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'Appaltatore, comunque esso sia organizzato, nonché, tramite questo o i relativi componenti, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. Fermo restando quanto per l'applicazione dei Piani operativi di sicurezza, l'Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008.
4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### ART. 37 (NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE)

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio *incident and injury free*.
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 32, co. 1, 2 o 4, oppure agli articoli successivi in materia di sicurezza del presente capitolato.
6. In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la DL ed il CSE.
7. In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
8. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
9. L'Appaltatore e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

10. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.

### **ART. 38 (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il piano di sicurezza e di coordinamento è predisposto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, ed è corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del Contratto Specifico (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, co. 5, e 92, co. 2, del Decreto n. 81/2008, il Soggetto Attuatore nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale provvede tempestivamente a redigere:
  - a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
  - b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione e nelle more degli stessi adempimenti:
  - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori, dandone atto nel verbale di consegna;
  - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.

### **ART. 39 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)**

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il Soggetto Attuatore riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **ART. 40 (OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA)**

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura del Soggetto Attuatore.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
4. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

5. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Soggetto Attuatore o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

#### **ART. 41 (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)**

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
2. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del Contratto Specifico ovvero se già intervenuta si procede alla risoluzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
3. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Soggetto Attuatore, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
4. Ai sensi dell'articolo 105, co. 17 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di

tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
6. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
7. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
8. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto, nonché:
  - di essere a conoscenza del committente in quanto coincidente con il Soggetto Attuatore;
  - di essere a conoscenza del nominativo del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs. n. 81/2008) eventualmente coincidente con il Responsabile Unico del procedimento;
  - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
  - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
  - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
  - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
10. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
11. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 42 (SUBAPPALTO)**

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti.
2. Il Soggetto Attuatore indicherà nelle Condizioni Particolari le prestazioni o le lavorazioni oggetto del Contratto Specifico da eseguire a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'Anagrafe.
3. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
  - a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso il Soggetto Attuatore:
    - b.1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna al Soggetto Attuatore, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
  - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.
- b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore, ai sensi della lettera b.1, trasmetta al Soggetto Attuatore:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
  - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:
- se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui all'articolo 67, co. 2 o co. 3;
  - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.
5. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica del possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto.

- In ogni caso, il Soggetto Attuatore concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.
7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma il Soggetto Attuatore può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.
  8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:
    - il nome del sub-contraente;
    - l'importo del sub-contratto;
    - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
    - eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
  9. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
  10. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare al Soggetto Attuatore la seguente documentazione:
    - dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
    - elenco del personale autorizzato;
    - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
    - dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
  11. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Soggetto Attuatore in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
    - l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
    - per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
  12. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

13. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - copia del proprio piano operativo di sicurezza.

14. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.

15. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Soggetto Attuatore può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

17. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti. Il Soggetto Attuatore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
18. Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazioni antimafia di cui al Codice Antimafia a carico della società distaccante; quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
19. Il Soggetto Attuatore verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
20. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DL svolge le seguenti funzioni:
- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;
  - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
  - registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
  - provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti.
21. Si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
22. Qualora il singolo Contratto Specifico contenga categorie di lavori diverse da quelle per le quali l'operatore economico si era qualificato ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario.
23. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18

giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Sub-Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Generali in combinato disposto con l'articolo 14 del Sub-Disciplinare; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

24. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

#### **ART. 43 (RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO)**

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il DL e CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Soggetto Attuatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati da Soggetto Attuatore inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Soggetto Attuatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Soggetto Attuatore né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
6. Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per il Soggetto Attuatore, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
9. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.
10. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
11. L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

#### **ART. 44 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)**

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, co.10 e 13, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Soggetto Attuatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei

successivi pagamenti.

3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dal Soggetto Attuatore al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.
5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, il Soggetto Attuatore sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte del Soggetto Attuatore nei casi di cui all'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Soggetto Attuatore prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. Il Soggetto Attuatore può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice Civile.

#### **ART. 45 (ACCORDO BONARIO)**

1. Ai sensi dell'articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve

valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.

2. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Soggetto Attuatore e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte del Soggetto Attuatore. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo.

#### **ART. 46 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti,

trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

#### **ART. 47 (COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)**

1. In applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, e purché applicabile *ratione temporis*, è costituito presso il Soggetto Attuatore, un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. La costituzione del Collegio per contratti specifici di lavori di importo inferiore alle soglie della direttiva 2014/24/UE costituisce una facoltà del Soggetto Attuatore.
3. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Soggetto Attuatore, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
4. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale e, se del caso, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
5. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in

videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. In ogni caso il collegio potrà essere sciolto anche prima del termine di esecuzione del contratto, previo accordo delle parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter [rectius: al comma 8-bis]. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, il Soggetto Attuatore può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

## **ART. 48 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - b) è responsabile in rapporto al Soggetto Attuatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Soggetto Attuatore;
  - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Soggetto Attuatore paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lettera u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello

stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, co. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
8. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Soggetto Attuatore trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

#### **ART. 49 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)**

1. La stipula dei Contratti Specifici, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dal Soggetto Attuatore. Qualora il Soggetto Attuatore per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato al Soggetto

Attuatore dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Attuatore:
  - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
  - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
  - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
  - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Soggetto Attuatore contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Soggetto Attuatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **ART. 50 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)**

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
  - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;
  - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dal Soggetto Attuatore in deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;
  - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste

- dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
- d. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
- a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - h) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
  - i) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - j) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 *quinquies* della L. n. 726/1982;
  - k) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
  - l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- m) errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
  - n) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
  - o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - p) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;
  - q) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
  - r) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Soggetto Attuatore la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
  - s) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile;
  - t) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Il Contratto Specifico è, altresì, risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora, nelle more del completamento delle verifiche dell'effettivo possesso, in capo all'Aggiudicatario, dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare, il Soggetto Attuatore abbia proceduto alla sottoscrizione del Contratto Specifico e le predette verifiche abbiano dato esito negativo.
4. Quando il DL, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
5. Lo stesso DL formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Soggetto Attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto Attuatore risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
7. Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto Specifico stesso.
8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il RUP indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il DL curi, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Soggetto Attuatore per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Salve le disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del Codice Antimafia ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Codice Antimafia non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
10. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata).
11. In caso di risoluzione il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesimo di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
12. Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
13. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori

obblighi previsti dal precedente articolo 11, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 20 delle presenti Condizioni Generali, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 51 (RECESSO)**

1. Il Soggetto Attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
3. Il Soggetto Attuatore ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Specifico o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Soggetto Attuatore.

#### **ART. 52 (ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE)**

1. Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, a fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di

ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione. Al termine dei lavori è altresì redatto un consuntivo scientifico a cura del DL per i beni del patrimonio culturale.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno al Soggetto Attuatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Nel certificato di ultimazione rilasciato all'Appaltatore il DL può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, dallo stesso accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Soggetto Attuatore, da effettuarsi entro i termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
7. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.
8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Soggetto Attuatore, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
9. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
10. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della DL.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla DL con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.

11. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo, devono essere notificati al Soggetto Attuatore entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
12. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui alle presenti Condizioni Generali.

**ART. 53 (TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE)**

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del DL che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL.
3. Il collaudo statico verrà effettuato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.
5. Durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto Attuatore può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel contratto. A cura e spese dell'Appaltatore sono messi a disposizione della DL o dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, la DL o l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

6. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Soggetto Attuatore per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dalla DL e dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
7. Qualora prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, secondo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il DL e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà al Soggetto Attuatore di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.
8. Il Soggetto Attuatore, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
9. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, co. 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
10. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, il Soggetto Attuatore ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
11. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel contratto.
12. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

#### **ART. 54 (COLLAUDO IN CORSO D'OPERA)**

1. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato

un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto Specifico.

2. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

#### **ART. 55 (PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI)**

1. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti relativi al collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario dell'ultimazione dei lavori, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se il Soggetto Attuatore si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte del Soggetto Attuatore avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se il Soggetto Attuatore non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
6. Il Soggetto Attuatore può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del RUP, su richiesta del DL, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della DL e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

#### **ART. 56 (OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI – C.A.M.)**

1. I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "*Regolamento dei prodotti da costruzione*".
2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Soggetto Attuatore e al DL il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
5. Infine, tutti i materiali e le tecnologie utilizzate devono rispettare quanto prescritto all'interno del DM 23 giugno 2022 n. 256 Criteri minimi ambientali come meglio dettagliato e specificato nella Relazione C.A.M. allegata al progetto.

#### **ART. 57 (RINVENIMENTI)**

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice dei Contratti risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto al Soggetto Attuatore, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della DL, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
2. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione del Soggetto Attuatore.
3. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

#### **ART. 58 (OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE)**

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
  - a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
    - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
    - le disposizioni e osservazioni del DL;
    - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
    - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

- b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal DL; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
  - c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato:
- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
  - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
  - c. a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dalle presenti Condizioni Generali e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d. a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
3. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
5. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.

#### **ART. 59 (CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI)**

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6

giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del Soggetto Attuatore, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
  - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che il Soggetto Attuatore ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b. fornire, su richiesta del Soggetto Attuatore ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dal Soggetto Attuatore o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dello stesso Soggetto Attuatore;
  - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dal Soggetto Attuatore, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dello stesso Soggetto Attuatore, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita al Soggetto Attuatore, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 il Soggetto Attuatore può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

#### **ART. 60 (MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE)**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Soggetto Attuatore e saranno gestiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
2. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato

dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore a norma del predetto Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.

#### **ART. 61 (UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI)**

1. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Impresa, deve essere effettuata dall'Impresa medesima a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri sub affidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità.
2. L'Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'Appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di scarica, se prevista nel corrispettivo dell'Appalto.
3. Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. A richiesta del Soggetto Attuatore ovvero delle Autorità l'Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.
5. Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di concentrazione ai sensi dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.
6. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

#### **ART. 62 (TERRE E ROCCE DA SCAVO)**

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del d.P.R. 120/2017.
3. È altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, co. 10-sexies della L. 19 gennaio 2009, n. 2 e dal d.P.R. 120 del 13 giugno 2017, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
4. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

#### **ART. 63 (ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE)**

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dal Soggetto Attuatore e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Soggetto Attuatore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Soggetto Attuatore.
3. L'Appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Soggetto Attuatore.
4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

#### **ART. 64 (CARTELLO DI CANTIERE)**

1. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria.
2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere dovrà:
  - mostrare correttamente e in modo visibile l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*";

- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento (*COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - MISSIONE 2 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.1 - [M2C3I1.1]*);
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/it/information/logos\\_downloadcenter/](https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/)) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
- se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: *"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"*.

#### ART. 65 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Soggetto Attuatore sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
  - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 66 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)**

1. Ai sensi del Codice Antimafia, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La stipula del Contratto Specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lettere a), b) e c), del Codice Antimafia. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

#### **ART. 67 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)**

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Intervento oggetto d'appalto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Soggetto Attuatore o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

#### **ART. 68 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
  - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
  - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
  - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il Contratto Specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

È allegato alle presenti Condizioni Generali e consultabili sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it>:

#### ***SUB ALLEGATO 1 - PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI***

**ALLEGATO G**
**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**
**MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1**
**COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - [M2C3I1.1]**

- **Traguardo T3/2023:** notifica aggiudicazione dei lavori **entro il 30 settembre 2023**
- **Obiettivo T1/2026:** completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero **entro il 31 marzo 2026**

**SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO**

**AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.**

**LOTTO GEOGRAFICO [completare]**

**CLUSTER ASSEGNATO [completare]**

**DENOMINAZIONE INTERVENTO: [completare]**

**C.I.G. [completare] CUP [completare]**

Il presente contratto specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”) è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”).

[solo in caso di ufficiale rogante]

L’anno [completare] il giorno [completare] del mese di [completare] a [completare] in Via/Piazza [completare] n. [completare], presso l’Ufficio [completare] della [completare], con sede in [completare] Via/Piazza [completare] n. [completare] avanti a me dott. [completare], esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l’Amministrazione medesima, in qualità di [completare], senza l’assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo:

[[completare] con le informazioni necessarie delle Parti]

**TRA**

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare], residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare], dell’Amministrazione [completare], con sede [completare] in

[completare], via [completare] n. [completare] Codice fiscale e Partita IVA [completare], che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, **“Soggetto Attuatore”**)

#### E

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare] dell'impresa [completare] con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale sociale € [completare], numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che agisce

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio [completare] in [completare], rep. [completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

- 1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

(in seguito, **“Appaltatore”**);

(in seguito, congiuntamente **“le Parti”**);

#### PREMESSO CHE

- a) la *“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”* è inserita, quale Investimento 1.1 (di seguito, **“Investimento”**), all'interno della Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*, Componente 3 *“Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, **“PNRR”**), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) l'Investimento mira a finanziare progetti volti alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili, ovvero scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado dell'efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport;
- c) in particolare, si prevede, entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026, la sostituzione edilizia di n. 195 edifici per un totale di almeno 410.000 m<sup>2</sup>, con conseguente beneficio per circa 58.000 studentesse e studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50% (3,4 ktep/anno), che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO<sub>2</sub>;

- d) come previsto dal PNRR, l'Investimento è gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "**MIM**") ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane che hanno avuto accesso alla procedura selettiva per l'individuazione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all'attuazione dei relativi interventi;
- e) con decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*", Componente 3 "*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*", Investimento 1.1 "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*", pari a € 800.000.000,00;
- f) in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, destinato a tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale, e finalizzato alla presentazione di candidature e proposte per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*" – Componente 3 "*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*" – Investimento 1.1 "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*";
- g) con successivo decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 111, – al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi causati dalle emergenze in corso e consentire il finanziamento di tutte le candidature pervenute a seguito dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, nel rispetto dei target e delle milestone del PNRR - sono state destinate ulteriori risorse nazionali all'attuazione dell'Investimento, per un ammontare complessivo di € 1.189.326.904,64, con il quale sono stati finanziati n. 216 interventi totali, di cui n. 189 di competenza dei Comuni e n. 27 di competenza delle Province e delle Città Metropolitane;
- h) a fronte di tale ulteriore stanziamento di risorse, con Decreto Direttoriale 5 maggio 2022, n. 14, sono state, pertanto, approvate le graduatorie dei n. 216 interventi ammessi in via definitiva a finanziamento nell'ambito del predetto Avviso pubblico, con l'indicazione delle relative aree territoriali;
- i) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, il MIM ha, da ultimo, indetto un Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi degli articoli 152 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**") e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, finalizzato, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*" del PNRR, all'individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle aree selezionate a seguito della procedura di cui al citato Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021;
- j) con Decreto Direttoriale 13 aprile 2023, n. 27, sono state approvate le graduatorie definitive dei vincitori del Concorso di progettazione, primi classificati all'interno di ciascuna area territoriale, e redatti i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica;
- k) gli interventi rientranti nell'ambito dell'Investimento (di seguito, "**Interventi**") sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla sostituzione edilizia di edifici scolastici con ricostruzione *in situ* o delocalizzazione, con eventuale demolizione anche parziale degli edifici stessi;
- l) orbene, in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, la *milestone* da realizzare nell'ambito dell'Investimento è quella della notifica dell'aggiudicazione entro il 30 settembre 2023. Si precisa che detta *milestone*



concorrerà al raggiungimento del *target* previsto per il medesimo Investimento, consistente nel completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione edilizia di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero NZEB, entro il termine del 31 marzo 2026;

- m)** in merito alla *governance* del Piano, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato nel MIM, l'“*Amministrazione centrale titolare dell'investimento*”, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito, “**Amministrazione Titolare**”);
- n)** gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Città Metropolitane, le cui proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al finanziamento sono i responsabili dell'avvio e dell'attuazione degli Interventi e provvedono alla realizzazione degli Interventi stessi (di seguito, “**Soggetti Attuatori**”), così come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, in virtù dei relativi Accordi di concessione, con i quali sono assunti e regolati i rispettivi rapporti con l'Amministrazione Titolare;
- o)** ciò posto, al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “**Invitalia**”), ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021 e, in particolare, del comma 6-*quater* del medesimo articolo, così come modificato e integrato dall'articolo 14, co. 2, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- p)** previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il ..... e pubblicato sulla stessa al n. .... del .... /....., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. .... del .... /....., e sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato, anche ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli articoli 7-*ter* del D.L. n. 22/2020 (convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (convertito in L. n. 55/2019), la “**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI**”, (di seguito, “*Procedura*”);
- q)** la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il “**Codice dei Contratti**”), più accordi quadro multilaterali (di seguito, “**Accordi Quadro**”);
- r)** i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- s)** la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 20 lotti geografici (di seguito, “**Lotti Geografici**”); all'esito della Procedura, con provvedimento n. .... del .... /....., il Lotto Geografico n. .... è stato aggiudicato in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;



- t) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, **“Disciplinare Unico”**), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, **“Cluster Assegnato”**);
- u) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- v) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, **“OdA”**) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi ;
- w) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [completare], è stato assegnato il Cluster [completare] ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;
- x) in data [completare], l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni relative agli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. \_\_\_;
- y) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di contratti specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- z) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente contratto specifico;
- aa) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- bb) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. [completare] del [completare];
- cc) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: [completare];
- dd) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti;
- ee) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise *milestone* e *target*/obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP la consegna dei lavori in via d'urgenza, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisorie; [IN ALTERNATIVA] il presente Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Sub-Disciplinare e condotte sugli Appaltatori, ed è, pertanto, risolutivamente condizionato all'esito negativo delle predette verifiche;
- ff) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico

e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

- gg)** l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;
- hh)** [eventuale per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti] l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto la polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- ii)** [eventuale] l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto la polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO  
SEGUE**

#### **Articolo 1 - (Premesse ed allegati)**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
  - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
  - l'Accordo Quadro Lotto Geografico [completare], CIG [completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
  - l'OdA del Contratto Specifico n. [completare] del [completare] e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
  - le Condizioni Particolari allegate al presente documento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi

dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

### **Articolo 2 - (Definizioni)**

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
  - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
  - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
  - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
  - dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
  - dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
  - dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*»;
  - dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

### **Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)**

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori di cui al Sub-Disciplinare – Allegato B al Disciplinare Unico – per la realizzazione di interventi di costruzione di strutture ad uso scolastico moderne e sostenibili, mediante sostituzione di edifici con ricostruzione *in situ* o delocalizzazione con l'obiettivo di creare nuove scuole sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.
2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell'OdA n. [completare] del [completare] e relativi allegati:

**[DESCRIZIONE DELLE OPERE]**

3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento (in seguito, "**RUP**"), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il Dott. [completare] e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ing./Arch. [completare].
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari. [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per l'esecuzione dei lavori, il Consorzio [completare] ha indicato la/e società [completare] come impresa/imprese esecutrice/i.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla Direzione dei lavori (in seguito, "**D.L.**") per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto Specifico.
8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
9. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.



10. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.
12. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il/la Comune/Provincia/Città Metropolitana di [completare].
13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 16 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

#### **Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)**

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente Contratto Specifico e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per



il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente Contratto Specifico, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

*[Eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]*

#### **Articolo 5-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)**

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal protocollo di legalità sottoscritto in data [completare] tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura - U.T.G. di [completare] (di seguito, "**Protocollo di Legalità**"). *[in alternativa: tra l'Amministrazione di [completare] e la Prefettura- U.T.G. di [completare] al quale il Soggetto Attuatore è comunque vincolato.]*
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiere delle imprese*", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la



sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente paragrafo 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

3. *[eventuale, nel caso in cui il Protocollo di Legalità preveda che alcuni/e obblighi/clausole debbano essere espressamente riportati/e nel contratto] L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. [completare]*

#### **Articolo 6 - (Responsabilità)**

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.
4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

## Articolo 7 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

### **7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)**

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

### **7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "**relazione di genere**" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "**relazione di genere**" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

**7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

- 1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

**7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

- 1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

**Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione



a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

#### **Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)**

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le Parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 13 delle Condizioni Generali.
3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in [completare] giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.
5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 17 delle Condizioni Generali.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

#### **Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)**

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore sono: [completare].
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le Parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: [completare].
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

#### **Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)**

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato [completare] [a "corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) / a "misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeee) / in parte a "corpo" e in parte a "misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) ed eeee)]



2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, oneri fiscali esclusi, è pari ad € [completare] (completare/00), oltre IVA, oltre € [completare] (completare/00) per oneri per l'attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di € [completare] completare/00) oltre IVA.
3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.
6. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
7. In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale sarà aumentato di una percentuale, determinata in funzione dell'indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle prestazioni stesse. L'istanza di revisione di cui al presente comma è presentata dall'appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato decreto.
8. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.
9. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
10. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 25 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al [completare] % ([completare] per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
11. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni

disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni Generali e nel rispetto delle seguenti scadenze:

- il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni dall'adozione del primo stato di avanzamento dei lavori, previo benessere all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;
  - il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni dall'adozione del secondo stato di avanzamento dei lavori, previo benessere all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;
  - [ripetere per ogni stato avanzamento di avanzamento dei lavori emesso secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dall'articolo 26, co. 1, delle Condizioni Generali];
  - il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito di [completare] giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
12. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
13. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
14. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare], Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB: [completare], CIN: [completare], IBAN: [completare].
15. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
- Cognome e nome: [completare]
  - Data e luogo di nascita: [completare]
  - Indirizzo di residenza: [completare]
  - Nazionalità: [completare]
  - Codice fiscale: [completare]
- [aggiungere altre persone, ove necessario]
16. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
17. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.



18. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
19. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 28 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)**

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 13 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)**

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 48 e 49 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)**

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare].
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare] ([completare]) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 33 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa **[oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio]** contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], in conformità all'articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all'articolo 34 delle Condizioni Generali.



4. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

#### **Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)**

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

#### **Articolo 16 – (Collaudi)**

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 17 - (Subappalto)**

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

#### **[ALTERNATIVA]**

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  
[completare].
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
3. **[eventuale]** Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'Appaltatore.
4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant

*Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare . A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente Contratto Specifico; nonché
  - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
5. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
6. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
  - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni



affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
10. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto Specifico, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.
12. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
13. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
17. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:
  - nome del subcontraente;



- importo del subcontratto;
- oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

**[SE DICHIARATI]**

19. L'Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l'esecuzione dell'appalto, dei seguenti contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto: **[indicare estremi del contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.]**

**Articolo 18 - (Penali)**

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' **[completare]** ‰ (**completare** permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 20 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
  - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
  - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
  - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
  - e. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,



con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 15 delle Condizioni Generali.
6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 19 - (Esecuzione in danno)**

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

#### **Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)**

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 50 e 51 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:



- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
  - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 13, del presente Contratto Specifico;
  - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
  4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
  5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
  6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
  7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.
  8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)**

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)**

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

#### **Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto



corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Articolo 24 - (Proprietà)**

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei lavori.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
4. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

#### **Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)**

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 68 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di

protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

4. *[Se l'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente formulazione generica:]* Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

**IN ALTERNATIVA**

*[Se l'Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel presente Contratto Specifico oppure con atto separato] [completare se del caso]*

**Articolo 27 - (Controversie e foro competente)**

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

**Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Data e luogo [completare]

**L'Appaltatore**

[completare]

**Il Soggetto Attuatore**

[completare]

\*\*\*

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 27 – (Controversie e foro competente)

**L'Appaltatore**

[completare]

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

**SUB-ALLEGATO 1**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1**

**COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - [M2C3I1.1]**

- **Traguardo T3/2023:** notifica aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2023
- **Obiettivo T1/2026:** completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero entro il 31 marzo 2026

**Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Per le procedure di appalto per le quali non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico <sup>(1)</sup>. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando <sup>(2)</sup> nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [ ], data [ ], pag. [ ],

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]- [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste l'obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione nazionale): [...]

**INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO**

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. **In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'Operatore economico.**

<sup>1</sup> I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

<sup>2</sup> Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

IDENTITÀ DEL COMMITTENTE <sup>(3)</sup>	RISPOSTA:
Nome:	<b>AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA</b>
CODICE FISCALE:	<b>05678721001</b>
Di quale appalto si tratta?	<b>PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI</b>
<p><b>N.B.: Il concorrente dovrà evidenziare la scelta del Lotto Geografico al quale intende partecipare, contrassegnando con una "X" uno dei Lotti Geografici di seguito elencati.</b></p> <p><b>SI SPECIFICA CHE GLI OPERATORI ECONOMICI POTRANNO PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA PRESENTANDO OFFERTA FINO AD UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) LOTTI GEOGRAFICI, COSÌ COME MEGLIO PRECISATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISCIPLINARE UNICO</b></p>	

LOTTO GEOGRAFICO		CIG
1	ABRUZZO	
2	BASILICATA	
3	CALABRIA	
4	CAMPANIA	
5	EMILIA-ROMAGNA	
6	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
7	LAZIO	
8	LIGURIA	
9	LOMBARDIA	
10	MARCHE	
11	MOLISE	
12	PIEMONTE	
13	PUGLIA	
14	SARDEGNA	
15	SICILIA	
16	TOSCANA	

<sup>3</sup> Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

	LOTTO GEOGRAFICO	CIG
17	TRENTINO-ALTO ADIGE	
18	UMBRIA	
19	VALLE D'AOSTA	
20	VENETO	

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

**TUTTE LE DICHIARAZIONE CHE SEGUONO SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 E 47  
DEL D.P.R. N. 445/2000**

**Parte II: Informazioni sull'operatore economico**

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO	
(Cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)	
DATI IDENTIFICATIVI	RISPOSTA
Nome:	[.....]
<b>Partita IVA, se applicabile:</b> Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto <sup>(4)</sup>	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
(Indirizzo Internet o sito web) (ove esistente)	[.....]
INFORMAZIONI GENERALI	RISPOSTA
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media <sup>(5)</sup> ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ATTESTAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE	
L'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti (settori ordinari)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo:</b>	
a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione; <del>ovvero Sistema di</del> <del>qualificazione,</del> numero e data dell'attestazione);	[.....]

<sup>4</sup>Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

<sup>5</sup>Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003 pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente ai fini statistici.

**Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo medio oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

**Piccole Imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo medio oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro.

**Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che **occupano meno di 250 persone** e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di Euro.

<sup>10</sup>Specificatamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	[.....]
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Indicare la Validità del certificato S.O.A. triennale	[.....] Se scaduta, indicare la data di verifica triennale: [.....]
Indicare eventuale data di rinnovo triennale	[.....]
Indicare la Validità del certificato S.O.A. quinquennale	[.....]
<del>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</del>	

FORMA DI PARTECIPAZIONE	RISPOSTA	
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri <sup>(6)</sup> ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>IN CASO AFFERMATIVO ACCERTARSI CHE GLI ALTRI OPERATORI INTERESSATI FORNISCANO UN DGUE DISTINTO</b>		
<b>In caso affermativo</b> , specificare in che forma si intende partecipare:	Segnare con una "X" la forma di partecipazione di interesse	
a) Raggruppamento Temporaneo/ Consorzi ordinari/G.E.I. E;	<input type="checkbox"/>	
b) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;	<input type="checkbox"/>	
c) Consorzi fra imprese artigiane;	<input type="checkbox"/>	
d) Consorzio Stabile;	<input type="checkbox"/>	
e) joint-venture o altro;	<input type="checkbox"/>	
<b>In caso affermativo:</b> L'operatore economico si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica ( <a href="https://ingate.invitalia.it/">https://ingate.invitalia.it/</a> )) un DGUE distinto sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto che costituirà il R.T.I./consorzio/G.E.I.E. secondo le modalità previste nel Sub - Disciplinare.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo:</b>		

<sup>6</sup>Specificatamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), <del>d) ed e)</del> del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, etc.):	[.....] [Mandatario/Consorzio]
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	[.....] [Mandante/consorziata esecutrice] [.....] [Mandante/consorziata esecutrice] [.....] [Mandante/consorziata esecutrice]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	[.....]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), <del>e di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f)</del> che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	[.....]
<b>IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO</b>	
<b>In caso affermativo</b> indicare se il Raggruppamento è di tipo	Segnare con una "X" il tipo di Raggruppamento con il quale si intende partecipare alla procedura
<b>Verticale</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Orizzontale</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Misto</b>	<input type="checkbox"/>
<b>CLASSIFICA SOA</b>	
<b>INDICARE I LOTTI GEOGRAFICI PER I QUALI SI INTENDE PARTECIPARE IN BASE ALLA CLASSIFICA MINIMA DI CUI ALL'ALLEGATO "A.1" DEL DISCIPLINARE UNICO</b>	

<p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 1 ABRUZZO</b> [OG1 - CLASSIFICA IV] - [OG11 - CLASSIFICA III bis]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 2 BASILICATA</b> [OG1 - CLASSIFICA IV] - [OG11 - CLASSIFICA IV]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 3 CALABRIA</b> [OG1 - CLASSIFICA II] - [OG11 - CLASSIFICA I]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 4 CAMPANIA</b> [OG1 - CLASSIFICA III] - [OG11 - CLASSIFICA II]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 5 EMILIA-ROMAGNA</b> [OG1 - CLASSIFICA III bis] - [OG11 - CLASSIFICA II]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 6 FRIULI-VENEZIA GIULIA</b> [OG1 - CLASSIFICA IV] - [OG11 - CLASSIFICA III bis]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 7 LAZIO</b> [OG1 - CLASSIFICA III bis] - [OG11 - CLASSIFICA III]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 8 LIGURIA</b> [OG1 - CLASSIFICA IV] - [OG11 - CLASSIFICA III bis]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 9 LOMBARDIA</b> [OG1 - CLASSIFICA IV] - [OG11 - CLASSIFICA III bis]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 10 MARCHE</b> [OG1 - CLASSIFICA IV] - [OG11 - CLASSIFICA III bis]</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 11 MOLISE</b> [OG1 - CLASSIFICA VI] - [OG11 - CLASSIFICA IV bis]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 12 PIEMONTE</b> [OG1 - CLASSIFICA IV] - [OG11 - CLASSIFICA III bis]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 13 PUGLIA</b> [OG1 - CLASSIFICA III] - [OG11 - CLASSIFICA II]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 14 SARDEGNA</b> [OG1 - CLASSIFICA III bis] - [OG11 - CLASSIFICA III]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 15 SICILIA</b> [OG1 - CLASSIFICA III] - [OG11 - CLASSIFICA II]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 16 TOSCANA</b> [OG1 - CLASSIFICA III bis] - [OG11 - CLASSIFICA III]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 17 TRENTO-ALTO ADIGE</b> [OG1 - CLASSIFICA VI] - [OG11 - CLASSIFICA V]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 18 UMBRIA</b> [OG1 - CLASSIFICA IV bis] - [OG11 - CLASSIFICA IV]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 19 UMBRIA</b> [OG1 - CLASSIFICA IV] - [OG11 - CLASSIFICA III]</p> <p><input type="checkbox"/> <b>LOTTO 20 VENETO</b> [OG1 - CLASSIFICA IV] - [OG11 - CLASSIFICA III bis]</p>															
<p>In caso di partecipazione in R.T.I. indicare le classifiche possedute e spese per i Lotti Geografici di partecipazione.</p> <p><b>SI RICORDA CHE LA SOMMA DELLE CLASSIFICHE NON POTRÀ SUPERARE IL LIMITE DI 8 CLASSIFICHE COMPLESSIVAMENTE.</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OG1 (CLASSIFICA)</th> <th>OG11 (CLASSIFICA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandataria/ Operatore Singolo/ Consorzio [.....]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mandante 1/Consorzio [.....]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mandante 2/ Consorzio [.....]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mandante n-sima/ Consorzio n-sima [.....]</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		OG1 (CLASSIFICA)	OG11 (CLASSIFICA)	Mandataria/ Operatore Singolo/ Consorzio [.....]			Mandante 1/Consorzio [.....]			Mandante 2/ Consorzio [.....]			Mandante n-sima/ Consorzio n-sima [.....]		
	OG1 (CLASSIFICA)	OG11 (CLASSIFICA)														
Mandataria/ Operatore Singolo/ Consorzio [.....]																
Mandante 1/Consorzio [.....]																
Mandante 2/ Consorzio [.....]																
Mandante n-sima/ Consorzio n-sima [.....]																
<p><b>Il raggruppamento è già costituito?</b></p>	<p><b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></p>															
<p><b>In caso di Raggruppamento COSTITUITO</b> L'operatore economico si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica <a href="https://ingate.invitalia.it/">https://ingate.invitalia.it/</a>) il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016;</p>	<p><b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/></p>															
<p><b>In caso di Raggruppamento COSTITUENDO:</b> <b>In caso di aggiudicazione, il sottoscritto si impegna a</b></p>																

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

a) <b>[per la mandataria]</b> costituire il Raggruppamento Temporaneo di imprese;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
b) <b>[per la mandante]</b> conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 alla mandataria sopraindicata;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
c) <b>[per la mandante]</b> nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, autorizzare il legale rappresentante della mandataria sopra indicata a firmare il relativo verbale anche per proprio conto;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>IN CASO DI CONSORZI STABILI, DI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E DI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE</b>		
L'operatore economico si impegna a caricare (in Piattaforma telematica <a href="https://ingate.invitalia.it/">https://ingate.invitalia.it/</a> ) le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>Indicare le ConsorziatE esecutrici e indicare la/e categoria/e che andranno ad eseguire con la relativa classifica SOA posseduta.</b>		<b>OG1</b> (CLASSIFICA)
	ConsorziatE Esecutrice 1 [.....]	<b>OG11</b> (CLASSIFICA)
	ConsorziatE Esecutrice 2 [.....]	
	ConsorziatE Esecutrice n-esima [.....]	

**IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI E DI CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI DOVRÀ ESSERE PRESENTATO UN DGUE DISTINTO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE, DAI SINGOLI SOGGETTI CHE COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO MEDISIMO.**

**IN CASO DI CONSORZI STABILI, DOVRÀ ESSERE PRESENTATO UN DGUE DISTINTO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE DAL CONSORZIO E DA CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE.**

## B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; **se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario***

EVENTUALI RAPPRESENTANTI	RISPOSTA
Nome completo:	[.....]
Codice fiscale data e luogo di nascita:	[.....]
Posizione/Titolo ad agire/procuratori	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentazione (forma, portata, scopo...):	[.....]

EVENTUALI RAPPRESENTANTI	RISPOSTA
Nome completo:	[.....]
Codice fiscale data e luogo di nascita:	[.....]
Posizione/Titolo ad agire/procuratori	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentazione (forma, portata, scopo...):	[.....]

EVENTUALI RAPPRESENTANTI	RISPOSTA
Nome completo:	[.....]
Codice fiscale data e luogo di nascita:	[.....]
Posizione/Titolo ad agire/procuratori	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail	[.....]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentazione (forma, portata, scopo...):	[.....]
--	---------

**C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI**  
(cliccare sul riquadro per inserire la “X” e convalidare la scelta delle risposte)

(Articolo 89 del Codice – **AVVALIMENTO**)

**N.B. L’avvalimento è consentito esclusivamente per la categoria SOA OG1; conseguentemente, ai sensi dell’articolo 89, co. 11, del Codice dei Contratti, non è ammesso l’avvalimento per le opere di cui alla categoria OG11 – Impianti tecnologici.**

**N.B. Non è consentito, a pena di esclusione, che, per la partecipazione ai Lotti Geografici, la stessa impresa ausiliaria fornisca i propri requisiti a più di un operatore economico partecipante (i.e. non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente), ovvero che l’impresa ausiliaria partecipi contemporaneamente anche in qualità di operatore economico.**

AFFIDAMENTO	RISPOSTA	
L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b>		
Indicare la denominazione degli operatori di cui si intende avvalersi (impresa AUSILIARIA)	[.....]	
P.IVA dell’impresa AUSILIARIA, se applicabile:	[.....]	
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile		
Indirizzo postale:	[ ..... ]	
Legale Rappresentante/ amministratore unico/Titolare:	Nome e Cognome: [.....]	
C.F.	specificare il ruolo ricoperto: [.....]	
	Legale Rappresentante/amministratore unico/Titolare [.....]	
<b>In caso affermativo</b>		
L’operatore economico dichiara che l’impresa ausiliaria NON partecipa alla presente procedura di gara.	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
L’operatore economico dichiara che dell’impresa ausiliaria NON si avvalgono altri concorrenti per la partecipazione alla presente procedura di gara.	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>

<p>L'operatore economico è consapevole che non è ammesso il ricorso all'avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e i <b>requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 4.2 e 4.4 del Sub-Disciplinare.</b></p> <p><b>N.B.</b> - <b>L'operatore economico è consapevole che non è ammesso il ricorso all'avvalimento per le opere di cui alla categoria OG 11 - Impianti tecnologici.</b></p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p><b>In caso affermativo</b></p>		
<p><b>[Limitatamente all'operatore economico che partecipa alla procedura]</b> L'operatore economico si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica <a href="https://ingate.invitalia.it/">https://ingate.invitalia.it/</a>):</p>		
<p>- il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) reso e sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria;</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p>- il contratto di avvalimento;</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>

<p>- la dichiarazione dell'ausiliaria di cui all'Allegato 2 del Sub-Disciplinare di gara con cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;</li> <li>ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;</li> <li>iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;</li> <li>iv. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 14 del Sub-Disciplinare;</li> <li>v. si obbliga a non partecipare a sua volta al presente Accordo Quadro, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente.</li> </ul>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p>- il PASSOE nel quale sia indicata l'ausiliaria;</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p>- [eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 4.4 del Sub-Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al punto J) dell'articolo 12.1 del predetto Sub-Disciplinare;</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p>- l'attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario;</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p>- la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello Sub-Allegato 3 al Sub-Disciplinare, secondo le modalità specificate al punto L) dell'articolo 12.1 del Sub-Disciplinare.</p>		
<p><b>In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.</b></p>		

~~Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.~~

**D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO** (cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)

(Articolo 105 del Codice - **SUBAPPALTO**)

**Si rimanda ai punti 13, 14 e 15 delle "DICHIARAZIONI ULTERIORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4.5 DEL SUB DISCIPLINARE" del presente DGUE**

SUBAPPALTATORE	RISPOSTA	
<del>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?</del>	<del>SI <input type="checkbox"/></del>	<del>NO <input type="checkbox"/></del>
<del><i>In caso affermativo</i></del>		
<del>Elencare per ogni singola categoria di lavorazioni, la relativa parte che si intende subappaltare e le categorie o lavorazioni.</del>	<del>{.....}% Specificare eventualmente le attività da subappaltare: {.....}</del>	
<del><i>In caso affermativo</i></del>		
<del>L'operatore dichiara, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti per i quali non sussistano le medesime cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e qualificati per l'esecuzione della prestazione che si intende subappaltare;</del>	<del>SI <input type="checkbox"/></del>	<del>NO <input type="checkbox"/></del>
<del><b>[limitatamente all'operatore economico]</b> L'operatore economico dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 19, del Codice dei contratti;</del>	<del>SI <input type="checkbox"/></del>	<del>NO <input type="checkbox"/></del>

~~Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) dovrà compilare un proprio DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezione A e B della presente parte e dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.~~

### Parte III: Motivi di esclusione

#### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)

L'articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE e l'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce i seguenti motivi di esclusione:

1. **Partecipazione a un'organizzazione criminale<sup>(7)</sup>;**
2. **Corruzione<sup>(8)</sup>;**
3. **Frode<sup>(9)</sup>;**
4. **Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche<sup>(10)</sup>;**
5. **Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo<sup>(11)</sup>;**
6. **Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani<sup>(12)</sup>;**
7. **Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016);**
8. **False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile.**

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI DALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA E DELL'ART. 80, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 50/2016	RISPOSTA	
I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 80, co. 3 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei motivi indicati sopra, in seguito ai quali sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 commi 10 e 10-bis del Codice dei Contratti?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] ( )	

<sup>7</sup>Quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008 pag. 42)

<sup>8</sup>Quale definita all'art. 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/563/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

<sup>9</sup>Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 316 del 27.11.1995, pag. 48).

<sup>10</sup>Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

<sup>11</sup>Quali definiti all'articolo 1 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

<sup>12</sup>Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.04.2011 pag. 1)

<b>In caso affermativo, indicare, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione, <sup>(13)</sup>:</b>	
a) La data della condanna, del decreto penale o della sentenza di applicazione della pena richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice dei Contratti e i motivi di condanna;	Data: [.....] ( ) Durata: [.....] ( ) Comma 1 articolo 80 lettera: [.....] ( ) Motivi: [.....] ( )
b) Dati identificativi delle persone condannate [ ];	[.....] ( )
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	Data: [.....] ( ) Durata: [.....] ( ) Comma 1 articolo 80 lettera: [.....] ( ) Motivi: [.....] ( )
In caso di sentenze di condanna, <b>l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità</b> nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione <sup>(14)</sup> (autodisciplina o «Self - Cleaning»? (art. 80 commi 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo, indicare</b>	
1. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2. La sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3. In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4. per le ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> in caso affermativo elencare documentazione pertinente [...] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]
5. se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[.....]

**Le Informazioni di cui alla parte III lettera A) vanno presentate per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016:**

- **titolare o direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale;**
- **socio o direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;**
- **soci accomandatari o direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;**

<sup>13</sup>Ripetere tante volte quanto necessario

<sup>14</sup>In conformità alle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, paragrafo 6 della direttiva 2014/24/UE.

- **membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi procuratori generali e institori, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e/o responsabile tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.**  
**Anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e/o avviso e/o disciplinare. Specificare se vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei cessati dalla carica.**

<b>ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 (Ripetere se necessario anche per i soggetti già indicati alla Parte II lettera B quali rappresentanti dell'Operatore Economico)</b>	<b>RISPOSTA</b>	
Sono presenti soggetti di cui alla tabella che precede <b>[in caso affermativo Ripetere il presente riquadro per tutti i soggetti indicati]</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>EVENTUALE 1° SOGGETTO</b>	<b>RISPOSTA</b>	
<b>1. Nome completo:</b> se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]	
Codice Fiscale	[.....]	
Ruolo ricoperto:	[.....]	
Cessato	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
Data di cessazione:	[.....]	
<b>MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI DALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA E DELL'ART. 80, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 50/2016:</b>	<b>RISPOSTA</b>	
è stato <b>condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.</b> per uno dei motivi indicati sopra, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'articolo 80 commi 10 e 10-bis del Codice dei Contratti?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [.....]	
<b>In caso affermativo, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione, indicare:</b>		

a.	La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 8 e i motivi di condanna	Data: [.....]; punti [.....]; motivi [.....]
b.	Dati identificativi delle persone condannate	[.....]
c.	Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	Punti: [.....]; Durata del periodo d'esclusione: [.....] Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]
<b>In caso di sentenze di condanna</b> , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning»)?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , indicare:		
1.	La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2.	La sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.	In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
-	hanno risarcito interamente il danno?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-	si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4.	Per le ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		in caso affermativo elencare documentazione pertinente [...] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] () [.....] () [.....] ()
5.	Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata	[.....] [.....] [.....]

EVENTUALE 2° (o ALTRO) SOGGETTO	RISPOSTA
<b>2. Nome completo:</b> se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]

Codice Fiscale	[.....]	
Ruolo ricoperto:	[.....]	
Cessato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Data di cessazione:	[.....]	
<b>MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI DALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA E DELL'ART. 80, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 50/2016:</b>	<b>RISPOSTA</b>	
è stato <b>condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'Art. 444 c.p.p.</b> per uno dei motivi indicati sopra, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'articolo 80 commi 10 e 10-bis del Codice dei Contratti?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
<b>In caso affermativo, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione, indicare:</b>		
a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 8 e i motivi di condanna:	Data: [.....]; punti [.....]; motivi [.....]	
b) Dati identificativi delle persone condannate	[.....]	
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	Punti interessati: [.....]; Durata del periodo d'esclusione: [.....]	
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): .....	
<b>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning»)?</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo, indicare:</b>		
1. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

2. La sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3. in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:		
- hanno risarcito interamente il danno?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4. per le ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5. se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata	<p>in caso affermativo elencare documentazione pertinente [...] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] ( )</p> <p>[.....]</p>	

**[Ripetere il riquadro precedente per tutti i soggetti per cui sia necessario]**

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			
(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)			
PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (ART. 80 COMMA 4 D.LGS. 50/2016):	RISPOSTA		
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>
<b>In caso negativo, indicare</b>	<b>IMPOSTE</b>		<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>
a) Paese o Stato membro interessato	[.....]		[.....]
b) Di quale importo si tratta	[.....]		[.....]
c) Come è stabilita tale inottemperanza:			
c.1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
- tale decisione è definitiva e vincolante?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
- indicare la data della sentenza di condanna o della decisione	[.....]		[.....]
- nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo di esclusione	[.....]		[.....]
c.2) in altro modo? Specificare	[.....]		[.....]
L'operatore economico risulta inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi non definitivamente accertati.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
<b>In caso di violazione non definitivamente accertata, fornire informazioni dettagliate:</b>	[.....]		[.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento, o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
	in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]		in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente indicare (Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):	[.....] <sup>(15)</sup>		

<sup>15</sup>Ripetere tante volte quanto necessario.

## C: MOTIVI LEGATI ALL'INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI <sup>16</sup>

(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando di gara pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di «grave illecito professionale» rientrino forme diverse di condotta.

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI	RISPOSTA	
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, <b>obblighi</b> applicabili in materia di diritto <b>ambientale sociale</b> e del <b>lavoro</b> ? <sup>(17)</sup> (art. 80 comma 5 lettera a)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso <b>affermativo</b> , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning»)? (articolo 80, co 7)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , indicare:		
1) L'operatore economico:		
- ha risarcito interamente il danno?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente [...] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
L'operatore economico si trova o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti situazioni (art. 80, comma 5 lettera b):		
a) Liquidazione giudiziale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
b) Liquidazione coatta	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
c) Concordato preventivo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
d) Concordato con continuità aziendale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso di risposta affermativa alla lettera d):		
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 6, del	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

<sup>16</sup>Cfr. articolo 57 paragrafo 4 della direttiva 2014/24/UE

<sup>17</sup>Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18 paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI	RISPOSTA	
Codice dei Contratti all'avvalimento di altro operatore economico?		
in caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria [.....]		
<b>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? <sup>(18)</sup> (art. 80 comma 5 lettera c)</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito	[.....]	
<b>In caso affermativo</b> , l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , indicare		
1) L'operatore economico:		
- ha risarcito interamente il danno?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
	<b>in caso affermativo</b> elencare documentazione pertinente [...] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
<b>L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5 lettera c-bis)?</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate	[.....]	
<b>In caso affermativo</b> , l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , indicare		
1) L'operatore economico:		
- ha risarcito interamente il danno?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>

<sup>18</sup>Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI	RISPOSTA	
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente [...] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
<b>L'operatore economico è incorso in significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c-ter)?</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito	[.....]	
<b>In caso affermativo</b> , l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , indicare		
1) L'operatore economico:		
- ha risarcito interamente il danno?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente [...] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]	
<b>L'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c-quater)?</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , fornire informazioni dettagliate	[.....]	
<b>In caso affermativo</b> , l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> , indicare		
1) L'operatore economico:		
- ha risarcito interamente il danno?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI	RISPOSTA	
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente [...] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]	
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi <sup>(19)</sup> legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto di cui all'art. 80 comma 5 lettera d)?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi	[.....]	
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (art. 80, comma 5 lettera e)?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[.....]	

<sup>19</sup>Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

**D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE.**

*(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)*

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 80 COMMI 2 E 5 LETT. F), F-TER), G), H), I), L), M) DEL CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D. LGS. 165/2001	RISPOSTA	
L'operatore economico incorre nei motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e fermo restando quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del medesimo decreto (comma 2 art. 80, del Codice)?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
L'operatore economico si trova in una delle seguenti condizioni ostative:	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter);	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
3. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
4. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso affermativo:		

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 80 COMMI 2 E 5 LETT. F), F-TER), G), H), I), L), M) DEL CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D. LGS. 165/2001	RISPOSTA	
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:	[.....]	
- la violazione è stata rimossa?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
5. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <b>Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</b> Nel caso in cui l'operatore non sia tenuto alla disciplina della legge n°68/99 indicare le motivazioni (N° DIPENDENTI E ALTRO): [.....] Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
6. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo:</b>		
- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
7. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 80 COMMI 2 E 5 LETT. F), F-TER), G), H), I), L), M) DEL CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D. LGS. 165/2001	RISPOSTA	
<p>8. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

### Parte IV: criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE											
(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)											
<b>REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art.4.1 del Sub-Disciplinare</b>	<b>RISPOSTA</b>										
<b>L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA:</b>											
i. l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;	SI <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 100px;">NO <input type="checkbox"/></span>										
ii. l'insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;	SI <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 100px;">NO <input type="checkbox"/></span>										
iii. la non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;	SI <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 100px;">NO <input type="checkbox"/></span>										
iv. l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;	SI <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 100px;">NO <input type="checkbox"/></span>										
v. la non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.	SI <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 100px;">NO <input type="checkbox"/></span>										
<b>REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui all'art.4.2 del Sub-Disciplinare</b>	<b>RISPOSTA</b>										
<b>L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA:</b>											
Per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti all'appalto.	SI <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 100px;">NO <input type="checkbox"/></span>										
<b>REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE (art. 4.3 del Sub-Disciplinare)</b>	<b>RISPOSTA</b>										
<b>L'OPERATORE ECONOMICO POSSIEDE LA S.O.A.:</b>	SI <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 100px;">NO <input type="checkbox"/></span>										
Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione, numero e data dell'attestazione)	[.....]										
Indicare la Validità del certificato S.O.A. triennale	[.....]										
	Se scaduta, indicare la data di verifica triennale [.....]										
Indicare la Validità del certificato S.O.A. quinquennale	[.....]										
<b>CATEGORIA OG1</b>	SI <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 100px;">NO <input type="checkbox"/></span>										
<b>In caso affermativo: INDICARE LA CLASSIFICA POSSEDUTA</b>	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">-</td> <td style="border: none;">=</td> <td style="border: none;">≡</td> <td style="border: none;">III Bis</td> <td style="border: none;">IV</td> <td style="border: none;">IV Bis</td> <td style="border: none;">&gt;</td> <td style="border: none;">V</td> <td style="border: none;">VI</td> <td style="border: none;">VII</td> </tr> </table>	-	=	≡	III Bis	IV	IV Bis	>	V	VI	VII
-	=	≡	III Bis	IV	IV Bis	>	V	VI	VII		

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CATEGORIA OG11</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>					<b>NO</b> <input type="checkbox"/>				
<b>In caso affermativo: INDICARE LA CLASSIFICA POSSEDUTA</b>	-	=	≡	III Bis	IV	IV Bis	>	VI	VII	VIII
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITA' di cui all'art. 4.4 del Sub-Disciplinare</b>	
<b>eventuale, se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50</b>	
	<b>RISPOSTA</b>
<p><b>L'operatore economico dichiara:</b>          atteso che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, sono tenuti alla redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "<b>Codice delle Pari Opportunità</b>"), <b>di aver prodotto, al momento della presentazione dell'offerta</b>, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.  <b>In mancanza di Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), la trasmissione è effettuata alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ovvero in mancanza di quest'ultima alle sedi territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale.</b></p>	<p><b>SI</b> <input type="checkbox"/></p> <p><i>allegare alla documentazione amministrativa, come previsto dall'articolo 12.1 del Sub-Disciplinare, lettera J), copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso</i></p>
<b>IN ALTERNATIVA</b>	

<p><b>L'operatore economico dichiara:</b> in caso di <b>inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità:</b></p> <p>ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, di <b>aver prodotto al momento della presentazione dell'offerta</b>, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità opportunità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.</p> <p><b>In mancanza di Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), la trasmissione è effettuata alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ovvero in mancanza di quest'ultima alle sedi territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale.</b></p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p> <p><i>allegare alla documentazione amministrativa, come previsto dall'articolo 12.1 del Sub-Disciplinare, lettera j), copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione.</i></p>
--	---

**A: IDONEITÀ**

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Idoneità	Risposta	
<p>1. Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento relativa ad attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:</p>	[.....]	
	(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
<p><del>2. Per gli appalti di servizi: E' richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</del></p>	<del>SI</del>	<del>NO</del>
	<del>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [.....][ ] SI [ ] NO</del>	
<p><del>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:</del></p>	<del>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</del>	

**B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)**

~~L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.~~

Capacità economica e finanziaria	Risposta
<p>1a) <del>il fatturato annuo («generale») dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</del> <del>e/o,</del> 1b) <del>il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente <sup>(20)</sup></del></p> <p><del>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:</del></p> <p>2a) <del>il fatturato annuo («specifico») dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</del> <del>e/o,</del> 2b) <del>il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: <sup>(21)</sup></del></p> <p><del>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:</del></p>	<p><del>Esercizio: xxx</del> fatturato: [.....][..] valuta <del>Esercizio: xxx</del> fatturato: [.....][..] valuta <del>Esercizio: xxx</del> fatturato: [.....][..] valuta</p> <p>(Numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....][..] valuta</p> <p><del>indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</del> — [.....][.....][.....][.....]</p> <p><del>Esercizio: [.....] fatturato: [.....][..] valuta</del> <del>Esercizio: [.....] fatturato: [.....][..] valuta</del> <del>Esercizio: [.....] fatturato: [.....][..] valuta</del></p> <p>(Numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....][..] valuta</p> <p><del>indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</del> — [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>3) <del>se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</del></p>	<p>[.....]</p>
<p>4) <del>per quanto riguarda gli <b>indici finanziari</b> <sup>(22)</sup> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</del></p> <p><del>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:</del></p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y <sup>(23)</sup> e valore) [.....], [.....] <sup>(24)</sup></p> <p><del>indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</del> — [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>5) <del>l'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:</del></p>	<p>[.....][..] valuta</p>

<sup>20</sup>Solo se consentito dal diritto nazionale, dall'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

<sup>21</sup>Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara

<sup>22</sup>Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

<sup>23</sup>Ad esempio, rapporto tra attività e passività

<sup>24</sup>Ripetere tante volte quanto necessario

Capacità economica e finanziaria	Risposta
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente indicare	indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): — [.....][.....][.....][.....]
6) per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o nel bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:  Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente indicare:	[.....]  indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): — [.....][.....][.....][.....]

**C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)**

~~L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.~~

**Indicare estremi dell'Attestato SOA di cui l'operatore è in possesso.**

Capacità tecniche e professionali	Risposta								
1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori:  Durante il periodo di riferimento <sup>(25)</sup> l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:	<b>Numeri di anni (questo periodo è specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</b> [.....] Lavori: [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): — [.....][.....][.....][.....] <b>Numeri di anni (questo periodo è specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</b> [.....]								
1b) unicamente per gli appalti pubblici di forniture e servizi:  Durante il periodo di riferimento <sup>(26)</sup> l'operatore economico ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato: indicare nell'elenco gli importi, le date i destinatari pubblici o privati <sup>(27)</sup>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Importi</th> <th>Date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Importi	Date	destinatari				
Descrizione	Importi	Date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici <sup>(28)</sup> , citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:	[.....]								

<sup>25</sup> Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

<sup>26</sup> Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

<sup>27</sup> In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

<sup>28</sup> Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, Sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

Capacità tecniche e professionali	Risposta
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori	{.....}
3) utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito	{.....}
4) potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto	{.....}
5) per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: l'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche <sup>(29)</sup> delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, se non necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6) indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a. lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b. i suoi dirigenti:	a. {.....} b. {.....}
7) l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale.	{.....}
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Annuo, organico medio annuo: {.....}, {.....}. {.....}, {.....}. {.....}, {.....}. Annuo, numero di dirigenti: {.....}, {.....}. {.....}, {.....}. {.....}, {.....}.
9) per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà delle attrezzature, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	{.....}
10) l'operatore economico intende eventualmente subappaltare <sup>(30)</sup> la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto	{.....}
11) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

<sup>29</sup> La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi

<sup>30</sup> Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, Cfr parte II sezione C.

Capacità tecniche e professionali	Risposta
<p>necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti.</p> <p>Se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p><b>In caso negativo</b>, spiegare perché e precisare di quali mezzi di prova si dispone.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
13) Attestato SOA	

**D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE**

(Articolo 87 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e le norme di gestione ambientale	Risposta
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p><b>In caso negativo</b>, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone:</p>	<p>[.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare</p>	<p>(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o <b>norme di gestione ambientale</b>?</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p><b>In caso negativo</b>, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone:</p>	<p>[.....]</p>

Sistemi di garanzia della qualità e le norme di gestione ambientale	Risposta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:	(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]

### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'operatore economico dichiara di beneficiare della riduzione della garanzia in quanto:		
- possiede una certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee; <b>In caso affermativo</b> , indicare gli estremi della certificazione:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	[.....]	
- rientra nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- possiede una delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

#### Parte V: riduzione del numero di candidati qualificati

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

riduzione del numero	Risposta
Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:	[.....]
Se sono richieste determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno documento se l'operatore economica dispone dei documenti richiesti:	[ ] SI [ ] NO <sup>(32)</sup>  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

<sup>32</sup>Ripetere tante volte quanto necessario

~~Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente <sup>(31)</sup>, indicare per ciascun documento~~

~~[.....][.....][.....][.....]<sup>(32)</sup>~~

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

<sup>31</sup> ~~Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta~~

<sup>32</sup> ~~Ripetere tante volte quanto necessario~~

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso

**DICHIARAZIONI ULTERIORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4.5 DEL SUB-DISCIPLINARE**

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
L'operatore economico dichiara:	
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare e nei suoi allegati;	SI <input type="checkbox"/>
2) di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (di seguito, "GDPR"), rilasciata dal Titolare del trattamento, nella persona dell'Amministrazione Titolare, e resa disponibile nel sito internet della medesima Amministrazione Titolare;	SI <input type="checkbox"/>
3) di aver letto il "Contratto per il regolamento dell'utilizzo della Piattaforma Telematica", disponibile alla voce "Regolamento" della sezione "Documenti utili", posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;	SI <input type="checkbox"/>
4) di aver preso visione della Privacy Policy di Invitalia, accessibile dalla sezione "Documenti utili" nei "Documenti Invitalia" della Piattaforma Telematica;	SI <input type="checkbox"/>
5) di aver letto e di accettare il "Codice Etico di Invitalia", disponibile nella sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;	SI <input type="checkbox"/>
6) [con riferimento alla registrazione sulla Piattaforma Telematica] di aver letto e di accettare l'informativa generale e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del "Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, rilasciate da Invitalia quale Responsabile del trattamento, disponibili all'atto della registrazione;	SI <input type="checkbox"/>
7) [con riferimento alla partecipazione alla presente procedura] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Invitalia quale Responsabile del trattamento, disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;	SI <input type="checkbox"/>
8) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;	SI <input type="checkbox"/>
9) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;	SI <input type="checkbox"/>

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
10) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di Invitalia, dell'Amministrazione Titolare e dei Soggetti Attuatori;	SI <input type="checkbox"/>
11) di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della garanzia definitiva per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici attivati dai Soggetti Attuatori e delle polizze assicurative previste nel Sub-Disciplinare;	SI <input type="checkbox"/>
12) di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione dei Contratti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi comunque vincolanti;	SI <input type="checkbox"/>
13) di riservarsi la facoltà di subappaltare e, in caso di esercizio di detta facoltà, di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, risultino iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 15 dicembre 2016, n. 229;	SI <input type="checkbox"/>
14) di fare ricorso al subappalto qualificante qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie, rendendolo noto al momento dell'attivazione dell'OdA, subappaltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita ai sensi dell'articolo 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016;	SI <input type="checkbox"/>
15) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 14 del Sub-Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	SI <input type="checkbox"/>
16) di applicare, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;	SI <input type="checkbox"/>

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
17) di accettare, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari richiesti nel caso in cui questi risulterà Aggiudicatario;	SI <input type="checkbox"/>
18) di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;	SI <input type="checkbox"/>
19) che, qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Prestazioni Accessorie non inizialmente previste, farà ricorso alle modalità di cui al Disciplinare Unico, rendendolo noto al momento dell'emissione dell'OdA;	SI <input type="checkbox"/>
20) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;	SI <input type="checkbox"/>
21) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;	SI <input type="checkbox"/>
22) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021;	SI <input type="checkbox"/>
23) in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. n. 77/2021;	SI <input type="checkbox"/>
24) in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. n. 77/2021;	SI <input type="checkbox"/>

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta	
25) ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata L. n. 68/1999;	SI <input type="checkbox"/>	
26) di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
27) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel presente DGUE;	SI <input type="checkbox"/>	
28) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del GDPR;	SI <input type="checkbox"/>	
29) di allegare in Piattaforma Telematica la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al Sub-Disciplinare;	SI <input type="checkbox"/>	
30) nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, qualora il R.T.I. o il consorzio non sia ancora costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria a sottoscrivere il relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e;	SI <input type="checkbox"/>	
<b>Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:</b>		
31) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;	SI <input type="checkbox"/>	
32) di impegnarsi a fornire ad Invitalia i proprio dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei contratti;	SI <input type="checkbox"/>	
33) di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza nel paese di origine dell'operatore dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.	SI <input type="checkbox"/>	
<b>Per gli operatori economici:</b>		

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta	
<b>- che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;</li> </ul>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>In caso affermativo, indicare l'impresa ausiliaria:</b>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del presente DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;</li> </ul>	Provvedimento n. ____ del ____ del Tribunale di ____	
<ul style="list-style-type: none"> <li>di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;</li> </ul>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>- già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del presente DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;</li> </ul>	Provvedimento n. ____ del ____	
<ul style="list-style-type: none"> <li>di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.</li> </ul>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>

### DICHIARAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
<p>L'operatore economico DICHIARA che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi<sup>34</sup>, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono i seguenti:</p>	<p>_____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale)</p> <p>_____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)</p> <p>estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>rilasciato il _____ da _____ scadenza _____</p> <p>[ripetere tante volte quanti sono i titolari effettivi]</p>
	<p><b>N.B.</b> tutti i titolari effettivi indicati nella presente sezione dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del/i titolare/i effettivo/i, secondo il Modello Sub - Allegato 3 al Sub-Disciplinare.</p>
	<p><i>in alternativa</i></p> <p><input type="checkbox"/> DICHIARA che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa già sopra indicati.</p>

<sup>34</sup> Tre sono i criteri per individuare il "titolare effettivo" che si applicano a cascata:

1. criterio dell'assetto proprietario: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.
2. criterio del controllo: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.
3. criterio residuale: se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

## Parte VI: Dichiarazioni finali

*Il sottoscritto/i sottoscritti [.....] dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti [.....] è/sono consapevole/i delle conseguenze di false dichiarazioni.*

*Il sottoscritto/i sottoscritti [.....] dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:*

- a. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque stato membro <sup>(35)</sup>, oppure*
- b. A decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 <sup>(36)</sup> l'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

*Il sottoscritto/i sottoscritti [.....] autorizza/autorizzano formalmente [norme dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui parte I, Sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte alla sezione al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].*

*Data, luogo e se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]*

<sup>35</sup> A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso.

<sup>36</sup> In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

**SUB-ALLEGATO 2**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1**  
**COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - [M2C3I1.1]**

- **Traguardo T3/2023:** notifica aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2023
- **Obiettivo T1/2026:** completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero entro il 31 marzo 2026

**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.**

**DICHIARAZIONE AUSILIARIA**

**Il sottoscritto:** \_\_\_\_\_ **nato il:** \_\_\_\_\_

**a:** \_\_\_\_\_ **Prov.:** \_\_\_\_\_

**in qualità di:** [indicare la carica sociale] \_\_\_\_\_

**dell'impresa AUSILIARIA** \_\_\_\_\_

**con sede in** \_\_\_\_\_

**Telefono:** \_\_\_\_\_ **fax:** \_\_\_\_\_ **cell:** \_\_\_\_\_

**Codice fiscale** \_\_\_\_\_ **Partita IVA:** \_\_\_\_\_

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

**DICHIARA**

- i. **il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;**

ii. **il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento [indicare con precisione i requisiti oggetto di avalimento]:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

iii. **di obbligarsi verso l'Operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro le risorse necessarie di cui l'Operatore economico è carente;**

iv. **di obbligarsi verso l'Operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 14 del Sub-Disciplinare;**

v. **di non partecipare a sua volta al presente Accordo Quadro, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente.**

**N.B.:**

- *barrare le dichiarazioni sopraindicate che non interessano;*
- *la dichiarazione ed i relativi allegati dovranno essere dapprima compilati e successivamente firmati digitalmente;*
- *si ricorda che per la generazione e la verifica della firma digitale si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, l'algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256;*
- *qualora la documentazione fosse sottoscritta dal "procuratore/i" della società, si veda quanto previsto dal Sub-Disciplinare di gara.*

**SUB-ALLEGATO 3****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

**In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia, all'articolo 22, Regolamento (UE) 2021/241, all'articolo 1, co. 1, lettere o), p), q), D.M. n. 55/2022 ed alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Vers. 1.0 – Agosto 2022)**

**Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio**

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a .....

nato a ..... ( ) il .....

Cod. fiscale .....

residente a ..... ( ) CAP .....

via .....

estremi documento di identità in corso di validità:

Carta d'identità

Patente

Passaporto

Altro (specificare) .....

avente numero .....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

**DICHIARA**

in relazione alla domanda di partecipazione alla gara a valere su risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:



di essere titolare effettivo dell'impresa di seguito indicata:

Ragione sociale .....

Sede legale: Via .....

CAP ..... Comune ..... Provincia.....

Cod. fisc .....

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....

perché in possesso una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*).....

perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*).....

perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*).....

Il suddetto Titolare, inoltre

#### DICHIARA

che non sussistono condizioni di conflitto di interesse riferite al medesimo

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della *Privacy Policy* di Invitalia, accessibile dalla sezione "Documenti utili" nei "Documenti Invitalia" della Piattaforma Telematica.

N.B.

- Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;

- il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del TITOLARE EFFETTIVO, che rilascia dichiarazione.

#### CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.	È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.	Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

**SUB-ALLEGATO 4 - ESTRATTO SCHEDE DI PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUDDIVISE PER LOTTI GEOGRAFICI**

NUOVE SCUOLE\_AQ\_LOTTO 19 - VALLE D'AOSTA

N	LOTTO GEOGRAFICO	CLUSTER	SOGGETTO ATTUATORE	PROVINCIA	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPOLOGIA DELL' INTERVENTO	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI COMPRESIVO DI ONERI DELLA SICUREZZA	CATEGORIA SOA (PREVALENTE)	IMPORTO STIMATO CATEGORIA SOA (PREVALENTE)	ULTERIORE CATEGORIA SOA (1. CATEGORIA SECONDARIA)	IMPORTO STIMATO CATEGORIA SOA (SECONDARIA) (1. CATEGORIA SECONDARIA)	ULTERIORE CATEGORIA SOA (2. CATEGORIA SECONDARIA)	IMPORTO STIMATO CATEGORIA SOA (SECONDARIA) (2. CATEGORIA SECONDARIA)	ULTERIORE CATEGORIE SOA NON PREVALENTI/ SECONDARIE	IMPORTO ULTERIORE CATEGORIA SOA NON PREVALENTI/ SECONDARIE
19	Valle D'Aosta	AQ - Aosta - A	Comune di Valtournenche	AO - Aosta	G21822000300006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX NOVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA MEDIA INFERIORE" SITO IN FRAZIONE CRETAZ.	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	2.450.007,35 €	OG 1	1.682.847,86 €	OS 3	365.228,60 €	OS 30	217.855,65 €	OG 3; OG 9;	184.080,24 €
19	Valle D'Aosta	AQ - Aosta - B	Comune di Donnas	AO - Aosta	G82C22000050006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA GRAND VENT	Demolizione edilizia con ricostruzione in situ	1.801.100,28 €	OG 1	1.256.248,50 €	OS 30	255.338,31 €	OS 28	210.412,16 €	OS 3; OS 4	79.101,31 €

Nome Ente	CUP	LINK INTERVENTO CON ALLEGATI E SCHEDE PROGETTO MIM da <a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole/</a>	LINK SCHEDE PROGETTO MIM da <a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole/</a>
Comune di Arezzo	B12C2100130006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-cesalino-di-arezzo/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-cesalino-di-arezzo/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B12C2100130006/ALLEGATI/14_B12C2100130006_Arezzo_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B12C2100130006/ALLEGATI/14_B12C2100130006_Arezzo_SP.pdf</a>
Comune di Somma Lombardo	B21B22000290001	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-primaria-g-rodari-di-somma-lombardo-va/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-primaria-g-rodari-di-somma-lombardo-va/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B21B22000290001/ALLEGATI/14_B21B22000290001_Somma_Lombardo_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B21B22000290001/ALLEGATI/14_B21B22000290001_Somma_Lombardo_SP.pdf</a>
Comune di Cuneo	B22C22000710006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-borzo-san-giuseppe-di-cuneo/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-borzo-san-giuseppe-di-cuneo/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B22C22000710006/ALLEGATI/14_B22C22000710006_Cuneo_Scheda_Progetto.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B22C22000710006/ALLEGATI/14_B22C22000710006_Cuneo_Scheda_Progetto.pdf</a>
Comune di Battipaglia	B22C22000770006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-marconi-di-battipaglia-va/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-marconi-di-battipaglia-va/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B22C22000770006/ALLEGATI/14_B22C22000770006_Battipaglia_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B22C22000770006/ALLEGATI/14_B22C22000770006_Battipaglia_SP.pdf</a>
Comune di Siracusa	B31B22000720006	Comune di Siracusa (Siracusa) - Scuola Infanzia - Plesso Leone - FUTURA (istruzione.it)	SCHEDA TECNICA (istruzione.it)
Comune di Giola Sannitica	B32C22000400006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-di-giola-sannitica-ce/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-di-giola-sannitica-ce/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B32C22000400006/ALLEGATI/14_Giola_Sannitica_B32C22000400006_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B32C22000400006/ALLEGATI/14_Giola_Sannitica_B32C22000400006_SP.pdf</a>
Comune di Albaredo D'Adige	B41B21007640006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-ronco-albaredo-di-albaredo-d-adige-vr/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-ronco-albaredo-di-albaredo-d-adige-vr/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B41B21007640006/ALLEGATI/14_B41B21007640006_Albaredo_D_Adige_Scheda_tecnica_progetto.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B41B21007640006/ALLEGATI/14_B41B21007640006_Albaredo_D_Adige_Scheda_tecnica_progetto.pdf</a>
Provincia di Treviso	B41B21007910006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-canova-succursale-ca-del-galletto-di-treviso/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-canova-succursale-ca-del-galletto-di-treviso/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B41B21007910006/ALLEGATI/14_B41B21007910006_Provincia_di_Treviso_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B41B21007910006/ALLEGATI/14_B41B21007910006_Provincia_di_Treviso_SP.pdf</a>
Comune di Gravelona Toce	B41B22000910006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-galliesi-scuola-primaria-albertini-di-gravelona-toce-vb/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-galliesi-scuola-primaria-albertini-di-gravelona-toce-vb/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B41B22000910006/ALLEGATI/14_B41B22000910006_Gravelona_Toce_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B41B22000910006/ALLEGATI/14_B41B22000910006_Gravelona_Toce_SP.pdf</a>
Comune di Sant'Arpino	B42C22000400006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-rocco-cinquemani-di-sant-arpino-ce/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-rocco-cinquemani-di-sant-arpino-ce/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B42C22000400006/ALLEGATI/14_B42C22000400006_Sant_Arpio_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B42C22000400006/ALLEGATI/14_B42C22000400006_Sant_Arpio_SP.pdf</a>
Comune di Milano	B42C22000600006	Comune di Milano (Milano) - Scuola Secondaria I grado - Falcone e Borsellino - FUTURA (istruzione.it)	Microsoft Word - ScuoleNuove_Allegato_2_Scheda-progetto-rev.1803_corretta (istruzione.it)
Comune di Goro	B61B22000100006	Comune di Goro (Ferrara) - Scuola Infanzia - Secondaria I grado - Via Cavicchini - FUTURA (istruzione.it)	Allegato_2_Scheda-progetto-def.pdf (istruzione.it)
Comune di Napoli	B61B22000370006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-statale-massimo-tozzi-di-napoli/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-statale-massimo-tozzi-di-napoli/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B61B22000370006/ALLEGATI/14_B61B22000370006_Napoli_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B61B22000370006/ALLEGATI/14_B61B22000370006_Napoli_SP.pdf</a>
Comune di Spezzano Albanese	B62C22000930006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-1-grado-san-giovanni-bosco-di-spezzano-albanese-cs/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-1-grado-san-giovanni-bosco-di-spezzano-albanese-cs/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B62C22000930006/ALLEGATI/14_B62C22000930006_Spezzano_Albanese_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B62C22000930006/ALLEGATI/14_B62C22000930006_Spezzano_Albanese_SP.pdf</a>
Comune di Ferrara	B71B22000140006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-aldia-costa-di-ferrara/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-aldia-costa-di-ferrara/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B71B22000140006/ALLEGATI/14_B71B22000140006_Ferrara_VINC_Scheda_tecnica_progetto.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B71B22000140006/ALLEGATI/14_B71B22000140006_Ferrara_VINC_Scheda_tecnica_progetto.pdf</a>
Citta' Metropolitana di Messina	B72C22000700006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-liceo-scientifico-g-galilei-di-spadafose-me/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-liceo-scientifico-g-galilei-di-spadafose-me/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B72C22000700006/ALLEGATI/14_B72C22000700006_Citta_metropolitana_di_Messina_Scheda_tecnica_progetto.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B72C22000700006/ALLEGATI/14_B72C22000700006_Citta_metropolitana_di_Messina_Scheda_tecnica_progetto.pdf</a>
Comune di Parabiago	B81B22000130006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-viale-legendi-scuola-primaria-via-brescia-di-parabiago-mi/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-viale-legendi-scuola-primaria-via-brescia-di-parabiago-mi/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B81B22000130006/ALLEGATI/14_B81B22000130006_Parabiago_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B81B22000130006/ALLEGATI/14_B81B22000130006_Parabiago_SP.pdf</a>
Comune di Marsala	B82C22000150006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-mario-nuccio-di-marsala-pa/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-mario-nuccio-di-marsala-pa/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B82C22000150006/ALLEGATI/14_B82C22000150006_Marsala_Scheda_tecnica_progetto.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B82C22000150006/ALLEGATI/14_B82C22000150006_Marsala_Scheda_tecnica_progetto.pdf</a>
Comune di Sasso Marconi	B91B22000560008	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-galliesi-scuola-secondaria-1-grado-di-sasso-marconi-bo/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-galliesi-scuola-secondaria-1-grado-di-sasso-marconi-bo/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B91B22000560008/ALLEGATI/14_B91B22000560008_Sasso_Marconi_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/B91B22000560008/ALLEGATI/14_B91B22000560008_Sasso_Marconi_SP.pdf</a>
Comune di Torino	C11B22000470006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-1-grado-n-bobbio-di-torino/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-1-grado-n-bobbio-di-torino/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C11B22000470006/ALLEGATI/14_C11B22000470006_Torino_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C11B22000470006/ALLEGATI/14_C11B22000470006_Torino_SP.pdf</a>
Comune di Capo D'Orlando	C12C21002570006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-n-2-giovanni-paolo-di-capo-d-orlando-me/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-n-2-giovanni-paolo-di-capo-d-orlando-me/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C12C21002570006/ALLEGATI/14_C12C21002570006_Capo_d_Orlando_Scheda_tecnica_progetto.PDF">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C12C21002570006/ALLEGATI/14_C12C21002570006_Capo_d_Orlando_Scheda_tecnica_progetto.PDF</a>
Comune di Cropani	C12C22000000006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-primaria-via-t-campagna-di-cropani-ct/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-primaria-via-t-campagna-di-cropani-ct/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C12C22000000006/ALLEGATI/14_C12C22000000006_Cropani_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C12C22000000006/ALLEGATI/14_C12C22000000006_Cropani_SP.pdf</a>
Comune di Montenterzo	C12C22000490006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-1-di-montenterzo-bo/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-1-di-montenterzo-bo/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C12C22000490006/ALLEGATI/14_C12C22000490006_Montenterzo_Scheda_tecnica_progetto.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C12C22000490006/ALLEGATI/14_C12C22000490006_Montenterzo_Scheda_tecnica_progetto.pdf</a>
Comune di Follonica	C31B22000600006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-1-di-follonica-gr/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-1-di-follonica-gr/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C31B22000600006/ALLEGATI/14_C31B22000600006_Follonica_Scheda_tecnica_progetto.PDF">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C31B22000600006/ALLEGATI/14_C31B22000600006_Follonica_Scheda_tecnica_progetto.PDF</a>
Comune di Rho	C41B22000770006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-tommaso-grossi-di-rho-mi/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-tommaso-grossi-di-rho-mi/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C41B22000770006/ALLEGATI/14_C41B22000770006_Rho_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C41B22000770006/ALLEGATI/14_C41B22000770006_Rho_SP.pdf</a>
Comune di Acireale	C42C21002040006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-rodari-di-acireale-ct/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-rodari-di-acireale-ct/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C42C21002040006/ALLEGATI/14_C42C21002040006_Acireale_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C42C21002040006/ALLEGATI/14_C42C21002040006_Acireale_SP.pdf</a>
Comune di Acquaviva delle Fonti	C42C21002050006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-de-amici-giovanni-giulio-acquaviva-delle-fonti-ba/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-de-amici-giovanni-giulio-acquaviva-delle-fonti-ba/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C42C21002050006/ALLEGATI/14_C42C21002050006_Acquaviva_Delle_Fonti_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C42C21002050006/ALLEGATI/14_C42C21002050006_Acquaviva_Delle_Fonti_SP.pdf</a>
Comune di Quattro Castella	C51B22000580006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-viale-legendi-scuola-primaria-g-pascoli-e-scuola-secondaria-di-1-grado-a-balletti-di-quattro-castella-re/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-viale-legendi-scuola-primaria-g-pascoli-e-scuola-secondaria-di-1-grado-a-balletti-di-quattro-castella-re/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C51B22000580006/ALLEGATI/14_C51B22000580006_Quattro_Castella_Scheda_Progetto.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C51B22000580006/ALLEGATI/14_C51B22000580006_Quattro_Castella_Scheda_Progetto.pdf</a>
Comune di Longarone	C51B22000820006	Comune di Longarone (Belluno) - Scuola Primaria Bambini del Vaiont - Secondaria I grado Pietro Gonzaga - FUTURA (istruzione.it)	Microsoft Word - ScuoleNuove_Allegato_2_Scheda-progetto-AGG (istruzione.it)
Comune di Aci Sant'Antonio	C51B22000840006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-de-gasperi-di-aci-sant-antonio-ct/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-de-gasperi-di-aci-sant-antonio-ct/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C51B22000840006/ALLEGATI/14_C51B22000840006_Aci_Sant_Antonio_Scheda_tecnica_progetto.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C51B22000840006/ALLEGATI/14_C51B22000840006_Aci_Sant_Antonio_Scheda_tecnica_progetto.pdf</a>
Comune di Ravenna	C61B22000330006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-ricci-muratori-scuola-primaria-gulminelli-cci-di-ravenna/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-ricci-muratori-scuola-primaria-gulminelli-cci-di-ravenna/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C61B22000330006/ALLEGATI/14_C61B22000330006_Ravenna_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C61B22000330006/ALLEGATI/14_C61B22000330006_Ravenna_SP.pdf</a>
Comune di Staranzano	C69122000700001	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-primaria-edmondo-de-amici-di-staranzano-go/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-primaria-edmondo-de-amici-di-staranzano-go/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C69122000700001/ALLEGATI/14_C69122000700001_Staranzano_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C69122000700001/ALLEGATI/14_C69122000700001_Staranzano_SP.pdf</a>
Comune di Trani	C71B22000780006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-annunzio-di-trani-br/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-annunzio-di-trani-br/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C71B22000780006/ALLEGATI/14_C71B22000780006_Trani_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C71B22000780006/ALLEGATI/14_C71B22000780006_Trani_SP.pdf</a>
Provincia di Fermo	C71B22000840006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-iss-carlo-urbani-di-potenza-fermo-fm/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-iss-carlo-urbani-di-potenza-fermo-fm/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C71B22000840006/ALLEGATI/14_C71B22000840006_Provincia_di_Fermo_SP.PDF">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C71B22000840006/ALLEGATI/14_C71B22000840006_Provincia_di_Fermo_SP.PDF</a>
Comune di Lamezia Terme	C82C22000500006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-nicotra-costabile-pleisso-kennedy-di-lamezia-terme-cz/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-nicotra-costabile-pleisso-kennedy-di-lamezia-terme-cz/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C82C22000500006/ALLEGATI/14_C82C22000500006_Lamezia_Terme_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C82C22000500006/ALLEGATI/14_C82C22000500006_Lamezia_Terme_SP.pdf</a>
Comune di Telgate	C91B22000630006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-primo-grado-noli-marenzi-di-telgate-bg/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-primo-grado-noli-marenzi-di-telgate-bg/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C91B22000630006/ALLEGATI/14_C91B22000630006_Telgate_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C91B22000630006/ALLEGATI/14_C91B22000630006_Telgate_SP.pdf</a>
Comune di Perugia	C91B22001050006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-primaria-rugini-di-perugia/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-primaria-rugini-di-perugia/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C91B22001050006/ALLEGATI/14_C91B22001050006_Perugia_SP.PDF">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C91B22001050006/ALLEGATI/14_C91B22001050006_Perugia_SP.PDF</a>
Citta' Metropolitana di Bari	C92C22000140006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-iss-romanzini-di-bari/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-iss-romanzini-di-bari/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C92C22000140006/ALLEGATI/14_C92C22000140006_Citta_metropolitana_Bari_Scheda_tecnica_progetto.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/C92C22000140006/ALLEGATI/14_C92C22000140006_Citta_metropolitana_Bari_Scheda_tecnica_progetto.pdf</a>
Provincia di Lodi	D11B22001700006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-professionale-statale-luigi-einaudi-di-odi/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-professionale-statale-luigi-einaudi-di-odi/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D11B22001700006/ALLEGATI/14_D11B22001700006_Provincia_di_Lodi_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D11B22001700006/ALLEGATI/14_D11B22001700006_Provincia_di_Lodi_SP.pdf</a>
Comune di Cesena	D11B22000530006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-primo-grado-anna-frank-di-cesena/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-primo-grado-anna-frank-di-cesena/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D11B22000530006/ALLEGATI/14_D11B22000530006_Cesena_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D11B22000530006/ALLEGATI/14_D11B22000530006_Cesena_SP.pdf</a>
Comune di Cecina	D21B21004860006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-elementare-boschetti-alberti-primo-circolo-didattico-guerrazzi-di-cecina-li/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-elementare-boschetti-alberti-primo-circolo-didattico-guerrazzi-di-cecina-li/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D21B21004860006/ALLEGATI/14_D21B21004860006_Cecina_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D21B21004860006/ALLEGATI/14_D21B21004860006_Cecina_SP.pdf</a>
Comune di Asciola	D31B22000160006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-sandro-pertini-di-asciola-si/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-sandro-pertini-di-asciola-si/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D31B22000160006/ALLEGATI/14_D31B22000160006_Asciola_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D31B22000160006/ALLEGATI/14_D31B22000160006_Asciola_SP.pdf</a>
Comune di Agerola	D51B22000500006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-salvatore-di-agerola-emilio-de-nicola-di-agerola-na/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-salvatore-di-agerola-emilio-de-nicola-di-agerola-na/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D51B22000500006/ALLEGATI/14_D51B22000500006_Agerola-na/">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D51B22000500006/ALLEGATI/14_D51B22000500006_Agerola-na/</a>
Comune di Bitonto	D52C22000230006	Comune di Bitonto (Bari) - Scuola Primaria - Giovanni Medugno - FUTURA (istruzione.it)	Microsoft Word - ScuoleNuove_Allegato_2_Scheda-progetto-REVSIONE.doc (istruzione.it)
Comune di Miletto	D52C22000260006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-statale-di-miletto-va/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-istituto-comprendivo-statale-di-miletto-va/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D52C22000260006/ALLEGATI/14_D52C22000260006_Miletto_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D52C22000260006/ALLEGATI/14_D52C22000260006_Miletto_SP.pdf</a>
Comune di Campofornido	D61B22000680006	Comune di Campofornido (Udine) - Scuola Secondaria I grado - G. Marchetti - FUTURA (istruzione.it)	Microsoft Word - Scheda progetto - REVISIONE.doc (istruzione.it)
Comune di Gemona del Friuli	D61B22000700001	Comune di Gemona del Friuli (Udine) - Scuola Primaria - Ospedaletto - FUTURA (istruzione.it)	Microsoft Word - Scheda progetto - REVISIONE.doc (istruzione.it)
Comune di Castiadas	D61B22000730006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-primo-grado-di-castiadas-su/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-primo-grado-di-castiadas-su/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D61B22000730006/ALLEGATI/14_D61B22000730006_Castiadas_Scheda_tecnica_progetto.PDF">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D61B22000730006/ALLEGATI/14_D61B22000730006_Castiadas_Scheda_tecnica_progetto.PDF</a>
Comune di Pavullo Nel Frignano	D71B21007600006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-1-grado-montecucchi-di-pavullo-nel-frignano-mo/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-secondaria-di-1-grado-montecucchi-di-pavullo-nel-frignano-mo/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D71B21007600006/ALLEGATI/14_D71B21007600006_Pavullo_Nel_Frignano_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D71B21007600006/ALLEGATI/14_D71B21007600006_Pavullo_Nel_Frignano_SP.pdf</a>
Comune di Vallo della Lucania	D72C21001940006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-media-torre-e-istituto-parmenide-di-vallo-della-lucania-sa/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-scuola-media-torre-e-istituto-parmenide-di-vallo-della-lucania-sa/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D72C21001940006/ALLEGATI/14_D72C21001940006_Vallo_della_Lucania_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D72C21001940006/ALLEGATI/14_D72C21001940006_Vallo_della_Lucania_SP.pdf</a>
Comune di Pesaro	D72C22000330006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-dante-alighieri-di-pesaro/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-dante-alighieri-di-pesaro/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D72C22000330006/ALLEGATI/14_D72C22000330006_Pesaro_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D72C22000330006/ALLEGATI/14_D72C22000330006_Pesaro_SP.pdf</a>
Comune di Santa Maria a Vico	D81B22000520006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-giovanni-xiii-di-santa-maria-a-vico-ce/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-giovanni-xiii-di-santa-maria-a-vico-ce/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D81B22000520006/ALLEGATI/14_D81B22000520006_Santa_Maria_a_Vico_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D81B22000520006/ALLEGATI/14_D81B22000520006_Santa_Maria_a_Vico_SP.pdf</a>
Comune di Bovio Masciago	D91B22000250006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-manzoni-di-bovio-masciago-mb/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-manzoni-di-bovio-masciago-mb/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D91B22000250006/ALLEGATI/14_D91B22000250006_Bovio_Masciago_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D91B22000250006/ALLEGATI/14_D91B22000250006_Bovio_Masciago_SP.pdf</a>
Comune di Veduggio al Lambro	D91B22000320006	<a href="https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-giovanni-xiii-scuola-primaria-dimembranze-veduggio-al-lambro-mb/">https://pnr.istruzione.it/nuove-scuole-cp/fc-giovanni-xiii-scuola-primaria-dimembranze-veduggio-al-lambro-mb/</a>	<a href="https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D91B22000320006/ALLEGATI/14_D91B22000320006_Veduggio_al_Lambro_SP.pdf">https://pnr.istruzione.it/DOC-EDIF/D91B22000320006/ALLEGATI/14_D91B220003200</a>

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)****MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1****COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - [M2C3I1.1]**

- **Traguardo T3/2023:** notifica aggiudicazione dei lavori **entro il 30 settembre 2023**
- **Obiettivo T1/2026:** completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero **entro il 31 marzo 2026**

**PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

A titolo informativo, al fine di accrescere la conoscenza degli operatori economici in merito agli Interventi oggetto della presente procedura e alle prestazioni che potranno essere oggetto dei singoli Contratti Specifici, sono resi disponibili ai partecipanti, per la consultazione al seguente link:

<https://pnrr.istruzione.it/nuove-scuole/elenco-progetti-nuove-scuole/>

i progetti di fattibilità tecnica ed economica che riguardano gli Interventi oggetto della presente procedura.